

25.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1984

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
<p>AGOSTINACCHIO: Sulla decisione della direzione dell'«Accademia statale di belle arti» di Foggia di conferire supplenze per cattedre vacanti invece di utilizzare docenti soprannumerari aventi diritto al completamento di orario (4-02270) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	1223	<p>pur non avendo una laurea specifica, hanno frequentato dei corsi di specializzazione (4-01779) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	1226
<p>AGOSTINACCHIO: Per il completamento della strada provinciale a scorrimento veloce dal casello autostradale di Candela a Foggia (4-02525) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).</p>	1224	<p>ALOI: Per l'adozione di iniziative volte a far luce sullo svolgimento del corso per commissari nelle scuole non statali gestito dal vice provveditore agli studi di Cosenza (4-02546) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	1227
<p>AGOSTINACCHIO: Sull'opportunità di prendere in considerazione l'ordine del giorno votato dal consiglio comunale di San Severo (Foggia) tendente ad ottenere il ripristino dei premi comunitari riservati al settore vitinicolo (4-02527) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).</p>	1225	<p>ALOI: Per la definizione della pratica di pensione di guerra relativa a Francesco Giuseppe Perrone di Mileto (Catanzaro) (4-02551) (risponde RAVAGLIA, <i>Sotosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	1227
<p>ALOI: Per il riconoscimento ai laureati in psicologia degli stessi diritti di cui si avvalgono i docenti che,</p>		<p>ALOI: Sulla legittimità del comportamento del provveditore agli studi di Catanzaro e del sovrintendente scolastico regionale per la Calabria in merito alla nomina dei commissari di vigilanza per i concorsi in atto nella scuola (4-02623) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	1228

	PAG.		PAG.
ALOI: Sui trasferimenti arbitrari posti in atto tra il personale soprannumerario della provincia di Cosenza dal dirigente della istruzione secondaria del provveditorato (4-02798) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1229	contratto del personale della scuola, con particolare riferimento al personale che ha lasciato il servizio nel 1982 (4-01789) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1234
ANDÒ: Per l'adozione di provvedimenti volti ad eliminare la discriminazione cui sono sottoposti i percettori italiani di pensioni erogate dagli Stati Uniti, a seguito della legge 20 aprile 1983, n. 98 (4-03523) (risponde FIORET, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	1229	CASTAGNETTI: Sui criteri adottati per il conferimento dell'incarico di direttore dei conservatori (4-02376) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1235
BERNARDI GUIDO: Per l'applicazione della legge 25 novembre 1975, n. 707, concernente un nuovo sistema di targatura per autoveicoli (4-02874) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	1230	CERQUETTI: Sulla ripartizione percentuale tra i paesi membri della NATO che utilizzano la base militare AWTI di Decimomannu (Cagliari), degli oneri finanziari per l'installazione e l'uso della base stessa (4-02482) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1235
BOETTI VILLANIS AUDIFREDI: Sull'opportunità di utilizzare pubblico denaro per la partecipazione di rappresentanti dell'AEM o di altre aziende municipalizzate torinesi alla Conferenza mondiale per l'energia (4-01069) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	1230	CODRIGNANI: Per l'adozione di provvedimenti a favore del geometra Giuseppe Russo di Roma trattenuto coattivamente in Arabia Saudita per insolvenza della società per la quale opera (4-03109) (risponde CORTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	1236
CACCIA: Per l'adozione di provvedimenti a favore del geometra Giuseppe Russo trattenuto coattivamente in Arabia Saudita per insolvenza della società per la quale opera (4-03209) (risponde CORTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	1231	COLUCCI: Sull'apertura di un consolato onorario in Thailandia in base alla norma internazionale della reciprocità (4-03515) (risponde CORTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	1237
CANNELOGNA: Sulla decisione della CEE di sospendere i premi riservati al settore vitivinicolo (4-02553) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1233	CONTU: Per la destinazione, da parte della Cassa per la piccola proprietà contadina, dei fondi previsti per l'anno 1983-1984 soprattutto in favore delle aziende site in Sardegna (4-03135) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1238
CASTAGNETTI: Sull'interpretazione delle disposizioni sui miglioramenti economici contenute nell'ultimo		CORREALE: Per un intervento volto a permettere lo svolgimento del mandato elettorale al professor Edoardo Ieno, designato dal consiglio regionale campano quale com-	

	PAG.		PAG.
ponente della Commissione provinciale di Avellino, costituita ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 219 del 1981 (4-01250) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1239	DEL DONNO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Nicola Favale residente in Adelfia (Bari) (4-02449) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1243
CRUCIANELLI: Per la predisposizione di un'inchiesta in merito alla legittimità del <i>test</i> cui dovranno essere sottoposti i bambini della scuola elementare di Soriano nel Cimino (Viterbo) sul loro stato psicosomatico (4-02609) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1240	DEL DONNO: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione a favore di Lucrezia D'Amelio di Carapelle (Foggia) (4-02503) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1443
DEL DONNO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Michele Tomasone di San Severo (Foggia) (4-02163) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1240	DEL DONNO: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore del signor Leonardo Dimaggio di Gruno Appula (Bari) (4-02696) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1244
DEL DONNO: Sui motivi per i quali la salma di Carmelo Borg Pisani, medaglia d'oro al valore militare e martire di Malta, sia stata gettata nell'ossario comune (4-02170) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1241	DE MICHIELI VITTURI: Sui criteri discriminatori adottati in materia di riliquidazione delle pensioni del personale della scuola collocato a riposo nel periodo 1° gennaio 1982-1° gennaio 1983 e 1° gennaio 1984, in relazione ai miglioramenti economici previsti dal contratto di lavoro 1982-1984 (4-02183) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1244
DEL DONNO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore del signor Nicola Favale di Adelfia (Bari) (4-02173) (risponde RAVAGLIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	1241	DI BARTOLOMEI: Sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 adottata dal Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda l'esonero del giudizio di conferma per gli associati già docenti incaricati stabilizzati con più di tre anni di insegnamento in alcune università recentemente statalizzate (4-02440) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1246
DEL DONNO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra del signor Pasquale di Palma do Orta Nova (Foggia) (4-02446) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1242	FACCHETTI: Per un provvedimento in favore degli ammalati mentali per causa di guerra, ai quali è stata decurtata la pensione ai sensi della legge 7 febbraio 1978, n. 180 (4-01963) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>).	1246
DEL DONNO: Per la sollecita definizione della pratica di aggravamento presentata dall'invalido di guerra Michelangelo Simongelli residente a Bari (4-02448) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1242		

	PAG.		PAG.
FANTÒ: Sui provvedimenti che si intendono adottare di fronte al malessere esistente tra i dipendenti di alcuni uffici postali della Calabria a causa del comportamento del direttore compartimentale (4-00482) (risponde GAVA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	1247	Gran Paradiso (4-02055) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1252
FANTÒ: Sull'opportunità di concedere l'autorizzazione all'esonero delle normali attività didattiche per gli insegnanti che frequentano il corso di specializzazione per l'insegnamento agli handicappati dell'udito istituito nella provincia di Reggio Calabria (4-02377) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1249	FITTANTE: Sull'opportunità di reintegrare l'insegnante Parrello, in servizio presso la direzione didattica di Palmi (Reggio Calabria) e collaboratore all'ANSA, sospeso dell'insegnamento a seguito dell'arresto e del procedimento penale intentato a suo carico sotto l'imputazione di violazione di segreto istruttorio (4-02655) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1253
FERRARI SILVESTRO: Per il sollecito avvio dei lavori di risanamento dello stabile dell'ex caserma di via Ettore Scacchi in Cremona, dove attualmente risiedono alcune famiglie di sottoufficiali dell'esercito (4-02690) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1249	FUSARO: Sull'entità degli studenti stranieri iscritti nelle università italiane (4-01356) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1254
FERRARINI: Sui motivi per i quali è stata negata la pensione di guerra del signor Antonio Frati, residente a Collecchio (Parma), il quale ha prodotto a suo tempo la documentazione attestante invalidità di primo grado (4-02598) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1250	FUSARO: Per sapere in che modo i provveditori agli studi potranno garantire il regolare espletamento dei corsi di specializzazione per i docenti di ruolo impegnati in attività di sostegno a portatori di <i>handicaps</i> , dal momento che mancano tre mesi al termine dell'anno scolastico (4-03290) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1257
FIANDROTTI: Sui danni provocati all'ambiente ed al paesaggio del Parco nazionale del Gran Paradiso dalla trasformazione in strada carrozzabile di una strada mulattiera che congiunge Degioz a Orvielle (4-02637) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1251	GIADRESCO: Sulla richiesta avanzata dal comune di Lugo (Ravenna) tendente ad ottenere l'istituzione di una nuova sezione doganale permanente in Romagna, con sede in Lugo stessa (4-01132) (risponde VISSENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1258
FIORI: Sugli abusi ed illeciti compiuti dagli attuali responsabili della conduzione del Parco Nazionale del		GIANNI: Sulle disposizioni contraddittorie emanate dal provveditore agli studi di Reggio Calabria in merito alla chiusura delle scuole durante le recenti elezioni amministrative (4-02601) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1259

PAG.		PAG.
	GORLA: Per l'adozione di provvedimenti a favore del geometra Giuseppe Russo di Roma trattenuto coattivamente in Arabia Saudita per inadempienze della società per cui opera (4-03015) (risponde CORTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	
1259		ra) (4-02614) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1264
	GUERZONI: Per risolvere la situazione determinatasi negli atenei per l'impossibilità di assegnare a supplenti gli insegnamenti rimasti vacanti a causa dei ritardi nell'espletamento dei giudizi di idoneità per i professori associati (4-01589) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	MATTEOLI: Sui motivi della mancata definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore della signora Nella Boschi (4-02615) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1264
1261		MATTEOLI: Per un intervento volto a permettere che la fabbrica di confezioni sita nel comune di Chiesa Uzzanese (Pistoia), chiusa improvvisamente dai proprietari, possa riprendere la sua attività (4-02616) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>). 1264
	LOPS: Sullo stato della pratica di pensione di reversibilità intestata alla signora Angiolina Paterra, vedova Summo, residente a Ruvo di Puglia (Bari) (4-02473) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	MATTEOLI: Sui motivi che ostacolano la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore della signora Emanuela Villafranca Soissons, vedova Drugman (4-03155) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1265
1262		MAZZONE: Sulle accuse rivolte dal provveditore agli studi di Napoli alla provincia in merito allo stato di abbandono in cui versano alcuni istituti tecnici e scientifici (4-00842) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 1265
	LOPS: Per la sollecita concessione dell'assegno vitalizio di benemerita a favore della signora Angela Grillo vedova del perseguitato politico Vincenzo Ferrara (4-02868) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	MICELI: Sullo stato della pratica relativa alla concessione di benefici previsti dalla legge n. 791 del 1980 a favore dell'ex deportato Giuseppe Sparano (4-02617) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1266
1262		MOSCHINI: Sull'opportunità di programmare a livello nazionale l'immatricolazione degli studenti universitari al corso di laurea di scienza dell'informazione (4-01383) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 1267
	MACERATINI: Per il ripristino del parcheggio per gli autoveicoli privati sul piazzale antistante il Palazzo della Farnesina durante le manifestazioni sportive nel vicino stadio Olimpico di Roma (4-01063) (risponde ANDREOTTI, <i>Ministro degli affari esteri</i>).	MUNDO: Per un intervento presso l'ENEL affinché revochi la decisione di sopprimere il nucleo di in-
1263		
	MANCUSO: Sullo stato della pratica di concessione della pensione privilegiata a Rosario Iacona di Caltagirone (Catania) (4-00800) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>).	
1263		
	MATTEOLI: Sui motivi che ostacolano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Guido Cappe di Carrara (Massa Carra-	

	PAG.		PAG.
tervento del comune di Cittanova (Reggio Calabria) (4-01206) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	1268	Trento e di Bolzano gli stanziamenti statali per la sanità (4-03347) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	1272
NICOTRA: Per nuove e più efficaci forme di pubblicità all'estero dei nostri prodotti agricoli in particolare agrumati (4-00302) (risponde CAPRIA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	1268	PATUELLI: Per l'istituzione a Lugo (Ravenna) di una sezione permanente della dogana (4-01034) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1273
NICOTRA: Per una iniziativa legislativa che ponga fine alle sperequazioni createsi nelle carriere direttive degli impiegati dello Stato, a seguito della mancata attuazione della riforma dell'assetto normativo (4-00760) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1269	PATUELLI: Sugli orientamenti del Ministero del tesoro in merito all'eventuale creazione nelle Casse di risparmio di un Comitato esecutivo più ristretto e differenziato dal consiglio di amministrazione (4-02043) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	1273
PAGANELLI: Sulla mancata concessione a Luigi Fontana residente a Serravalle Langhe (Cuneo), dell'ottava categoria della pensione di guerra, nonostante il parere positivo della commissione medica (4-02366) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1270	PATUELLI: Per il potenziamento dell'organico della guardia di finanza di stanza al porto di Ravenna (4-02284) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1274
PALLANTI: Per la definizione della pratica di pensione intestata a Gino Morelli residente a Empoli (Firenze) (4-01996) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1271	PATUELLI: Sulle iniziative che si intendono assumere per garantire, al termine dei lavori di completamento in corso, l'entrata in funzione del raccordo ferroviario della stazione di Ravenna con il <i>terminal containers</i> (4-02286) (risponde SIGNORELLE, <i>Ministro dei trasporti</i>).	1275
PALMIERI: Sui provvedimenti adottati nei confronti degli ufficiali iscritti negli elenchi della P2 di Licio Gelli e tuttora in servizio con responsabilità di comando (4-02523) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro della difesa</i>).	1271	PATUELLI: Sull'ipotesi di collaborazione tra le Casse di risparmio e le banche del Monte e tra le banche popolari (4-02875) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	1275
PASQUALIN: Per l'applicazione dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente lo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto adige, al fine di garantire alle provincie autonome di		PAZZAGLIA: Per un intervento volto a far cessare l'impossibilità per i dipendenti degli <i>ex</i> enti mutualistici di poter aderire il giudice ordinario e amministrativo (4-00096) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	1275
		PICCHETTI: Per un intervento volto ad evitare la vendita dell'autostello sito a Roma, in via Cristoforo	

	PAG.		PAG.
Colombo, da parte dell'ACI (4-02429) (risponde FARAGUTI, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>).	1276	RALLO: Per un provvedimento in favore dei produttori di pistacchio residenti nella zona di Bronte (Catania), gravemente danneggiati dalle importazioni provenienti da Siria e da Israele (4-02155) (risponde CAPRIA <i>Ministro del commercio e con l'estero</i>).	1281
PIREDDA: Sulla pratica di equo indennizzo e di pensione privilegiata riguardante il brigadiere di polizia Baldassarre Pittalis collocato a riposo per inabilità fisica dovuta a causa di servizio (4-02539) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).	1277	RALLO: Sui criteri ministeriali che favoriscono l'importazione di clementine dalla Corsica aggravando la crisi del settore agrumicolo (4-02529) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1282
PIRO: Sull'annullamento da parte del provveditore agli studi di Modena, dell'incarico conferito al professor Giuseppe Trevisi nel 1977 e del servizio prestato dallo stesso come insegnante di ruolo nell'anno 1978-79 (4-01567) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1278	RAUTI: Sulla decisione dell'osservatorio per le malattie delle piante per il Lazio di avocare a sè la competenza di controllo per prodotti destinati all'esportazione (4-02277) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1284
POLI BORTONE: Sull'opportunità di dotare la città di Matera dell'istituto artistico da anni richiesto dall'amministrazione comunale (4-03265) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1279	RAUTI: Per sapere se la Banca d'Italia, abbia avviato accertamenti in relazione al fallimento della ditta Montepelmo ed alle comunicazioni giudiziarie conseguentemente inviate a funzionari del Banco di Napoli e del Banco ambrosiano; per sapere inoltre quale sia l'attendibilità delle notizie pubblicate in merito dalla stampa (4-02353) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	1284
POLLICE: Sulla illeggittimità della disposizione che limita ad un solo anno scolastico l'assegnazione della sede scelta dai docenti vincitori di concorso assegnati alle dotazioni organiche aggiuntive (4-01359) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1279	RAUTI: Per la nomina in tempi brevi del presidente della camera del commercio di Frosinone (4-02962) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	1286
POLLICE: Sull'opportunità dei provvedimenti disciplinari adottati dai presidi di diversi istituti secondari superiori di Palermo nei confronti degli studenti che hanno aderito alle manifestazioni contro l'installazione dei missili <i>Cruise</i> a Comiso (Ragusa) (4-01560) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1280	RAUTI: Sulla vertenza in atto tra il comune di Anagni (Frosinone) e la provincia di Frosinone in merito alla costruenda sede dell'istituto tecnico (4-03048) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1286
PRETI: Sui titoli delle varie specie in circolazione al 31 dicembre 1983 e sugli interessi pagati (4-02715) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	1281		

PAG.	PAG.
<p>ROCCHI: Sulla mancata presentazione al consiglio di amministrazione dell'UNRE del bilancio preventivo per il 1984 da parte del comitato esecutivo dell'ente stesso, e sulla eventuale incompatibilità tra la carica di presidente del consiglio sindacale e quella di avvocato dello Stato (4-01312) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).</p>	<p>gnoli di Perugia, orfana di guerra (4-02191) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1290</p>
<p>1287</p>	<p>SERVELLO: Per sapere quali provvedimenti si intendano assumere al fine di garantire la riapertura della cartiera Burgo di Mantova ed il bilancio produttivo del gruppo burgo (4-01367) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>). 1291</p>
<p>RUSSO FERDINANDO: Sull'opportunità di tenere conto sia della mansioni svolte sia del titolo di studio posseduto in sede di inquadramento del personale statale nella qualifica funzionale (4-01252) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	<p>SOSPIRI: Sui motivi che ritardano la definizione della pratica di ripristino della pensione di guerra in favore di Delio Pacifici di Gagliano Aterno (L'Aquila) (4-02069) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1291</p>
<p>1288</p>	<p>SOSPIRI: Sui motivi del ritardo nella definizione del ricorso presentato dal signor Vinicio Michele Rico, residente a Vasto (Chieti) (4-02158) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1292</p>
<p>RUSSO FERDINANDO: Sull'opportunità di regolamentare la durata delle commissioni permanenti per il personale docente e non docente istituite presso le università dalla legge n. 808 del 1977 (4-01585) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).</p>	<p>SOSPIRI: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Antonio Di Bacco residente in Prato-la Peligna (L'Aquila) (4-02252) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1292</p>
<p>1288</p>	<p>SOSPIRI: Sulla decisione del consiglio provinciale di Teramo di affidare alla CALMIC-CISA di Pomezia (Roma) la fornitura delle apparecchiature scientifiche per il centro sociale (4-02430) (risponde SCÀLFARO, <i>Ministro dell'interno</i>). 1293</p>
<p>RUSSO FERDINANDO: Per la valorizzazione della coltura dei fichi d'India ed il miglioramento della qualità del frutto, anche in relazione alle prospettive esistenti per l'esportazione (4-02823) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).</p>	<p>SOSPIRI: Sullo stato del ricorso inoltrato da Pasquale Adorante di Duardigrele (Chieti) tendente ad ottenere il riconoscimento a trattamento pensionistico per infermità contratta in guerra (4-02761) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1293</p>
<p>1289</p>	<p>SOSPIRI: Sullo stato del ricorso inoltrato da Pasquale Adorante di Duardigrele (Chieti) tendente ad ottenere il riconoscimento a trattamento pensionistico per infermità contratta in guerra (4-02761) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1293</p>
<p>SANGALLI: Sulle iniziative che si intendono assumere, specie nelle regioni meridionali, per combattere il fenomeno dell'abusivismo commerciale, in particolare le cosiddette vendita casa (4-01295) (risponde SCÀLFARO, <i>Ministro dell'interno</i>).</p>	<p>SOSPIRI: Sullo stato del ricorso inoltrato da Pasquale Adorante di Duardigrele (Chieti) tendente ad ottenere il riconoscimento a trattamento pensionistico per infermità contratta in guerra (4-02761) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1293</p>
<p>1289</p>	<p>SOSPIRI: Sullo stato del ricorso inoltrato da Pasquale Adorante di Duardigrele (Chieti) tendente ad ottenere il riconoscimento a trattamento pensionistico per infermità contratta in guerra (4-02761) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1293</p>
<p>SCARAMUCCI GUAITINI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione a favore di Anita Rosi-</p>	<p>SOSPIRI: Sullo stato del ricorso inoltrato da Pasquale Adorante di Duardigrele (Chieti) tendente ad ottenere il riconoscimento a trattamento pensionistico per infermità contratta in guerra (4-02761) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1293</p>

	PAG.		PAG.
SPINI: Per un intervento volto a garantire agli insegnanti di ruolo della scuola secondaria superiore che abbiano vinto il concorso per il dottorato di ricerca di poter svolgere questa attività senza compromettere il posto di lavoro (4-02718) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1294	TOMA: Sui motivi che ostacolano la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore del signor Quintino Rossetto di Melissano (Lecce) (4-02973) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1298
TANCREDI: Sulle iniziative da assumere in relazione alla sentenza della Corte di giustizia della CEE, che ha dichiarato difformi dalla normativa comunitaria le misure concernenti il cosiddetto <i>plafond</i> valutario (4-02515) (risponde CAPRIA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	1294	TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Antonio di Marzio di Casacanditella (Chieti) (4-00305) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>).	1299
TASSI: Per il conglobamento nell'imposta sui prodotti petroliferi per autotrazione, delle somme necessarie per l'assicurazione sulla circolazione dei veicoli e della sopratassa <i>diesel</i> (4-00422) (risponde VISSENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1295	TRINGALI: Per la liquidazione della pensione privilegiata richiesta dagli eredi del professor Paolo Filetti di Siracusa (4-02530) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	1299
TASSI: Per la definizione della pratica di pensione privilegiata di guerra in favore di Achille Pasciuti di Ponte dell'Olio (Piacenza) (4-01515) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1296	TRIVA: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire l'erogazione della retribuzione e la definizione del rapporto di lavoro di dipendenti degli enti locali e degli uffici periferici dello Stato, assunti con la legge 1° giugno 1977, n. 285 (4-02477) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	1300
TASSI: Per un'ispezione presso la sede centrale di Milano della CARIPLO volta ad accertare i motivi per i quali non ha provveduto tempestivamente al protesto, per mancato pagamento, di un assegno di 150 milioni emesso sul conto di Eriberto D'Accessio (4-01762) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	1297	USELLINI: Per un'iniziativa al fine di assicurare la presenza dell'Italia all' <i>Expo 86</i> che si terrà a Vancouver in Canada (4-03144) (risponde CAPRIA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>).	1300
TASSI: Per lo sfruttamento delle risorse dei parchi nazionali al fine del reperimento dei fondi necessari alla corresponsione degli stipendi al personale (4-02998) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>).	1298	VIGNOLA: Per il trasferimento all'ENEL della fornitura di energia elettrica per l'isola di Capri (Napoli) attualmente gestita dalla SIP-PIC (4-00531) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>).	1301
		VIRGILI: Per la sollecita definizione delle domande di assegno vitalizio richieste da Armida Tavernini di Arco (Trento) e da Candida Pelle-	

	PAG.		PAG.
grini di Riva del Garda (Trento) e per la ricongiunzione del servizio prestato da Daria Pichier di Segal- la di Trento (4-01765) (risponde RA- VAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1304	sponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1305
VIRGILI: Sullo stato della pratica di ricongiunzione dei periodi assicu- rativi a favore di Iolanda Moratelli e sulla mancata corresponsione ad Ester Torboli, vedova del persegui- tato politico Francesco Parini dell'assegno vitalizio di beneme- renza previsto dall'articolo 3 della legge n. 932 del 1980 (4-03383) (ri-		ZANFAGNA: Per un intervento volto alla tutela degli interessi dei ri- sparmiatori, che hanno effettuato investimenti presso la GEDECO di Milano (4-02148) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i>).	1305
		ZOPPETTI: Per una sollecita defini- zione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Bice Zanaboni di Terranova dei Passerini (Milano) (4-02741) (rispon- de RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Sta- to per il tesoro</i>).	1308

AGOSTINACCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

le disposizioni vigenti dall'anno accademico 1982-1983 fanno obbligo a tutti i capi d'istituto di utilizzare, in caso di vacanza di cattedre d'insegnamento, il personale di ruolo in soprannumero, o comunque, quello con orario di servizio inferiore alle ore 18 settimanali;

tali disposizioni all'inizio dell'anno accademico 1982-1983 sono state espressamente ribadite per le accademie statali di belle arti, dopo la immissione nei ruoli dei docenti «precari» di corsi curriculari e dei docenti degli ex corsi speciali;

era fatto espresso divieto d'assunzione di «supplenti», soprattutto al fine, oltre che di contenimento della pubblica spesa in materia d'istruzione pubblica, di impedire la formazione d'un nuovo «preariato» nella scuola;

presso l'Accademia statali di belle arti di Foggia i seguenti professori, immessi nei ruoli quali docenti di corsi speciali, essendosi reso vacante, oltre che una cattedra (questa logicamente inscindibile), un posto orario per ore settimanali 10 di storia dell'arte, avevano diritto al completamento d'orario, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti (laurea specifica, abilitazione, titoli culturali, didattici o artistici, pubblicazioni, eccetera): Grassi Savino, Musardo Vincenzo, Cucci Laura, Valleri Rosalba, Benvenuto Emilio, Colucci Angelica, Liguori Annelise;

alcuni di essi sono addirittura stati chiamati nell'anno accademico 1982-1983 a far parte di commissioni giudicatrici di esami di Stato di maturità quali presidenti o — specificatamente — commissari per la storia dell'arte, materia d'esame;

malgrado tutto ciò, la Direzione dell'accademia statale di belle arti di Foggia, ha ritenuto di conferire per l'anno accademico 1982-1983, riconfermandola poi per l'anno accademico 1983-1984, supplenza annuale per ore 10 settimanali di storia dell'arte all'architetto Giovanni Albanese;

invece, nel contempo, per analoga vacanza nell'insegnamento d'anatomia artistica, l'incarico fu conferito al professore assunto allora in ruolo Salvatore Laratro per completamento d'orario;

Con l'anno accademico 1983-1984 s'è resa vacante la cattedra di pittura e l'incarico d'insegnamento, come professore ufficiale della materia, è stato conferito alla signora Patrizia Maggi, non inclusa nella graduatoria in vigore dei docenti di pittura (supplenze per gli anni accademici 1982-1984) per carenza di titoli artistici e invece inclusa al 1° posto nella graduatoria degli assistenti per tale disciplina —

se le decisioni della Direzione dell'Accademia statale delle belle arti di Foggia siano conformi alla interpretazione ministeriale della vigente normativa ed in difetto i motivi della deroga.

RISPOSTA. — *Il direttore dell'accademia statale di Belle arti di Foggia, in merito al*

conferimento delle nomine cui fa riferimento l'interrogante ha operato nel rispetto della normativa che regola l'utilizzazione dei docenti soprannumerari nell'ambito della propria disciplina di titolarità o di insegnamento affine ed in osservanza delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica.

Si precisa al riguardo che nelle accademie i corsi speciali non sono affini a quelli curricolari e l'attività didattica espletata dagli assistenti è di natura diversa dalla funzione docente, nè è consentita l'utilizzazione dei primi su cattedre disponibili dei docenti titolari.

Per le ragioni di cui sopra, il direttore dell'accademia di Foggia per l'insegnamento della storia dell'arte (disciplina curricolare) è dovuto ricorrere alle nomine di supplenti, in quanto nessuno dei docenti dei corsi speciali risultava incluso nella graduatoria valida per detto insegnamento.

Analogamente per il conferimento della cattedra di pittura, in mancanza di docenti soprannumerari con insegnamento affine, è stata nominata la professoressa Maggi, la quale risulta sia al primo posto nella graduatoria annuale dei supplenti per l'insegnamento di detta disciplina.

Si è reso possibile, invece, assegnare le n. 12 ore disponibili di insegnamento di plastica ornamentale per completamento d'orario al professor Laratro, in quanto il medesimo aveva già insegnato in accademia plastica ornamentale ed inoltre le due discipline risultano appartenenti alla stessa fascia d'insegnamento.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

AGOSTINACCHIO. — Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso:

che i lavori per il completamento della strada provinciale a scorrimento veloce dal castello autostradale di Candela (Foggia) a Foggia non è fino ad oggi avvenuto;

che per la realizzazione della opera sono stati spesi miliardi:

che i lavori sono fermi da anni —

quali provvedimenti intendano adottare nell'ambito delle rispettive competenze, per il completamento dell'opera e la individuazione dei responsabili dei ritardi sopra denunciati.

(4-02525)

RISPOSTA. — I lavori per la costruzione della strada a scorrimento veloce Candela - Foggia, finanziati dalla Cassa per il mezzogiorno, sono stati ripartiti in tre lotti ed hanno comportato finora una spesa di circa nove miliardi di lire.

Il primo lotto, di 10,800 chilometri, compreso tra il casello autostradale di Candela ed il torrente Carapelle, è stato aperto al traffico nel maggio del 1979.

Il secondo, comprendente il tratto fra il torrente Carapelle e il torrente Cervaro, per una lunghezza di 14,590 chilometri ha subito, invece, ritardi nella realizzazione in parte a causa delle particolari condizioni idrogeologiche del terreno, che hanno reso necessarie opere aggiuntive nella misura del 90 per cento rispetto al previsto.

Sono in corso le operazioni di collaudo, da parte della Cassa per il mezzogiorno, delle opere già realizzate per rendere possibile l'ultimazione dei lavori.

La costruzione dell'ultimo lotto, della lunghezza di 9,055 chilometri — che va dal torrente Cervaro alla circonvallazione di Foggia — iniziata nel marzo del 1978, ha incontrato notevoli difficoltà tecniche connesse alla sistemazione dell'alveo del torrente Cervaro ed alla eliminazione delle interferenze con la condotta idrica principale del centro abitato di Foggia.

Nel giugno 1981 i lavori sono stati sospesi per una crisi finanziaria dell'impresa appaltatrice che, avendo recentemente ottenuto dal tribunale di Lecce l'ammissione al concordato preventivo, riprenderà prossimamente l'attività per portare a termine, in tempi brevi, l'opera.

Si soggiunge che per l'ultimazione dei lavori è prevista una ulteriore spesa di circa 15 miliardi.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere ÷ premesso che il Consiglio Comunale di San Severo (Foggia) ha votato all'unanimità il seguente ordine del giorno che si trascrive: «Il Consiglio comunale di San Severo riunito nella seduta del 16-17 dicembre 1983, su sollecitazione delle Cantine cooperative di San Severo (Torretta Zamarra, Cooperativa agricola riforma fondiaria e Cantina sociale) che associano circa 4.000 produttori di vini comuni e a DOC; rilevato che nelle assemblee delle suddette cooperative è emersa la necessità di protestare contro la decisione della CEE relativa alla sospensione dei premi riservati al settore vitivinicolo, considerato che la decisione della Comunità ha ridotto notevolmente il volume di affari con l'intero e gli scambi con l'estero; e che ciò ha fatto precipitare la quotazione dei prezzi praticati per la distillazione preventiva; preso atto dello stato di disagio che pervade l'intero settore vitivinicolo, invita coll'unanimità delle forze politiche il Ministro dell'agricoltura e foreste perchè intervenga presso le sedi comunitarie competenti in modo che venga ripristinata la erogazione dei premi comunitari come previsto dai regolamenti CEE per i decorsi anni» — quali urgenti provvedimenti intenda adottare in considerazione delle esigenze e dei problemi sollevati dai rappresentanti della città di San Severo.

(4-02527)

RISPOSTA. — *Tale sospensione a cui si riferisce l'interrogante è stata poi prorogata, con regolamento CEE n. 2965/83 fino al 31 dicembre 1983.*

In proposito, è necessario sottolineare che questi provvedimenti, assunti per evitare il rischio dell'esaurimento dei fondi disponibili nel bilancio comunitario del 1983, hanno rivestito un carattere di provvisorietà, appunto per superare le difficoltà di ordine finanziario in cui la comunità si è venuta a trovare.

Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, premesso che i vini a denominazione di origine controllata garantita in base alla normativa comunitaria, non godono di al-

cuna sovvenzione, si precisa che i predetti provvedimenti comunitari hanno inciso esclusivamente sul termine di pagamento degli anticipi sugli aiuti a favore dei distillatori nell'ambito delle misure concernenti la distillazione preventiva di cui al regolamento CEE n. 2373 del 1983 e quella di buon fine di cui al regolamento CEE n. 2540 del 1983, determinando nei distillatori una certa perplessità e riluttanza a stipulare nuovi contratti di distillazione. In conseguenza di ciò, i produttori si sarebbero visti costretti a svendere il proprio vino sul mercato. L'equilibrio già precario del mercato del vino aveva cominciato a risentire in modo sensibile di questa situazione, tant'è che le questioni dei vini — non appena diffuse la notizia della decisione comunitaria — avevano iniziato una tendenza al ribasso.

Tale situazione è stata rappresentata dall'Italia alla Commissione CEE, la quale, al fine di riportare un clima di fiducia negli ambienti del settore e di non compromettere il buon esito delle distillazioni già decise, ha modificato, con apposito regolamento, le disposizioni contenute nei regolamenti applicativi della distillazione preventiva e di buon fine relativamente:

a) *al pagamento del prezzo minimo di cessione del vino da parte del distillatore al produttore;*

b) *al pagamento anticipato del premio al distillatore da parte dell'organismo di intervento.*

In particolare, per quanto riguarda il pagamento del prezzo minimo dovuto dal distillatore al produttore, è stato disposto che, in via derogatoria, i contraenti potessero convenire, per i contratti per i quali la domanda di anticipo, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2179 del 1983 era stata presentata tra il 12 ottobre ed il 31 dicembre 1983, che il prezzo minimo fosse pagato dal distillatore al produttore entro un periodo fino a 4 mesi dal giorno dell'entrata in distilleria di ogni partita di vino.

Per quanto concerne, invece, il pagamento anticipato del premio al distillatore da

parte dell'organismo di intervento, la disposizione riguardante le due distillazioni sopraccitate è stata modificata nel senso che il termine per effettuare il pagamento stesso fosse di quattro mesi, anzichè di tre, per i contratti conclusi durante il periodo 12 ottobre - 31 dicembre 1983.

A seguito di chiarimenti forniti dalla commissione su espressa richiesta italiana, la dizione «non si dà seguito alle domande», che appare nel secondo regolamento orizzontale, è stata intesa in modo da consentire all'Aima, durante il periodo della sospensiva, la ricezione e la istruttoria delle domande eventualmente presentate, anche se, nel periodo stesso, l'organismo di intervento non ha potuto procedere al pagamento anticipato di aiuti.

Tale interpretazione, diffusa tempestivamente da questo Ministero negli ambienti economici interessati, è valsa a rasserenare sia i produttori vinicoli che i distillatori, con ripercussione positive non solo sull'equilibrio del mercato del vino, ma anche sul livello delle quotazioni.

Pertanto, non sembra che i provvedimenti di sospensiva delle suddette anticipazioni abbiano determinato penalizzazioni a carico degli operatori del settore vitivinicolo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

ALOI, RALLO E POLI BORTONE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per consocere i motivi per cui i laureati in psicologia presso una delle due facoltà (Roam e Padova) esistenti in Italia non possono fruire degli stessi diritti di cui si avvalgono i docenti che, pur avendo spesso una laurea non specifica, hanno frequentato dei corsi di specializzazione.

Per sapere, altresì:

se non ritenga che siffatta disparità di trattamento non tenga presente il fatto che un serio e qualificato corso di studi, quale quello di psicologia, incentrato soprattutto su discipline psicologiche e tra

l'altro di durata quadriennale, non possa non essere perequato a tutti gli effetti, ed in particolare soprattutto in relazione alla nomina ed ai trasferimenti sui «posti di sostegno», a quelle derivante dalla partecipazione ad un corso di specializzazione in psicologia;

se non ritenda di dover operare per eliminare la detta discriminazione consentendo così il riconoscimento di un diritto ai laureati in psicologia, alcuni dei quali hanno tra l'altro prestato, per periodi più o meno lunghi, servizio di consulenza all'interno di *equipes* socio-psicopedagogiche in iniziative ed attività patrocinate dal Ministero della pubblica istruzione. (4-01779)

RISPOSTA. — In conformità di quanto previsto dagli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977 n. 517 e dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1982 n. 270, i posti per attività di sostegno debbono essere ricoperti da docenti muniti di apposito titolo di specializzazione, conseguito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970 e dall'articolo 14 dell'anzidetta legge n. 270.

Quanto al merito della questione, si osserva che i programmi dei corsi biennali finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione — approvati con il decreto ministeriale del 3 giugno 1977 — oltre a prevedere, nell'area informativa, discipline che rientrano certamente nei corsi universitari preordinati al rilascio della laurea in psicologia, prescrivano però, tassativamente, nell'area formativa, ben 350 ore (pari ad oltre il cinquanta per cento della durata dei corsi) di attività di specifico tirocinio guidato ed attività seminariale ad esso collegata.

L'area formativa, per altro, caratterizza i corsi al punto tale che il citato decreto ministeriale del 1977 prevede tre distinti titoli di specializzazione e, precisamente, per minorati della vista, dell'udito e per psicofisici, non equivalenti tra loro, tanto che, dopo il conseguimento di un titolo, è indispensabile la frequenza di un secondo corso per ottenere un altro titolo.

Per quanto concerne, in particolare, le scuole medie, si deve inoltre far presente che i laureati in psicologia non possono aspirare alla nomina su posti di sostegno, in quanto tale laurea non è compresa tra i titoli di studio validi per l'ammissione alle classi di concorso per l'insegnamento nelle stesse scuole.

La normativa vigente, infatti, prevede che i posti in questione siano assegnati, per trasferimento o utilizzazione, a personale docente di ruolo od incaricato, in servizio nella scuola media, e per supplenza ad aspiranti docenti, forniti di specializzazione ed in possesso di titoli di studio validi per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado.

In presenza, pertanto, delle vigenti disposizioni, non sussistono i presupposti per considerare la laurea in psicologia titolo equipollente a quello di specializzazione.

Ove, si dovesse, tuttavia, pervenire ad una modifica della attuale normativa ed alla revisione della struttura e dei contenuti dei summenzionati corsi biennali, questo Ministero non mancherà di prendere in considerazione anche la proposta dell'interrogante, che dovrà essere, in ogni caso, vagliata alla luce della finalizzazione professionale propria dei corsi di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che presso il provveditorato agli studi di Cosenza il corso per commissari nelle scuole non statali è stato gestito, in termini discutibili, dal vice provveditore vicario, dottor Pasquale De Rose, il quale, nella scelta dei docenti partecipanti, ha seguito criteri non accettabili per cui al corso sono stati ammessi dei docenti non aventi titolo, venendosi così a ridurre notevolmente il numero dei docenti aspiranti a svolgere il compito di commissari, cosa che è stata determinata da motivi di ordine clientelare con la conseguenza di intuibile incidenza

negativa sul buon funzionamento delle scuole in questione.

Per sapere, infine, se non ritenga di dovere intervenire per accertare in tutta la sua realtà, la suesposta questione, adottando degli adeguati provvedimenti, idonei a porre fine ad una situazione di disfunzione e di clientelismo esistente all'interno del provveditorato di Cosenza. (4-02546)

RISPOSTA. — *Questo Ministero, nell'istituire in ogni provincia corsi di formazione per commissari governativi nelle scuole non statali, destinati ai presidi ed ai docenti di ruolo in servizio, ha demandato, con circolare del 29 ottobre 1983 n. 7920 ai singoli provveditorati agli studi i criteri per la gestione del corso suggerendo soltanto l'opportunità (dettata da ragioni di contenimento della spesa, che almeno la metà dei n. 50 partecipanti, previsti per ogni corso fossero residenti nel capoluogo.*

Presso il provveditorato agli Studi di Cosenza, essendo state presentate n. 132 domande di adesione da parte di presidi e docenti di quella provincia si è resa necessaria una rigida selezione che è stata operata da quell'ufficio scolastico con criteri di obiettività e nell'esercizio di una facoltà discrezionale che non può aver determinato alcuna lezione di interessi e tanto meno di diritti soggettivi.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ALOI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui il signor Perro-ne Francesco Giuseppe, di Agostino (nato a Mileto — Catanzaro — il 3 novembre 1915), titolare di una pensione di guerra (VIII categoria, libretto n. 7743056) sin dal 9 ottobre 1968, avendo chiesto di essere sottoposto a visita collegiale a seguito di aggravamento della malattia, cosa che è avvenuta l'8 novembre 1976 presso il collegio medico-legale di Roma, non ha ad oggi ottenuto alcuna risposta in ordine all'esito della detta visita per cui la pensione non ha subito alcuna variazione.

Per sapere se non ritenga di dovere assumere iniziative affinché venga definita la pratica in questione dando comunicazione in merito all'interessato. (4-02551)

RISPOSTA. — *Al signor Francesco Giuseppe Perrone, con decreto ministeriale del 9 ottobre 1968 n. 3294234 è stata concessa pensione di ottava categoria.*

Con successivo decreto ministeriale del 19 luglio 1971, n. 2473264 è stato negato diritto a più favorevole trattamento pensionistico in quanto, sottoposto il signor Perrone ai prescritti accertamenti sanitari il 14 settembre 1970 presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Catanzaro, non è stato riscontrato alcun aggravamento dell'infermità.

Contro quest'ultimo provvedimento, l'interessato ha presentato ricorso giurisdizionale n. 834478, tuttora pendente presso la Corte dei conti.

Relativamente alla visita cui è stato sottoposto il signor Perrone presso il collegio medico-legale l'8 novembre 1976, si precisa che la stessa è stata disposta dalla Procura generale della Corte dei conti per la definizione di altro ricorso giurisdizionale n. 044674 presentato, dal predetto invalido, contro il decreto ministeriale del 1° settembre 1962 emesso dal Ministero della difesa — Direzione generale delle pensioni, divisione sesta, sezione prima.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) se è legittimo il comportamento del provveditore agli studi di Catanzaro e del sovrintendente scolastico regionale per la Calabria che, senza alcuna richiesta, nominato commissari di vigilanza per i concorsi in atto nella scuola, i docenti in servizio nelle sedi d'esami, e se, in tal caso, è possibile sapere quale legge o disposizione lo permette;

2) se è corretto non rispondere alla domanda rivolta dai docenti della scuola media «G. Pascoli» di Catanzaro al provveditore agli studi e al sovrintendente scolastico regionale, in data 29 ottobre 1983, per sapere se, con la nomina conferita senza alcuna domanda, l'amministrazione intende impartire un ordine di servizio perentorio o se, invece, l'accettazione è rimessa alla liberalità degli interessati;

3) se è legittima la restituzione della richiesta di liquidazione delle spettanze ai commissari di vigilanza della scuola media «G. Pascoli», da parte del provveditore agli studi, adducendo semplicemente che «Il Superiore Ministero — Direzione generale del personale — con nota n. 4053 dell'11 marzo 1983, ha precisato che i compensi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, spettano ai soli componenti della commissione giudicatrice»;

4) se ritiene, infine, d'intervenire per la liquidazione delle spettanze sopra citate che competono ai commissari di vigilanza, propria per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 1956 menzionato nella nota provveditorale, evitando così violazioni di leggi, sperequazioni tra commissari ed un conseguente prevedibile contenzioso. (4-02623)

RISPOSTA. — *Il provveditore agli studi di Catanzaro ed il sovrintendente scolastico regionale per la Calabria, in occasione dello svolgimento dei concorsi ordinari a cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria, hanno provveduto in ottemperanza alle disposizioni impartite da questo Ministero con telex del 22 novembre 1983 n. 6774 a nominare commissari di vigilanza i docenti in servizio nelle scuole sedi d'esame, soltanto per quelle prove scritte che presentavano un elevato numero di candidati.*

Infatti, per l'espletamento dei predetti compiti questa amministrazione ricorre normalmente al personale amministrativo e non docente in servizio presso gli uffici centrali e periferici.

Si osserva, comunque, che l'impiego degli insegnanti nei comitati di vigilanza du-

rante lo svolgimento delle procedure concorsuali, per il reclutamento del personale docente è da ritenere legittimo ai sensi del combinato disposto dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417 e dell'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686.

Peraltro, affinché il servizio reso nella circostanza dai docenti fosse il più possibile coincidente con l'orario di insegnamento sono stati predisposti due turni di assistenza.

Si fa presente, infine, che nessun compenso è dovuto ai suddetti docenti per l'opera svolta quali commissari di vigilanza; infatti le vigenti disposizioni, tra cui l'articolo 5 della legge 20 maggio 1982 n. 270 prevedono compensi soltanto per i componenti le commissioni d'esame.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ALOI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se è a conoscenza del vivo malcontento esistente fra il personale soprannumero della provincia di Cosenza per gli arbitrari spostamenti disposti da una scuola all'altra dal dirigente della istruzione secondaria del provveditorato dal momento che alcuni insegnanti in soprannumero, dopo essere stati assegnati alle scuole «pilota» della provincia stessa, sono stati pretestuosamente spostati ad altre scuole del capoluogo e dei dintorni determinandosi così una affluenza persino di venti insegnanti senza cattedra nella stessa sede.

Per sapere, infine, se non ritenga che tale assurda situazione venga a depauperare le scuole periferiche provocando anche nomine per supplenze ed impedendo l'organizzazione delle attività integrative enunciate dall'articolo 6 della O.M. 10 novembre 1983. (4-02798)

RISPOSTA. — Il competente provveditore agli studi ha fatto presente che, per l'utilizzazione a livello distrettuale dei 428 docenti

interessati, quell'ufficio scolastico, in applicazione dell'ordinanza ministeriale del 30 luglio 1983, ha elaborato un piano operativo, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di categoria, che individua nell'ambito di ciascun distretto una o più scuole medie, destinate a gestire il personale in questione.

Premesso, altresì, che le operazioni di utilizzazione sono state effettuate in base alle graduatorie compilate in applicazione della suindicata ordinanza, lo stesso provveditore agli studi ha precisato che il numero dei docenti assegnati ad ogni distretto è stato determinato tenendo conto della popolazione scolastica, del numero di scuole ed istituti esistenti nel distretto e delle cattedre funzionanti, in modo che fosse evitato il conferimento di supplenze temporanee e fosse assicurata, nei limiti del possibile, l'utilizzazione nei distretti di residenza al 95 per cento degli interessati.

Successivamente alle operazioni di cui sopra, alcuni dei docenti in parola, adducendo fondate e sopravvenute esigenze, hanno presentato istanza per ottenere una diversa utilizzazione. Numero dieci di tali istanze sono state ritenute meritevoli di considerazione e di accoglimento, in ragione soprattutto del fatto che gli interessati erano stati assegnati ad una sede alquanto distante dal comune di residenza; i conseguenti spostamenti di sede sono stati, pertanto, effettuati dall'ufficio scolastico provinciale con decreto provveditoriale del 19 novembre 1983 n. 21295.

Il responsabile dello stesso ufficio scolastico ha, infine, precisato che i cambiamenti di sede disposti nei confronti di tutti gli altri docenti delle scuole secondarie di primo e seconda grado, sono determinati a seguito di decisioni di ricorso o di rettifiche di ufficio.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ANDÒ. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere se è a conoscenza della situazione di disagio in cui versano i percettori italiani di pensioni erogate dagli Stati

Uniti (Social Security), a seguito della nuova legge 20 aprile 1983, n. 98, articolo 21, che ha disposto a titolo di tassa la trattenuta del 15 per cento della somma corrisposta con decorrenza gennaio 1984.

Codesta legge, pertanto, opera di un diverso trattamento: infatti concede ai cittadini e residenti in Egitto, Malta, Giappone, Romania e Gran Bretagna l'esenzione sulla base di trattati internazionali; per i cittadini e residenti americani dispone che verrà trattenuto il 15 per cento sole se siano percettori di altri redditi per un certo ammontare; per gli altri percettori non rientranti nelle due categorie scatterà la trattenuta automatica del 15 per cento.

Per sapere, quindi, quali, quali provvedimenti si intendano assumere per ovviare a questa grave discriminazione economica, nei riguardi dei nostri connazionali, costretti a lavorare all'estero.

(4-03523)

RISPOSTA. — *Il Ministero degli esteri, appena venuto a conoscenza della nuova normativa in questione, ha svolto i debiti passi presso la controparte statunitense ed ha intrapreso un'azione negoziale che ha portato alla modifica di alcune clausole della convenzione sulla doppia imposizione dei redditi.*

Tale convenzione è stata recentemente firmata e con la sua entra in vigore l'inconveniente citato verrà superato. La convenzione prevede infatti il diritto esclusivo di tassazione da parte del paese di residenza del beneficiario della pensione e pertanto la completa rinuncia da parte statunitense all'applicazione della trattenuta in questione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FIORET.

BERNARDI GUIDO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per SAPERE — premesso:

che fin dal 1975 con la legge n. 707 si faceva obbligo alle automobili di usare targhe retroriflettenti per una maggiore sicurezza nella circolazione;

che ad oggi la predette legge non ha ancora trovato applicazione perchè l'Istituto poligrafico dello Stato, nonostante varie sollecitazioni non ha ancora dato inizio alla produzione di dette targhe;

che la circolazione dal 1975 ad oggi è notevolmente aumentata e che pertanto sembra all'interrogante incomprensibile il ritardo ed ormai indilazionabile lo adempimento legislativo —

quando l'Istituto poligrafico dello Stato si deciderà a produrre e mettere in distribuzione targhe retroriflettenti di cui alla predetta legge.

(4-02874)

RISPOSTA. — *Le caratteristiche delle caratteristiche delle targhe automobilistiche retroriflettenti, istituite con la legge n. 707 del 1975, sono state fissate con decreto ministeriale 25 giugno 1977 e successivamente modificate con i decreti ministeriali del 29 gennaio 1982 e dell'11 novembre 1982.*

Solo dopo tale data è stato possibile per l'Istituto poligrafico e la Zecca dello Stato, incaricati della produzione delle targhe, provvedere alla definitiva messa a punto dei relativi impianti.

Si assicura pertanto l'interrogante che, a meno di ulteriori modifiche, la produzione industriale delle targhe in questione avrà inizio nel prossimo mese di maggio e le nuove targhe potranno essere disponibili nel mese di settembre dell'anno 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO: GORIA.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, MUSCARDINI PALLI E BAGHINO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere — premesso che, nella gravissima crisi che attraversa l'«Azienda Italia», continua l'allegria gestione e lo sperpero del pubblico denaro — quale sia il numero dei partecipanti alla conferenza mondiale per l'energia che si tiene a Nuova Delhi, inviati come propria rappresentanza dall'AEM di To-

rino o da altre aziende municipalizzate e se la partecipazione sia da considerarsi opportuna e legittima.

Per sapere, inoltre, se consiglieri AEM partecipano alla suddetta conferenza come rappresentanti della Federelettrica e quanti, da altre aziende municipalizzate, attraverso la competente federazione nazionale.

Per sapere, infine, se ritiene legittimo che contributi finanziari provenienti dal comune di Torino vengano utilizzati dalle federazioni nazionali senza controllo alcuno da parte degli enti eroganti o dal Ministero competente e questo anche alla luce dell'ultima sentenza della Corte dei conti in materia. (4-01069)

RISPOSTA. — *Come nelle precedenti edizioni, alla Conferenza mondiale sull'energia svoltasi a Nuova Delhi ha partecipato una delegazione della AEM (Azienda elettrica municipale) di Torino, composta dal direttore e da due consiglieri.*

*Altri due consiglieri della AEM sono intervenuti in veste di delegati della Federelettrica, che è stata, inoltre, rappresentata dal presidente e da due esponenti delle aziende municipalizzate di Brescia e di Ter-
ni.*

In merito alle perplessità sulla legittimità dell'impiego di pubblico denaro per finanziare le spese di partecipazione di organismi associativi a convegni e manifestazioni del genere, si rileva che il sindacato di legittimità sugli atti degli enti locali viene istituzionalmente svolto dai comitati regionali di controllo, che esercitano anche controlli di merito nelle riforme e nei limiti indicati dall'articolo 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Tuttavia, la possibilità — prevista dall'articolo 130 della Costituzione — di esercitare quest'ultimo tipo di controllo esclusivamente nella forma di richiesta di riesame e l'intervenuta abolizione della distinzione tra spese obbligatorie e facoltative non consentono di impedire o di limitare spese non giustificate da precise norme di legge o, comunque, non manifestamente conformi ai fini istituzionali degli enti. Pertanto, un controllo sul ponderato impiego delle risorse finanziarie da parte delle am-

ministrazioni locali deve ritenersi, in ultima analisi, affidata ai cittadini elettori, chiamati periodicamente ad esprimere un giudizio politico in sede di rinnovazione delle amministrazioni stesse.

Si soggiunge che l'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 51, ha stabilito l'obbligo per gli enti locali con popolazione superiore a 8 mila abitanti di trasmettere alla Corte dei conti i consuntivi, le relazioni dei revisori e ogni altro documento utile, al fine di consentire alla stessa Corte di riferire al Parlamento i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti.

Il Ministro dell'interno: SCÀLFARO.

CACCIA, FINCATO GRIGOLETTO, PERUGINI E CIOCIA. — *Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero. — Per sapere:*

quali passi e quali azioni concrete abbiano intrapreso le autorità consolari, di ambasciata e gli stessi Ministeri presso le corrispettive autorità del Regno di Arabia Saudita a fronte della disperata situazione del geometra italiano Giuseppe Russo, tenuto in ostaggio in quel paese a causa di inadempienze della ditta IUE appartenente alla società Scarozza;

se i Ministeri, ed i Ministri in prima persona, conoscano le drammatiche condizioni psicofisiche del Russo che, dal mese di dicembre ha denunciato la situazione di abbandono in cui è stato lasciato da chi aveva stipulato un contratto e non l'ha poi rispettato;

se i Ministeri non si possano porre come lementi di mediazione tra lo sponsor dell'Arabia Saudita e la ditta Scarozza cooperando con immediatezza per salvare la vita di Giuseppe Russo, sofferente di anoressia e con un solo mese di vita;

se si è verificato da parte delle nostre autorità il rispetto delle corrette regole dei

rapporti commerciali internazionali da parte delle aziende interessate al fine di non diffondere una cattiva immagine dell'imprenditorialità italiana. (4-03209)

RISPOSTA. — *Il signor Giuseppe Russo è stato inviato in Arabia Saudita nell'ottobre del 1982 per conto della società International united enterprises società a responsabilità limitata di Roma.*

Dopo un periodo di congedo in Italia, il connazionale è rientrato in Arabia Saudita nel marzo del 1983 per continuare a curare gli interessi della società italiana, da tale momento, è rimasto coinvolto nella vertenza apertasi tra la International united enterprises e la ditta saudita Al Hassoun est di Riad.

Quest'ultima aveva dato un subappalto alla società italiana la costruzione di tre edifici scolastici commissionati dal locale ministero dell'istruzione. Tuttavia, le difficoltà incontrate dalla International united enterprises nell'esecuzione dei lavori, avrebbero indotto la ditta saudita a contemplare essa stessa le opere ed a richiedere alla società italiana il pagamento di una somma cospicua a titolo di risarcimento del danno.

Le pendenze tra quest'ultima e la ditta saudita sono al momento oggetto di un procedimento aperto presso la Corte delle controversie commerciali del ministero del commercio saudita. La prima udienza del procedimento, già fissata per il 20 febbraio 1984, è stata rinviata al 23 maggio 1984, in quanto è stato ritenuto necessario procedere ad un supplemento di istruttoria.

L'ambasciata d'Italia a Gedda si è occupata sin dal dicembre 1983 della questione del signor Russo. Infatti in quel periodo la ditta saudita Al Hassoun est e successivamente lo stesso connazionale si sono rivolti alla nostra rappresentanza per illustrare il difficile stato dei rapporti intrattenuti con la società italiana.

Il signor Russo ha, in questo contesto, lamentato nei confronti della International United enterprises la mancata assistenza finanziaria ed i danni morali e materiali subiti a seguito del suo forzato trattenimento nel paese.

Sulla base di tali premesse, l'ambasciata d'Italia in Gedda si è prontamente attivata intervenendo presso le autorità saudite per chiarire la posizione del connazionale e sollecitare la concessione del visto di uscita.

Nel portare avanti l'azione in favore del Russo, l'ambasciata ha sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta saudita, il connazionale non poteva essere considerato rappresentante della società italiana e, di conseguenza, non poteva essere chiamato a rispondere dell'operato della International united enterprises in Arabia Saudita

Questo Ministero, oltre ad orientare gli interventi dell'ambasciata, ha svolto l'opportuna opera di persuasione presso la direzione della società italiana a Roma, richiamandola alle sue responsabilità nei confronti del suo dipendente bloccato in Arabia Saudita. È stato in particolare sottolineato lo stato precario di salute del signor Russo (affetto da una forma alquanto grave di anoressia) e la società è stata pertanto invitata a prendere le necessarie iniziative per alleviare le condizioni dell'interessato ed accelerarne il ritorno in patria.

A seguito di tali interventi, in gennaio la società italiana ha inviato un emissario in Arabia Saudita per definire la questione dei pagamenti arretrati dell'alloggio, delle retribuzioni del signor Russo e per riprendere contatto con la ditta Al Hassoun est in vista di raggiungere un compromesso.

La società ha, poi, inviato un suo rappresentante a Raid all'udienza fissata il 20 febbraio 1984 presso la Corte islamica del ministero del commercio saudita, udienza, che, come dianzi precisato, è stata rinviata al 23 maggio 1984.

Anche se l'arrivo in Arabia Saudita dei due rappresentanti della International united enterprises ha contribuito a migliorare le condizioni di disagio materiale e psicologico del signor Russo, il suo stato di salute si è andato successivamente aggravando, soprattutto a seguito delle difficoltà ancora fraposte dalle competenti autorità saudite al suo rientro in Italia.

In aggiunta ai numerosi passi svolti presso le autorità di Raid e agli interventi fatti da questo Ministero presso l'ambascia-

ta a Gedda, su precise istruzioni del ministro, si è ultimamente recato in Raid per rappresentare nuovamente al ministero del commercio e al governatore di quella città le ragioni che rendevano impellente il rientro del connazionale in patria e per richiedere ogni loro efficace intervento a tal fine.

Durante la sua presenza a Raid, l'ambasciatore ha reso più volte visita al signor Russo per accertarsi personalmente delle condizioni di salute e della adeguatezza delle cure a lui prestate.

Il Ministero degli esteri ha inoltre rivolto ai responsabili della IUE ulteriori pressanti richieste di promuovere prontamente le concrete iniziative che, stanti le indicazioni fornite da parte saudita, fossero in grado di sbloccare la situazione del signor Russo.

I rappresentanti della società, interessati da questo Ministero, si sono recati a più riprese, e da ultimo nei giorni scorsi, in Arabia Saudita per concordare con la controparte la soluzione atta a sbloccare la vicenda del connazionale.

A seguito dell'azione in suo favore intrapresa a vari livelli, il geometra Russo ha pertanto potuto ottenere il visto di uscita dall'Arabia Saudita ed è rientrato in Italia il 17 aprile 1984, accompagnato da un medico che il Ministero degli esteri aveva appositamente inviato a Riad per assistere il connazionale durante il viaggio.

È infine da osservare che — allo stato attuale — non esistono purtroppo strumenti legislativi e amministrativi atti a controllare direttamente e con efficacia il rispetto delle regole commerciali internazionali da parte dei nostri imprenditori che operano all'estero. In questo campo, quindi, può essere svolta solo un'azione di indirizzo e — una volta che siano sorti contenziosi di varia natura — di pressione e/o persuasione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: CORTI.

CANNELONGA. — Al Ministro della agricoltura e delle foreste. — Per sapere — premesso che:

la CEE ha deciso di sospendere i premi riservati al settore vitivinicolo;

tale decisione riduce notevolmente il volume d'affari interni e gli scambi con l'estero e aggiunge altre difficoltà al settore;

ciò ha fatto già precipitare la quotazione dei prezzi praticati per la distillazione preventivata;

tali disagi sono particolarmente acuti nella zona di San Severo (Foggia) il cui consiglio comunale, nella seduta del 16-17 dicembre ÷ su sollecitazione di varie cantine sociali che associano circa 4.000 produttori di vini comuni e DOC ÷ ha approvato all'unanimità un ordine del giorno indirizzato al Ministero dell'agricoltura e foreste ÷:

se risponde a verità che tale sospensione è conseguenza del fatto che il Governo italiano ha omesso di finanziare la quota parte di sua competenza per poter usufruire dell'intervento CEE;

quali interventi concreti intenda adottare affinché la viticoltura foggiana e meridionale non sia ulteriormente penalizzata nell'ambito dei provvedimenti CEE.

(4-02553)

RISPOSTA. — L'interrogante si riferisce al Regolamento CEE n. 2847 del 1983 dell'11 ottobre 1983, con il quale la commissione CEE ha sospeso fino al 23 ottobre 1983, la concessione di anticipi sulle restituzioni all'esportazione e sugli aiuti per alcuni prodotti agricoli, sia continentali che mediterranei, tra cui il vino.

Come è noto, tale sospensione è stata poi prorogata, con regolamento CEE n. 2965 del 1983, fino al 31 dicembre 1983.

In proposito, è necessario sottolineare che questi provvedimenti, assunti per evitare il rischio dell'esaurimento dei fondi disponibili nel bilancio comunitario del 1983, hanno rivestito un carattere di provvisorietà, appunto per superare le difficoltà di ordine finanziario in cui la Comunità si è venuta a trovare.

Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, premesso che i vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di ori-

gine controllata garantita, in base alla normativa comunitaria, non godono di alcuna sovvenzione, si precisa che i predetti provvedimenti comunitari hanno inciso esclusivamente sul termine di pagamenti degli anticipi sugli aiuti a favore dei distillatori nell'ambito delle misure concernenti la distillazione preventiva di cui al regolamento CEE numero 2373 del 1983 e quella di buon fine di cui al regolamento CEE n. 2540 del 1983, determinando nei distillatori una certa riluttanza a stipulare nuovi contratti di distillazione. In conseguenza di ciò, i produttori si sarebbero visti costretti a svendere il proprio vino sul mercato. L'equilibrio già precario del mercato del vino aveva cominciato a risentire in modo sensibile di questa situazione, tant'è che le quotazioni dei vini ÷ non appena diffusasi la notizia della decisione comunitaria ÷ avevano iniziato una tendenza al ribasso.

Tale situazione è stata rappresentata dall'Italia alla commissione CEE, la quale, al fine di riportare un clima di fiducia negli ambienti del settore e di non compromettere il buon esito delle distillazioni già decise, ha modificato, con apposito regolamento, le disposizioni contenute nei regolamenti applicativi della distillazione preventiva e di buon fine relativamente:

a) al pagamento del prezzo minimo di cessione del vino da parte del distillatore al produttore;

b) al pagamento anticipato del premio al distillatore da parte dell'organismo di intervento.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento del prezzo minimo dovuto dal distillatore al produttore, è stato disposto che, in via derogatoria, i contraenti potessero convenire, per i contratti per i quali la domanda di anticipo, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2179 del 1983, era stata presentata tra il 12 ottobre ed il 31 dicembre 1983, che il prezzo minimo fosse pagato dal distillatore al produttore entro un periodo fino a quattro mesi dal giorno dell'entrata in distilleria di ogni partita di vino.

Per quanto concerne, invece, il pagamento anticipato del premio al distillatore da parte dell'organismo di intervento, la disposizione riguardante le due distillazioni sopracitate è stata modificata nel senso che il termine per effettuare il pagamento stesso fosse di quattro mesi, anziché di tre, per i contratti conclusi durante il periodo 12 ottobre - 31 dicembre 1983.

A seguito di chiarimenti forniti dalla Commissione su espressa richiesta italiana, la dizione; «non si dà seguito alle domande», che appare nel secondo regolamento orizzontale, è stata intesa in modo da consentire all'AIMA, durante il periodo della sospensiva, la ricezione e la istruttoria delle domande eventualmente presentate, anche se, nel periodo stesso, l'organismo di intervento non ha potuto procedere al pagamento anticipato degli aiuti.

Tale interpretazione, diffusa tempestivamente da questo Ministero negli ambienti economici interessati, è valsa a rassegnare sia i produttori vinicoli che i distillatori, con ripercussioni positive non solo sull'equilibrio del mercato del vino, ma anche sul livello delle quotazioni.

Pertanto, non sembra che i provvedimenti di sospensiva delle suddette anticipazioni abbiano determinato apprezzabili penalizzazioni a carico degli operatori del settore vitinicolo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

CASTEGNETTI E ERMELLI CUPELLI.

— Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere l'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nel rinnovo contrattuale del personale della scuola in materia di miglioramenti economici, in riferimento al personale che ha lasciato il servizio nel 1982, dal momento che il contratto stesso ha decorrenza giuridica a partire dal 1° gennaio 1982 e decorrenza, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1983. (4-01789)

RISPOSTA. — Il trattamento di quiescenza, in conformità di quanto previsto dall'artico-

lo 43 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, va liquidato sulla base dell'ultimo stipendio integralmente percepito.

Ciò premesso e considerato che le norme annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 25 giugno 1983, realtivate all'accordo contrattuale di cui è cenno nell'interrogazione, fissano al 1° gennaio 1983 la data di decorrenza economica dei benefici ivi previsti, ne discende che, in mancanza di espressa previsione normativa, il personale della scuola cessato da servizio tra il 1° gennaio 1982 e il 1° gennaio 1983 resta in concreto escluso dall'attribuzione dei miglioramenti economici introduttivi dal nuovo contratto.

La questione potrà essere, ad ogni modo, affrontata in sede di perequazione ed omogeneizzazione del trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell'intero comparto del pubblico impiego.

Sulla materia, che, com'è noto, costituisce riserva di legge, il Governo si è impegnato, a completamento del contratto per il triennio in corso, ad adottare opportune iniziative.

A tale proposito questo Ministero ha già interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento per la funzione pubblica — e il ministero del tesoro per la costituzione di una commissione tecnica che dovrebbe formulare concrete proposte, da tradurre in appositi provvedimenti legislativi.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

CASTAGNETTI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere:

quali sono i criteri adottati per il conferimento dell'incarico di direttore dei conservatori;

con quali criteri viene composta la commissione che accerta i titoli di idoneità degli aspiranti e se tutti gli aspiranti riconosciuti idonei vengono inseriti in un

elenco nazionale messo a disposizione del Ministero per le scelte di competenza.

(4-02376)

RISPOSTA. — I criteri per il conferimento degli incarichi di direzione nei conservatori di musica, per gli anni scolastici 1983-84 e 1984-85, sono contenuti nell'ordinanza ministeriale del 27 maggio 1983.

L'articolo 1 secondo comma — di tale ordinanza stabilisce che gli incarichi di durata biennale sono attribuiti, a domanda, dal ministro della pubblica istruzione ad insegnanti di discipline musicali dei conservatori di musica che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, almeno cinque anni di effettivo servizio.

L'ultimo comma del citato articolo 1 prevede, per altro, che, per il conferimento degli incarichi di cui sopra, il ministro può avvalersi di una commissione consultiva formata da tre membri da scegliersi tra docenti universitari, accademici di Santa Cecilia ed ispettori centrali per la musica del Ministero della pubblica istruzione.

Per le nomine relative al biennio 1983-84 e 1984-85, si è ritenuto, in applicazione dei principi fissati nella suindicata ordinanza, di nominare la commissione consultiva ivi prevista, chiamando a farne parte i maestri Roman, Vlad, Giorgio Combissa e Armando Renzi, tutti accademici di Santa Cecilia.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

CERQUETTI, CERCHI, COCCO, BIRARDI, MACIOTTA, ZANINI E MACIS. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

se corrisponde al vero che le percentuali di utilizzazione della Air Weapon Training Installation di Decimomannu sono le seguenti: Germania Occidentale 49 per cento; Gran Bretagna 20 per cento; Italia 16 per cento; USA 15 per cento;

quale è stata ed è oggi la ripartizione percentuale degli oneri per tale installazio-

ne tra i paesi membri e quali ne è il costo totale;

quali sono le compensazioni nazionali e regionali per l'appartenenza all'AWTI, eventualmente dovute da Repubblica federale tedesca, Gran Bretagna e USA in aggiunta alla quota parte dei costi

(4-02482)

RISPOSTA. — *Le percentuali di utilizzazione della Air Weapon training installation di Decimomannu sono quelle indicate dall'interrogante.*

Gli oneri finanziari per la gestione di tale installazione sono ripartiti tra i paesi nelle stesse percentuali di utilizzazione.

Il costo totale dell'installazione è preventivato per l'anno 1984 in circa 49,250 miliardi.

In armonia con la normativa NATO, non è previsto che gli stati utenti dell'AWTI erogino compensazioni, in aggiunta al pagamento della loro quota dei costi, a favore dello Stato ospitante.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

CODRIGNANI, BASSANINI, MASINA E GIOVANNINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — in relazione al caso di Giuseppe Russo, ostaggio da 10 mesi in Arabia Saudita per l'insolvenza dell'impresa di costruzioni IUE (International United Enterprise) del gruppo della ditta italiana Scarozza nei confronti della quale il governo di Riad chiede un risarcimento di 2 miliardi, e alla situazione di abbandono in cui il geometra italiano versa —*

se sia vero che la rappresentanza italiana in loco non ha prestato il debito sostegno al Russo e che l'ambasciatore ha rifiutato di incontrarlo;

quali provvedimenti siano in corso per sollevare il Russo immediatamente dallo stato di prostrazione e disagio ed ottenerne il rilascio, e per far sì che al processo fissato dal tribunale saudita per il pros-

simo maggio l'impresa insolvente si presenti per assumere le sue responsabilità.

(4-03109)

RISPOSTA. — *Il signor Giuseppe Russo è stato inviato in Arabia Saudita nell'ottobre del 1982 per conto della società International united enterprises società a responsabilità limitata di Roma.*

Dopo un periodo di congedo in Italia, il connazionale è rientrato in Arabia Saudita nel marzo del 1983 per continuare a curare gli interessi della società italiana e, da tale momento, è rimasto coinvolto nella vertenza apertasi tra la International United enterprises e la ditta saudita Al Hassoun est di Riad.

Quest'ultima aveva dato in subappalto alla società italiana la costruzione di tre edifici scolastici commissionati dal locale ministero dell'istruzione. Tuttavia, le difficoltà incontrate dalla International united enterprise nell'esecuzione dei lavori avrebbero indotto la ditta saudita a completare essa stessa le opere ed a richiedere alla società italiana il pagamento di una somma cospicua a titolo di risarcimento del danno.

Le pendenze tra quest'ultima e la ditta saudita sono al momento oggetto di un procedimento aperto presso la Corte delle controversie commerciali del ministero del commercio saudita. La prima udienza del procedimento, già fissata per il 20 febbraio 1984, è stata rinviata al 23 maggio 1984, in quanto è stato ritenuto necessario procedere ad un supplemento di istruttoria.

L'ambasciata d'Italia a Gedda si è occupata sin dal dicembre 1983 della questione del signor Russo. Infatti, in quel periodo la ditta saudita Al Hassoun est e successivamente lo stesso connazionale, si sono rivolti alla nostra rappresentanza per illustrare il difficile stato dei rapporti intrattenuti con la società italiana.

Il signor Russo ha, in questo contesto, lamentato nei confronti della International united enterprises la mancata assistenza finanziaria ed i danni morali e materiali da lui subiti a seguito del suo forzato trattenimento nel paese.

Sulla base di tali premesse, l'ambasciata d'Italia in Gedda si è prontamente attivata intervenendo presso le autorità saudite per chiarire la posizione del connazionale e sollecitare la concessione del visto di uscita.

Nel portare avanti l'azione a favore del Russo, l'ambasciata ha sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta saudita, il connazionale non poteva essere considerato rappresentante della società italiana e, di conseguenza, non poteva essere chiamato a rispondere dell'operato della International united interprises in Arabia Saudita.

Questo Ministero, oltre a orientare gli interventi dell'ambasciata, ha svolto l'opportuna opera di persuasione presso la direzione della società italiana a Roma, richiamandola alle sue responsabilità nei confronti del suo dipendente bloccato in Arabia Saudita. È stato in particolare sottolineato lo stato precario di salute del signor Russo (affetto da una forma alquanto grave di anoressia) e la società è stata pertanto invitata a prendere le necessarie iniziative per alleviare le condizioni dell'interessato e accelerarne il ritorno in patria.

A seguito di tali interventi, in gennaio la società italiana ha inviato un emissario in Arabia Saudita per definire la questione dei pagamenti arretrati dell'alloggio, delle retribuzioni del signor Russo e per riprendere contatto con la ditta Al Hassoun est in vista di raggiungere un compromesso.

La società italiana ha, poi, inviato un suo rappresentante a Riad all'udienza fissata il 20 febbraio 1984 presso la Corte islamica del ministero del commercio saudita, udienza che come dianzi precisato, è stata rinviata al 23 maggio 1984.

Anche se l'arrivo in Arabia dei due rappresentanti della International united interprises ha contribuito a migliorare le condizioni di disagio materiale e psicologico del signor Russo, il suo stato di salute si è andato successivamente aggravando, soprattutto a seguito delle difficoltà ancora fraposte dalle competenti autorità saudite al suo rientro in Italia.

In aggiunta ai numerosi passi svolti presso le autorità di Riad e agli interventi fatti da questo Ministero presso l'ambascia-

ta saudita a Roma, il nostro ambasciatore a Gedda, su precese istruzioni del ministro, si è ultimamente recato in Riad per rappresentare nuovamente al ministero del commercio e al governatore di quella città le ragioni che rendevano impellente il rientro del connazionale in patria e per richiedere ogni loro efficace intervento a tal fine.

Durante la sua presenza a Riad, l'ambasciatore ha reso più volte visita al signor Russo per accertarsi personalmente delle sue condizioni di salute e della adeguatezza delle cure a lui prestate.

Il Ministero degli esteri ha inoltre rivolto ai responsabili della IUE ulteriori pressanti richieste di promuovere prontamente le concrete iniziative che, stanti le indicazioni fornite da parte saudita, fossero in grado di sbloccare la situazione del signor Russo.

I rappresentanti della società, interessati da questo Ministero, si sono recati a più riprese, e da ultimo nei giorni scorsi, in Arabia Saudita per concordare con la controparte la soluzione atta a sbollacare la vicenda connazionale.

A seguito dell'azione in suo favore intrapresa a vari livelli, il geometra Russo ha pertanto potuto ottenere il visto di uscita dall'Arabia Saudita ed è rientrato in Italia il 17 aprile 1984 accompagnato da un medico che il Ministero degli esteri aveva appositamente inviato a Riad per assistere il connazionale durante il viaggio.

È infine da osservare che — allo stato attuale — non esistono purtroppo strumenti legislativi e amministrativi atti a controllare direttamente e con efficacia il rispetto delle regole commerciali internazionali da parte dei nostri imprenditori che operano all'estero. In questo campo, quindi, può essere svolta un'azione di indirizzo e — una volta che siano sorti contenziosi di varia natura — di pressione e/o persuasione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: CORTI.

COLUCCI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere ÷ a distanza di oltre

due anni dalla richiesta avanzata dal Governo italiano a quello thailandese di aprire un solo consolato onorario in Thailandia — se il Ministero degli esteri thailandese abbia espresso il proprio gradimento a tale iniziativa.

Per sapere, altresì — nell'eventualità che ciò non sia avvenuto — se il Governo italiano non ritenga opportuno pretendere dalle competenti autorità thailandesi il rispetto della norma internazionale che stabilisce la «reciprocità» nei rapporti fra gli Stati sovrani e di revocare, nel caso di ulteriori manifestazioni dilatorie, l'*exequatur* ai ben cinque consoli onorari thailandesi in Italia. (4-03515)

RISPOSTA. — *Dopo una doverosa valutazione preliminare, nel novembre 1982 l'ambasciata d'Italia a Bangkok, su istruzioni di questo Ministero, chiese ufficialmente il consenso delle autorità thailandesi all'istituzione di un ufficio consolare di seconda categoria con sede in Phuket ed avente giurisdizione territoriale sulle seguenti regioni: Chumpon, Ranong, Surat Thani, Phan-nga, Nakhon Si thammarat, Puket, Krabi, Phatthalung, Trang, Satun, Songkhla, Pattani, Yala e Narathiwat.*

Da allora sino ad oggi la questione è stata costantemente seguita dalla nostra ambasciata in Bangkok, che ha mantenuto viva la sensibilizzazione thailandese al problema.

A seguito di tale azione, il Ministero degli esteri thailandese ha nei giorni scorsi notificato ufficialmente l'assenso governativo all'apertura dell'agenzia consolare in Phuket, risolvendo così definitivamente e positivamente il problema.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: CORTI.

CONTU. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che l'interrogante ha già rivolto domanda in merito — se è possibile sollecitare la pratica dell'invalido di guerra Lestini Giacomo nato a Conversano il 16 gennaio 1923, residente a Bari, Via Gentile 41/A.

La prima pratica porta il n. protocollo 9103562; la seconda in data 14 febbraio 1983 ha il n. 253334. (4-03135)

RISPOSTA. — *Va innanzitutto rammentato che la Cassa per la formazione della proprietà contadina provvede alla costituzione di imprese diretto-coltivatrici, mediante l'acquisto, sul libero mercato, di terreni idonei ed alla loro contemporanea rivendita a lavoratori manuali della terra.*

Ciò si attua sulla base dell'offerta di vendita da parte delle ditte proprietarie e della contestuale richiesta di intervento da parte dei coltivatori, singoli o associati, in cooperativa.

Ciò premesso, si precisa che l'attività dell'ente nella regione Sardegna ha avuto sostanzialmente inizio nel 1979-80, allorché, per interessamento dell'assessorato regionale all'agricoltura, vennero presi i primi contatti per una maggiore presenza dell'ente nella regione stessa, tanto che, nel successivo triennio 1980-82, sono pervenute 76 domande di intervento, per la compravendita di terreni per un totale di 4.371 ettari e per una spesa complessiva, calcolata in base al prezzo richiesto, di lire 9.492 milioni. Tali domande, alla data odierna, risultano tutte istruite e di esse n. 56, per ettari 3.434 e per lire 5.803 milioni, sono state finanziate per l'assegnazione ad altrettante famiglie contadine, mentre le restanti sono in fase di istruttoria legale.

Restano da istruire le domande pervenute nel 1983, che ammontano soltanto a n. 36, per ettari 1.512 e per lire 7.538 milioni. Tali richieste potranno essere poste in istruttoria nel corso dell'anno, previo ulteriore e consistente apporto di fondi all'ente da parte dello Stato, essendo l'attuale disponibilità finanziaria, per l'intero territorio nazionale, ridotta a lire 4.328 milioni per le operazioni proposte dalle singole famiglie contadine e di lire 12.213 milioni per le cooperative di conduzione.

Quanto al confronto con l'Emilia-Romagna, si fa presente che le richieste di intervento presentate da coltivatori di tale regione nello stesso triennio 1980-82 ammontano a n. 393, per ettari 6.836 e per lire 78.767 milioni.

Di tali richieste, alla data odierna, ne risultano definite o in corso di istruttoria n. 174 per ettari 2.661 e per lire 35.086 milioni, pari al 44 per cento circa del totale.

Nel 1983, da parte dei coltivatori della regione stessa, sono state presentate n. 238 domande, per ettari 3.876 e per lire 47.093 milioni, che restano anch'esse sospese, in attesa delle necessarie disponibilità finanziarie.

Le domande presentate nel 1983 nella regione Sardegna potranno essere istruite con precedenza rispetto a quelle che interessano terreni di pianura delle regioni centro-settentrionali, sempre che il consiglio di amministrazione della Cassa confermi i precedenti criteri di priorità e soprattutto che l'ente venga adeguatamente rifinanziato.

Per quel che concerne, infine, il differente grado di intervento finanziario della Cassa in rapporto alle superfici acquistate nelle due regioni, va precisato che esso deriva dalle diverse qualità di coltura, cui i terreni interessati sono investiti, prevalentemente pascolo nella regione Sardegna e prevalentemente frutteto o vigneto nella regione Emilia-Romagna.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

CORREALE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere:

se è vero che al dottor professor Eduardo Ieno, componente della commissione provinciale di Avellino, istituita ai sensi dell'art. 22 della legge n. 219 del 1981, designato nella funzione dal consiglio regionale della Campania, sia stato negato il permesso, limitatamente in media ad un giorno al mese, non sempre peraltro coincidente con il servizio scolastico, di partecipazione alle riunioni della commissione predetta;

se è vero, inoltre, che detto diniego del preside dell'istituto professionale per il commercio «Francesco De Sanctis» di Napoli sia scaturito da una disposizione assunta telefonicamente dal capo di gabinetto del provveditore agli studi di Napoli.

In caso affermativo l'interrogante chiede se si intendono impartire gli opportuni chiarimenti a che il provveditore agli studi ed il preside dell'Istituto diano citato ottemperino alle disposizioni dell'articolo 51, terzo comma, della Carta costituzionale ed in particolare a quelle contenute nella circolare emanata dalla Direzione generale dell'amministrazione civile in data 30 gennaio 1981, n. 15900 1/Bis5105B/1/2 che via analogica nel caso di specie va applicata, attesa la natura delle funzioni pubbliche elettive (a suffraggio indiretto), esercitate dal componente, nominato con decreto del Presidente della giunta regionale della Campania n. 13811 dell'11 settembre 1981, su designazione del consiglio regionale. Tanto anche in armonia con le norme attuative per i componenti i comitati di controllo sugli atti della regione, anch'essi designati dal consiglio regionale. (4-01250)

RISPOSTA. — Presso la segreteria dell'istituto professionale di stato per il commercio F. De Sanctis, non risulta alcun provvedimento ufficiale dal quale si rilevi che il Professor Eduardo Ieno faccia parte, quale componente, della commissione provinciale di Avellino, costituita — a norma dell'articolo 22 della legge regionale della Campania n. 219 del 14 maggio 1981 — con decreto del presidente della giunta regionale dell'11 settembre 1981 n. 138.

A prescindere da quanto sopra, si conviene, in effetti, che non sussistono dubbi sul diritto di chi sia chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al relativo adempimento, così come dispone in via diretta e precettiva l'articolo 51 della Costituzione; occorre, tuttavia, rilevare che il citato richiamo alle funzioni pubbliche elettive è da ritenere preclusivo di ogni possibile estensione del diritto in parola, oltre tale specifica ipotesi, nella quale non pare possano ricomprendersi le cariche il cui carattere elettivo appaia del tutto sfumato, in conformità dell'avviso al riguardo espresso dalla Presidenza del consiglio dei ministri, con circolare del 28 novembre 1983, n. 131/12442/7.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

CRUCIANELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nel circolo didattico di Soriano nel Cimino, nell'ambito del corso di aggiornamento degli insegnanti tenuto dal «comitato della salute» di Soriano, è stato deciso di sottoporre ad un *test* i bambini della scuola elementare sul loro stato psicomatrico;

tale decisione è stata senza richiedere il parere ed il consenso dei servizi socio-sanitari territoriali pubblici, come invece previsto dalla normativa vigente;

tale decisione è ancora più preoccupante in quanto il *test* a cui si prevede di far sottoporre i bambini dagli insegnanti, non è elaborato appositamente per bambini bensì ripreso da un *test* di P.S. Experience Blank (Inventario Psicomatrico) dei professori Mc Farland e Seitz adottato dal dottor Devoto;

in particolare, alcune domande sembrano lesive della dignità e della dimensione psicologica del bambino come per esempio: «parte seconda, domanda 36: hai pietà di te stesso?»; domanda 39: ti senti mentalmente inferiore ai tuoi amici?»; domanda 45: hai un senso morboso di colpa o temi di aver commesso dei peccati?» —;

se sia a conoscenza dell'accaduto e se non ritenga necessario che prima di sottoporre i bambini a *test* proposti da una struttura esterna alla scuola (nella fattispecie il «comitato di salute» suddetto) ed estranea all'attività didattica, si accerti il consenso, l'adesione ed il controllo di tutte le strutture operative, amministrative e decisionali (organi collegiali) della scuola, e della USL per quel che attiene ai servizi territoriali preposti;

se abbia di conseguenza disposto una inchiesta sull'accaduto. (4-02609)

RISPOSTA. — *L'iniziativa cui fa riferimento l'interrogante non è stata assunta dal Comitato della salute, bensì dal gruppo di lavoro denominato nucleo operativo perma-*

nente costituito sin dal 1978 presso la direzione didattica di Soriano così come presso ogni istituzione scolastica della provincia di Viterbo col compito di attuare nell'ambito scolastico iniziative promozionali di educazione sanitaria.

Detti gruppi formati da volontari non hanno rilevanza esterna ma si limitano soltanto a sottoporre all'esame degli organi collegiali un programma di educazione sanitaria da far svolgere nell'arco dell'anno scolastico.

La decisione di sottoporre gli allievi al test cui fa riferimento l'interrogante è stata adottata sia dal consiglio di circolo, nella seduta del 10 novembre 83 sia dal consiglio dei docenti nella seduta del 24 novembre 1984.

Quest'ultimo collegio nella seduta successiva del 2 febbraio 1984 approvava il test precisando anche che ciascun insegnante aveva ampia facoltà di adattare ai proprio allievi alcune delle domande in esso contenute o di non rivolgerle affatto.

Per quanto su esposto, considerato che non si sono ravvisate irregolarità, nè sotto il profilo della legittimità nè sotto quello del merito, nelle deliberazioni degli organi collegiali del circolo didattico di Soriano non si è ritenuto di disporre alcuna inchiesta sull'accaduto.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

1) a che punto sia la pratica di pensione del signor Michele Tomasone nato a San Severo il 14 marzo 1922, ivi residente, soldato e prigioniero sul fronte russo (posizione n. 240.708/D; 34951/RI -GE);

2) se la pratica possa essere evasa con sollecitudine, essendo breve il tempo per la fruizione del diritto acquisito.

(4-02163)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione, in risposta all'interrogazione n. 4-01630, di*

analogo contenuto, ha fornito all'interrogante, notizie in ordine alla pratica di pensione di guerra del signor Michele Tomasone, con nota del 2 marzo 1984 D/325 di cui ad ogni buon fine, si invia copia.

Al riguardo si soggiunge che, a seguito dell'esito positivo degli accertamenti sanitari effettuati il 20 febbraio 1984 presso la commissione medica di Bari, è stata concessa al signor Tomasone pensione a vita di ottava categoria.

La relativa determinazione concessiva trovasi attualmente all'esame del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra e, appena approvata, sarà trasmessa, con gli atti di pagamento, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Foggia per l'esecuzione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

DEL DONNO. — Al Governo. — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che la salma di Carmelo Borg Pisani, medaglia d'oro al valore militare e martire di Malta, è stata gettata nell'ossario comune, nonostante avesse in Malta ancora un fratello sacerdote, cui la salma poteva essere affidata;

quali passi intenda fare per chiarire una vicenda che indubbiamente presenta ai lati oscuri ed atteggiamenti poco cordiali verso il nostro paese. (4-02170)

RISPOSTA. — Carmelo Borg Pisani, nato a Malta nel 1915, militò effettivamente nelle forze armate italiane e fu anche insignito di medaglia d'oro al valore militare alla memoria, a seguito di un'azione compiuta nell'arcipelago maltese. Egli tuttavia, non assunse mai la cittadinanza italiana.

Conseguentemente, poichè la legge 9 gennaio 1951, n. 204 sulle onoranze ai caduti di guerra, si riferisce solo ai caduti italiani, nessuna iniziativa — nonostante ogni migliore intendimento — può essere intrapresa dal nostro Governo presso quello maltese, in relazione all'avvenuta collocazione

delle spoglie del Borg Pisani in ossario comune.

Deve, per altro, precisarsi che, comunque, la sistemazione data ai resti del caduto non permette, purtroppo, l'identificazione delle spoglie stesse, ai fini di una eventuale loro esumazione e restituzione al fratello.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

DEL DONNO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se sia possibile dare sollecito corso alla pratica di pensione di guerra per l'ottava categoria a favore del signor Nicola Favale, nato ad Adelfia (Bari) il 2 gennaio 1926, ivi domiciliato in corso Umberto I, 38. Il certificato di iscrizione porta il n. 7795643. (4-02173)

RISPOSTA. — Con determinazione del 23 marzo 1984, n. 3536551, al signor Nicola Favale — già titolare di pensione di ottava categoria per infermità auricolare — è stata concessa, per riscontrato aggravamento della cennata affezione, pensione di settima categoria a decorrere dal settembre 1983, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda di revisione.

La suindicata determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che non appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di variazione n. 8222858, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Bari, per la corrispondenza degli assegni spettanti al signor Favale.

L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere se è possibile definire in breve tempo la pratica di pensione del signor Di Palma Pasquale, nato a Orta Nova (Foggia), nel 1913, ivi residente in corso Vittorio Emanuele n. 13, determinazione n. 600609, a favore del quale dal 1° febbraio 1980 fu decretato il trattamento economico di guerra (4-02446)

RISPOSTA.— *Con determinazione del 14 luglio 1982, n. 600609/Z del 14 luglio 1982, cui accenna l'interrogante signor Pasquale Di Palma venne concessa, a far tempo dal 1° febbraio 1980, indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria per l'infermità idrocele destro. Con lo stesso provvedimento, inoltre, al predetto fu negato diritto a trattamento pensionistico per le affezioni esiti di artrosi cixofemorale destra e sinistra ed esiti di frattura seconda falange del terzo e quarto di mano destra, perchè non constatate, dalle competenti autorità militari o civili, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 89 della legge 10 marzo 1968, n. 313.*

La surriferita determinazione direttoriale risulta regolarmente notificata all'interessato, tanto è vero che il medesimo ha impugnato il provvedimento in questione presentando, ai sensi dell'articolo 115 — comma primo — del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ricorso gerarchico assunto a protocollo con il n. 77599/RI-GE.

A seguito di tale gravame, si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica relativa al suindicato ricorrente.

In tale sede, però, non sono emersi elementi di giudizio che non fossero stati in precedenza valutati e, per altro, lo stesso interessato non è stato in grado di produrre idonea certificazione probatoria a sostegno di quanto affermato nel suo gravame.

Pertanto con decreto ministeriale del 1° febbraio 1984 n. 050497/RI-GE adottato in conformità del parere formulato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dal comitato di liquidazione delle pensioni

di guerra, costituito in sezione speciale, nell'adunanza collegiale del 26 gennaio 1984 — è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal signor Di Palma contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno.

Detto decreto ministeriale — avverso il quale può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti nei modi ed entro i termini di cui all'articolo 25 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 — è stato trasmesso, in data 1° febbraio 1984; al comune di Ortanova per la notifica alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere:

1) quale è la posizione della pratica di aggravamento dell'invalido di guerra Michelangelo Simongelli, nato a Minervino Murge il 1° dicembre 1916 domiciliato in Bari, Via Nicolai n. 303, il quale in data 31 maggio 1982 presentò regolare ricorso con raccomandata n. 0738. La pratica porta il n. 185121 e la determinazione il n. 2691207Z;

2) se è possibile definire la pratica in tempi brevi data l'età e le condizioni precarie dell'invalido. (4-02448)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di guerra n. 185125/D, concernente il signor Michelangelo Limongelli (e non Simongelli), risulta definita.*

Infatti, al predetto — già titolare di pensione a vita di seconda categoria, più assegno di cumulo pari ai cinque decimi della differenza tra la prima e la seconda categoria oltre all'aggiunta dell'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 — venne negato, con determinazione direttoriale del 22 dicembre 1981, n. 2691207/Z diritto a più favorevole trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento delle infermità di guerra.

Contro la surriferita determinazione direttoriale, il signor Limongelli presentò, ai sensi dell'articolo 115 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, ricorso gerarchico n. 77379/RI-GE a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica relativa al suindicato ricorrente.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, con decreto ministeriale del 1° febbraio 1984 n. 050498/RI-GE adottato in conformità del parere formulato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, nella adunanza collegiale del 22 novembre 1983 — è stato respinto il ricorso gerarchico presentato, dal signor Limongelli, contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno.

Detto decreto ministeriale — avverso il quale può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti nei modi ed entro i termini di cui all'articolo 25 del surriferito decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 — è stato trasmesso, in data 1° febbraio 1984, al comune di Bari per la notifica alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

DEL DONNO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se è possibile dare sollecita definizione alla pratica di pensione di guerra del signor Favale Nicola, residente in Adelfia (Bari), corso Umberto I, n. 38, il cui ricorso gerarchico porta il numero di protocollo 60811/RI-GE.

(4-02449)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 9071542/D, concernente il signor Nicola Favale, risulta definita anche in relazione al ricorso gerarchico n. 60811/RI-GE cui accenna l'interrogante.

Infatti, con determinazione direttoriale del 31 gennaio 1979, al predetto venne concessa pensione a vita di ottava categoria per la infermità otite media purulenta cronica sinistra con Vc = mt. 0,50», a decorrere dal 1° aprile 1976.

Contro il suindicato provvedimento, l'interessato presentò, ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ricorso gerarchico n. 60811/RI-GE a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica di detto ricorrente.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, con decreto ministeriale del 3 agosto 1983 n. 037392/RI-GE — adottato in conformità del parere formulato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981; n. 834, dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra — è stato respinto il ricorso gerarchico presentato, dal signor Favale, contro la determinazione direttoriale — avverso il quale può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti alla Corte dei conti nei modi ed entro i termini di cui all'articolo 25 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 834 del 1981 —, è stato regolarmente notificato, per il tramite del comune di Adelfia, il 7 ottobre 1983 in mani della moglie dell'interessato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

DEL DONNO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che sono state richieste ulteriori notizie sull'interessata — :

1) a che punto è la domanda di reversibilità di pensione inoltrata — con numero di protocollo 8557 — dall'orfana di guerra D'Amelio Lucrezia — nata a Cappelletto (Foggia) il 1° novembre 1910, ivi residente in via Grappa n. 20.

Il numero del libretto di pensione di cui era titolare la madre, Ritucci Antonia,

deceduta il 20 giugno 1978 risponde al 655950;

2) che cosa osti alla definizione della pratica, la cui domanda è stata inoltrata nel 1982 oltre i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1975, anche in considerazione del fatto che analoghe domande, presentate oltre i termini, hanno avuto esito positivo.

(4-02503)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione, in risposta alla precedente interrogazione n. 4-02166, di analogo contenuto, con nota del 4 aprile 1984, n. D/441 ha già fornito le notizie richieste.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

DEL DONNO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere:

1) a che punto è la pratica del signor Leonardo Dimaggio, nato a Grumo Appula il 26 agosto 1915, ivi domiciliato in via Carmine, n. 38, il quale, con raccomandata n. 3783 del 28 giugno 1980 ha chiesto la pensione di reversibilità per il padre Giuseppe, morto nella guerra 1915-1918, quale unico erede vivente avente diritto;

2) se è possibile definire la pratica in tempi brevi per l'età del richiedente e le precarie condizioni economiche e di salute.

(4-02696)

RISPOSTA. — Il diritto alla pensione indiretta degli orfani maggiorenni del militare deceduto a causa della guerra è subordinato, tra l'altro, alla condizione che i medesimi, sottoposti ai prescritti accertamenti sanitari, siano riconosciuti inabili a proficuo lavoro. Si prescinde da tali accertamenti quando i suindicati soggetti abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, epoca in cui l'inabilità è da considerarsi presunta per disposizione di legge (articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

Pertanto, in applicazione della cennata norma di legge, è stata emessa, in data 21 marzo 1984, determinazione direttoriale n. 1366021 con la quale al signor Leonardo Dimaggio viene concessa, in qualità di orfano maggiorenni, dell' ex militare Giuseppe, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 27 agosto 1980, giorno successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età, con riserva di eventuale retrodatazione degli assegni qualora il predetto venga riconosciuto inabile a proficuo lavoro alla data di morte della madre (9 marzo 1980), ultima titolare del cennato beneficio.

In relazione a tale riserva, in data 21 marzo 1984 sono stati disposti, nei riguardi del signor Dimaggio, i prescritti accertamenti sanitari presso la competente commissione medica per le pensioni di guerra di Bari. In pari data, inoltre, l'interessato è stato invitato a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione reddituale relativa agli anni dal 1980 in poi e ciò per l'eventuale concessione dei maggiori benefici di legge previsti per i casi di orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico.

La determinazione direttoriale di cui sopra è cenno trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente di rezione provinciale del Tesoro di Bari, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Dimaggio. L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

DE MICHELI VITTURI E POLI BORTONE. — Al Ministro della pubblica istruzio-

ne. — Per sapere in base a quali norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 (contratto triennale 1982-1984) sia stata emanata la circolare di attuazione n. 292 dell'Ispettorato pensioni con la quale si stabilisce che al personale collocato a riposto nel periodo 1° gennaio 1982 - 1° gennaio 1983 non compete alcun miglioramento economico e che il personale collocato a riposto a partire dal 1° gennaio 1984 potrà godere, rispettivamente, solo del 35 per cento e dell'80 per cento dei miglioramenti previsti.

Per sapere inoltre quali motivi abbiano determinato la fissazione della decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1982 se non quelli di includere nei benefici il personale in servizio a tale data: infatti, il primo contratto sancito dalla legge n. 312 del 1980 ha fissato, per il personale della scuola, la decorrenza giuridica dal 1° giugno 1977 e quella economica dal 1° aprile 1979 (il secondo contratto della scuola ÷ decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 1981 ÷ ha sancito la decorrenza giuridica dal 1° aprile 1979 e quella economica dal 1° febbraio 1981).

In base a quei dispositivi, e non per effetto degli articoli 160 della legge n. 312 del 1980 e 3 della legge n. 255 del 1981, il personale cessato dal servizio, rispettivamente dopo il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979, ha ottenuto la riliquidazione del trattamento di quiescenza. Infatti, da tali date, giuridicamente sono stati attribuiti i nuovi stipendi, mentre le decorrenze economiche e lo scaglionamento dei benefici furono determinati per pure necessità di bilancio.

Per conoscere inoltre se si ritenga improprio e discriminante il richiamo all'articolo 43 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, per negare al personale collocato a riposto a partire dal 1° gennaio 1984 il godimento completo dei benefici previsti dal contratto stante che lo spirito dell'articolo in parola è unicamente quello di stabilire quali assegni debbano essere considerati per il calcolo del trattamento di quiescenza e quindi non può essere portata a giustificazione del mancato aggiornamento delle pensioni perchè ciò

sarebbe in palese contrasto con quanto è stato fatto sino ad oggi. Il predetto articolo 43, infatti, fissa i criteri per il calcolo delle pensioni nel momento della cessazione dal servizio, senza per questo impedire che le pensioni stesse vengano riliquidate per effetto di disposizioni di legge che determinino benefici economici successivi alla data di cessazione dal servizio, tanto è vero che l'articolo in parola, con tanta solerzia applicato, è stato compeltamente ignorato nell'attribuzione dei miglioramenti economici al personale collocato a riposto nell'arco dei trienni 1976-78 e 1979-1981.

Per sapere infine se il Ministro ritenga di essere venuto meno ad uno degli impegni più qualificanti assunti dal Governo verso i pensionati e cioè a quello dell'eliminazione delle pensioni di annata riuscendo a crearne ben quattro nell'arco di un triennio contrattuale. (4-02183)

RISPOSTA. — Il trattamento di quiescenza, in conformità di quanto previsto dall'articolo 43 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, va liquidato sulla base dell'ultimo stipendio integralmente percepito.

Ciò premesso e considerato che le norme annesse al decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 1983 n. 345 relative all'accordo contrattuale dei dipendenti della scuola siglato il 20 aprile 1983 — fissano al 1° gennaio 1983 la data di decorrenza economica dei benefici ivi previsti, ne discende che, in mancanza di espressa previsione normativa, il personale cessato dal servizio tra il 1° gennaio 1982 e il 1° gennaio 1983 resta, in concreto, escluso dall'attribuzione dei miglioramenti economici, introdotti dal nuovo contratto.

Sulla materia che, com'è noto costituisce riserva di legge il Governo si è, per altro, impegnato a promuovere opportune iniziative di carattere legislativo per una nuova disciplina del trattamento previdenziale e di quiescenza dei pubblici dipendenti. In tale quadro potrà essere esaminata la possibilità di un adeguamento automatico delle pensioni in correlazione con gli scaglionamenti erogati al personale in servizio.

Quanto, poi, alla riliquidazione pensionistica, sulla base dei livelli retributivi, per il personale cessato dal servizio dal 1° gennaio 1977 al 1° aprile 1979, essa è stata disposta in applicazione dell'esplicita disposizione contenuta nell'articolo 160 — secondo comma — della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Anche la riliquidazione delle pensioni, sulla base delle retribuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, nei confronti del personale cessato dal servizio dal 2 aprile 1979 al 1° febbraio 1981, è stata espressamente prevista, com'è noto, dall'articolo 8 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 225, convertito e modificato con la legge 24 luglio 1981, n. 391.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

DI BARTOLOMEI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se risponde al vero che il Ministero della pubblica istruzione stia adottando una interpretazione restrittiva dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980 (sul riordinamento della docenza universitaria) per quanto riguarda l'esonero dal giudizio di conferma per gli associati già docenti incaricati stabilizzati con più di 3 anni di insegnamento in alcune università recentemente statizzate.

L'interrogante fa presente che tali anni di insegnamento per gli altri docenti sono considerati utili al fine dell'esonero dal giudizio di conferma di cui al citato articolo 3 e rileva che una interpretazione restrittiva non terrebbe conto che tali anni di insegnamento sono stati conferiti all'epoca con il pieno rispetto della normativa vigente, espletati con tutte le garanzie di validità didattica.

Constata, inoltre, che gli anni di servizio suddetti già sono stati presi in considerazione e per essere valutati quale requisito di ammissibilità e quale titolo di merito per il conseguimento dei giudizi di idoneità a professore associato. (4-02440)

RISPOSTA. — È attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge n. 333, riguardante norme in materia di giudizi di idoneità a professore associato, il quale tra l'altro prevede, apportando modifiche all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 che non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati tutti coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento. La questione rappresentata dall'interrogante, pertanto, potrà essere risolta con l'eventuale approvazione del succitato disegno di legge.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

FACCHETTI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e del tesoro. — Per sapere:

se risponde a verità il fatto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 180 del 1978 e alla conseguente dimissione dalle case di cura mentale dei ricoverati, si è creata una situazione di particolare discriminazione per gli ammalati mentali per causa di guerra;

se è vero, in particolare, che in seguito alla dimissione sia stata cambiata anche la categoria della pensione di guerra, originariamente a vita, con la detrazione di circa 400 mila lire mensili;

se risponde a verità che ora il Ministero del tesoro chiede la restituzione della differenza tra le due categorie di pensione, per cui l'invalido si trova, per il rimborso di cifre di notevole entità, ad avere la trattenuta di un quinto della pensione già ridotta nella dimensione di cui sopra;

se non si ritiene — nel momento in cui si parla di una necessaria revisione della legge n. 180 — di adottare provvedimenti utili a venire incontro ad esigenze gravissime di malati che sono stati dichiarati guariti per legge mentre la gravità della forma morbosa è rimasta inalterata ed irreversibile. (4-01963)

RISPOSTA. — *Gli invalidi di guerra affetti da infermità mentale, ai quali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180 era stato attribuito — in quanto dimessi dagli ospedali psichiatrici, in base alle disposizioni del precedente regolamento sui manicomi — il trattamento di superinvalidità previsto dalla tabella E allegata alla legge 28 luglio 1971, n. 585, hanno conservato, in via eccezionale il trattamento stesso.*

Situazioni notevolmente differenziate sono, invece, venute a determinarsi per gli invalidi di guerra affetti da infermità mentale che, all'atto dell'entrata in vigore (17 maggio 1978) della legge medesima, erano provvisti, in quanto ricoverati in ospedali psichiatrici, di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A/bis n. 2, primo comma della tabella E allegata alla legge n. 585 del 1971. Detti invalidi, solo nei casi in cui sia stato adottato il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera previsto dall'articolo 8 della legge n. 180 del 1978, hanno conservato immutato il trattamento di superinvalidità, oltre alla pensione di prima categoria.

In tutti gli altri casi — ferma restando la pensione di prima categoria — si è provveduto a rideterminare il trattamento di superinvalidità in relazione alle diverse situazioni concrete dell'invalido, ivi compreso il caso di cessazione del ricovero.

Tali diverse situazioni, in ordine alle quali si sono resi necessari accertamenti presso gli ospedali psichiatrici, hanno dato origine, in qualche caso, a recuperi di maggiori somme riscosse dagli invalidi a titolo di assegno di superinvalidità e di quegli assegni accessori commisurati all'ammontare del trattamento di superinvalidità.

Si assicura quindi l'interrogante che la legislazione pensionistica di guerra prevede per gli invalidi affetti da infermità mentale, oltre alla pensione o all'assegno temporaneo di prima categoria, l'attribuzione in ogni caso dell'assegno di superinvalidità, riservando, ovviamente, un più favorevole trattamento di superinvalidità nei confronti di coloro che risultino sottoposti a trattamento obbligatorio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

FANTÒ E CANNELONGA. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere:*

se è a conoscenza del malessere esistente tra i dipendenti di alcuni uffici postali della Calabria a causa di alcuni atti compiuti dal direttore compartimentale e che hanno già provocato le legittime reazioni del sindacato FILPT-CGIL, che si è visto costretto a ricorrere alla Procura della Repubblica;

se è a conoscenza che il suddetto direttore ha operato trasferimenti dalla Direzione provinciale PT di Reggio Calabria al CCSB di 15 unità, che sono addirittura in contrasto con i criteri stabiliti dal Ministero e concordati con le organizzazioni sindacali nazionali. Alcuni di questi sono esemplari del modo di gestire un'azienda così delicata, da parte del direttore compartimentale:

a) viene sollevato un impiegato con oltre 20 anni di applicazione e viene sostituito con una unità ancora in prova (si tratta del nipote del segretario comprensoriale del SILP-CISL di Reggio Calabria);

b) si destina una unità appena assunta e priva di professionalità e del grado richiesto, ad un posto di dirigenza (è marito della segretaria particolare del direttore compartimentale);

c) si distacca da Reggio Calabria a Catanzaro una operatrice specializzata che viene applicata alla Ragioneria PT contravvenendo le direttive ministeriali (si tratta di una cognata del segretario regionale del SILP-CISL);

se e come intende intervenire per revocare questi assurdi e scandalosi provvedimenti e così tutelare i lavoratori ripristinando la legalità in un servizio così importante che con questi metodi di direzione non può non peggiorare ulteriormente in Calabria;

se, infine, è a conoscenza che subito dopo la cessazione dello sciopero dei lavoratori della categoria contro questi atti del suddetto direttore un manifestante, capo

settore del CCSB, è stato privato dell'incarico e trasferito a mansioni inferiori;

se non ritiene di intervenire con urgenza, anche in questo caso, per ripristinare i diritti inalienabili dei lavoratori.

(4-00482)

RISPOSTA. — *Nulla risulta a questo Ministero in merito alla notizia fornita di una denuncia alla Procura della Repubblica del sindacato FILPT-CGIL per degli atti compiuti dal direttore compartimentale delle poste e telecomunicazioni della Calabria, contro lavoratori postelegrafonici della stessa regione. Comunque l'Amministrazione postelegrafonica ha immediatamente promosso un'indagine ispettiva da cui è emerso quanto segue:*

il cambio di applicazione (perchè di questo si tratta, non di trasferimento) di 15 operatori specializzati di esercizio dalla direzione provinciale postelegrafonica di Reggio Calabria al locale CCSB Centro compartimentale servizi bancoposta), è stato effettuato in attuazione della disposizione impartita a tutti i responsabili periferici con telecircolare del 14 aprile 1983, n. 498306 prot. DCP/Seg/Si per riportare normalità nella situazione dell'applicazione del personale presso gli uffici esecutivi. Il movimento di cui trattasi è stato tra l'altro, concordato con le organizzazioni sindacali di categoria che avevano giudicato tale atto non lesivo dello stato giuridico dei lavoratori medesimi in quanto gli stessi venivano applicati a livelli operativi propri della qualifica di appartenenza;

lo spostamento dell'operatore specializzato di esercizio Giovannino Bari dal centro compartimentale servizi bancoposta alla direzione provinciale postelegrafonica di Reggio Calabria è stato adottato in quanto nel corso di appositi sopralluoghi è risultato che il citato dipendente svolgeva le proprie attività in modo negligente con conseguenti riflessi negativi sull'andamento del servizio;

l'assegnazione a titolo di supplenza temporanea del revisore dottor Giovanni

Zumbo al posto vacante di capo della sezione prima del citato centro è stata disposta sulla base di una scelta tra il personale in assegno al CCSB da ritenersi pienamente legittima atteso che il Zumbo è il funzionario più elevato in grado e quindi il più idoneo ad assumere l'incarico di reggente secondo la prassi costante. Il vincolo di parentele del prescelto, in questa come in altre circostanze, non può costituire impedimento al conferimento di un incarico particolare perchè, ove per ipotesi lo si ammettesse, diverrebbe una limitazione permanente per qualsiasi diversa utilizzazione dei dipendenti. Oltretutto, nessuna norma prevede una siffatta cautela. Non vi è poi da trascurare che nelle sedi periferiche il vincolo di parentela con esponenti sindacali o con dipendenti che abbiano incarichi sia pure di piccola dirigenza, è molto frequente.

il distacco dell'operatrice di esercizio (e non dell'operatrice specializzata di esercizio Caterina Parisi in Gesualdo da Reggio Calabria a Catanzaro è stato adottato a causa di gravi documentate ragioni di salute e di famiglia. La predetta dipendente è stata poi assegnata alla locale ragioneria provinciale con mansioni proprie della sua categoria per sopperire ad esigenze di servizio della ragioneria stessa;

la diversa applicazione, sempre però con mansioni proprie della categoria di appartenenza nell'ambito del citato centro, dell'operatore specializzato di esercizio Domenico Araniti, è stata disposta per eliminare una situazione di tensione verificatasi con i colleghi d'ufficio per cui era venuta a mancare quella armonia che si richiede per il buon funzionamento dell'ufficio. Il provvedimento pertanto, non ha alcuna connessione con lo sciopero effettuato in Calabria e proclamato dalla FILP-CGIL. Dalle considerazioni che precedono sembra si possa evincere che i provvedimenti adottati debbano ritenersi legittimi e che a base degli stessi non vi sono state discriminazioni motivate da legami di parentela o appartenenza ad una determinata organizzazione sindacale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GAVA.

FANTÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

nella provincia di Reggio Calabria è stato avviato il corso di specializzazione per l'insegnamento agli handicappati dell'udito secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975;

la frequenza al tirocinio guidato (200 ore) non è compatibile con le normali attività didattiche in cui sono impegnati molti insegnanti ammessi alla frequenza del corso;

la pesante condizione di molti insegnanti che devono raggiungere i centri della provincia assai distanti dal capoluogo, per di più con una situazione dei trasporti assai disagiata, per la normale attività didattica, e che molti, sono impegnati di pomeriggio nel tempo pieno —

se ritiene di dover concedere sollecitamente l'autorizzazione all'esonero delle normali attività didattiche per gli insegnanti che frequentano il corso, rischiando altrimenti una partecipazione non del tutto proficua e reale, e quindi un insuccesso del corso. (4-02377)

RISPOSTA. — *La questione relativa all'esonero dell'insegnamento per i docenti che frequentano corsi biennali di specializzazione è attualmente oggetto di attenzione e di esame da parte di questo Ministero, sono infatti allo studio modifiche normative che consentano in concreto a partire dall'anno 1985 la concessione di detti esoneri. Per il 1984 questo Ministero ha già chiarito con circolare del 16 febbraio 1984, n. 68, che l'esonero dal servizio è consentito solo nei limiti previsti dall'articolo 14 comma nono della legge 20 maggio 1982, n. 270.*

Per quanto riguarda, in particolare la provincia di Reggio Calabria si fa presente che il provvedimento agli studi si sta adoperando per superare le attuali difficoltà, sia sollecitando i capi d'istituto perché segnalino le possibilità di esonero alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni, sia sensibilizzando gli stessi presidi e direttori didattici sul problema delle esercitazioni

pratiche di tirocinio; e tal fine i medesimi sono stati invitati ad adottare ogni utile iniziativa perché con consenso delle famiglie si possa attuare un turno pomeridiano di lezioni per dar modo ai docenti che non potranno ottenere l'esonero di poter frequentare le prescritte esercitazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

FERRARI SILVESTRO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso:

che lo stabile della ex caserma di Via Ettore Sacchi in pieno centro storico di Cremona risulta in uno stato di completo degrado;

che attualmente 15 famiglie di sottufficiali dell'esercito risiedono negli alloggi ricavati dalla ex caserma in condizioni igienico-sanitarie che ne rendono difficile la stessa abitabilità;

che per dare all'edificio un minimo di funzionalità occorrerebbero spese assolutamente modeste;

che presso il Ministero della difesa risulterebbe la disponibilità dei fondi occorrenti e destinati per gli alloggi dei militari —

i motivi per i quali non si è ritenuto di inserire questo programma di restauro edilizio in quello più vasto che ha interessato la città di Cremona con importanti lavori nelle caserme «Manfredini» e «Col di Lana» e se non si ritenga, infine, di intervenire con urgenti lavori di risanamento dell'edificio menzionato al fine di offrire una residenza dignitosa alle famiglie dei sottufficiali. (4-02690)

RISPOSTA. — *Lo stato attuale dello stabile dell'ex caserma Coni Zugna, vetusta infrastruttura costruita nel 1509 e trasformata in edificio militare nel 1800, è mediocre per l'avanzato degrado dagli intonaci interni ed esterni e per la vetustà degli infissi e della copertura. L'immobile è stato sottoposto re-*

centemente ad alcuni lavori migliorativi; poiché l'onere di spesa per il suo completo risanamento è stato valutato in circa 800 milioni di lire e tale impegno finanziario è elevato stanti le attuali ristrettezze di bilancio, i lavori necessari saranno eseguiti con gradualità.

La precedenza assegnata al programma di restauro delle caserme Manfredini e Col di Lana è stata suggerita dall'urgenza di adeguare alle norme CEI-ENPI la rete elettrica e di rendere funzionali alcuni ambienti ed impianti tecnologici indispensabili per il corretto svolgimento delle attività giornaliere dei reparti ivi alloggiati.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

FERRARINI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

1) il signor Filippo Frati, abitante a Collecchio (Parma), è affetto da invalidità di 1° grado con accompagnamento, per TBC micronodulare bilaterale e bronchite cronica diffusa, dimostrata dalla radiografia F. Frati 14 luglio 1949, per fatiche di guerra;

2) dai ricorsi n. 621848 del 27 luglio 1971, n. 255600 e n. 844075 del 7 novembre 1975, n. 263515, l'interessato dimostra che gli esami radiografici praticati negli ospedali militari di Torino (7 luglio 1939) e di Gorizia (6 febbraio 1941), che presentano ombre ilari accentuate con nuclei calcificati e la radiografia F. Frati 14 luglio 1949, non sono mai state presentate davanti alle commissioni;

3) l'interessato afferma di non essere mai stato visitato per accertare la gravità o meno della malattia denunciata —

come mai in data 12 luglio 1982 il Ministero del tesoro ha informato l'interessato di aver negato il trattamento pensionistico di guerra.

L'interrogante fa presente il fatto che in tutti questi anni il Frati e la propria famiglia hanno dovuto sostenere ingentissime

spese per cure adeguate alla gravità della malattia (4-02598)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 1472848/D, relativa al signor Filippo Frati, risulta definita sia da questa Amministrazione e sia dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale. Infatti, con decreto ministeriale dell'11 giugno 1963, n. 2013877, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per l'infermità tubercolosi polmonare, non risultando, tale affezione, debitamente constatata, dalle competenti autorità militari o civili, entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, come tassativamente disposto dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240. Contro il cennato provvedimento di diniego, il signor Frati presentò, alla Corte dei conti, ricorso giurisdizionale n. 621848.

Nella pubblica udienza tenutasi il 27 maggio 1971, presente anche il difensore del suindicato ricorrente, la Corte dei conti, esaminati gli atti della causa, ebbe a rilevare che l'interessato, richiamato alle armi l'8 dicembre 1940, prestò servizio sino all'8 settembre 1943 (data di sbandamento) subendo ricovero dal 30 gennaio al 6 febbraio 1941 presso il reparto osservazione dell'ospedale militare di Gorizia da cui fu dimesso esente da infermità ed inviato al corpo idoneo; che durante il servizio successivamente prestato e nei cinque anni seguenti alla cessazione di tale servizio, non risultò comprovato che il predetto avesse contratto infermità di sorta o subito provvedimenti medico-legali. Per tali motivi, detta magistratura, definitivamente pronunciando in conformità delle conclusioni del procuratore generale, respinse, con decisione n. 255600, il suscitato ricorso giurisdizionale n. 621848, confermando, così, il provvedimento di diniego a suo tempo adottato, da questa Amministrazione, nei riguardi del signor Frati.

Avverso tale decisione, l'interessato presentò ricorso per revocazione n. 844075 che, con decisione del 7 novembre 1975, n. 263515, fu respinto dalla Corte dei conti, perché inammissibile.

Stante il giudicato della Corte dei conti e non ricorrendo, nella fattispecie, i presup-

posti di cui all'articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la successiva istanza con la quale il signor Frati aveva chiesto, a questa Amministrazione, il riesame amministrativo della sua posizione pensionistica, è stata respinta, perché inammissibile, con decreto ministeriale del 9 febbraio 1982 n. 2693695, provvedimento, questo, che risulta regolarmente notificato al predetto, per il tramite del comune di Collecchio, il 24 marzo 1982.

In proposito è da precisare che, a prescindere da ogni valutazione nel merito, la circostanza che il ricorso per revocazione sia stato dichiarato inammissibile per motivi di ordine procedurale, non influisce sulla definitività del giudicato ormai formatosi ed intangibile per la stessa Corte di conti. Tantomeno si è reso possibile ogni qualsivoglia tipo di revisione da parte di questa Amministrazione giacché, essendo intervenuta decisione da parte della Corte dei conti, l'unico riesame amministrativo possibile, sarebbe stato quello motivato dal diritto sopravvenuto per effetto di una disposizione di legge innovativa (articolo 136 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978), ipotesi, questa, che non ricorre nel caso in esame.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

FIANDROTTI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se è a conoscenza della comunicazione giudiziaria inviata al presidente del Parco nazionale del Gran Paradiso, causata dalla illegale confinazione del Parco, che continua a provocare danni irreversibili all'ambiente e al paesaggio.

Per sapere, inoltre, per quali motivi tollerati che a questi danni perpetrati deliberatamente dall'Ente Parco si aggiungano quelli della Azienda di Stato per le foreste demaniali, che ha accettato la trasformazione in strada carrozzabile di una storica mulattiera, da Degioz a Orvieille, avuta in donazione da Casa Savoia, strada che,

inoltre, comprometterà l'equilibrio ecologico di una delle più belle e centrali aree del Parco. (4-02637)

RISPOSTA. — L'ente Parco nazionale Gran Paradiso, in data 6 marzo 1984, ha comunicato che i presidenti dell'ente nazionale per la protezione degli animali e del World Wildlife Fund (Fondo mondiale per la natura) di Torino hanno prodotto denuncia a carico del consiglio di amministrazione dell'ente, per omissione di atti di ufficio, quali la mancata delimitazione dei confini del parco e la mancata repressione di abusi edilizi nel parco stesso. Al riguardo, occorre premettere che, purtroppo, i confini del parco non sono in atto definiti con esattezza, perché sono stati indicati su una carta al 200 mila con un tratto della larghezza di un millimetro, che corrisponde sul terreno ad una fascia di 200 metri.

Per di più, di tale carta, oltre a quella pubblicata con il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, istitutivo del parco, esiste una seconda versione, depositata presso l'Archivio di Stato, nella quale i confini hanno un andamento diverso, con spostamenti che arrivano fino ad un chilometro rispetto alla prima. Inoltre, fin dall'inizio, e cioè dagli anni 1924-1925, quando furono apposte le tabelle, i confini del parco non furono segnati come riportati sulla carta pubblicata con il citato regio decreto n. 1867 del 1923, ma con spostamenti e introflessioni che escludevano vaste zone dal territorio protetto.

Sia il ritardo con cui venne pubblicata la carta del parco (un anno dopo la legge istitutiva), sia le introflessioni e gli spostamenti, che non furono formalizzati da nessun provvedimento, stanno a testimoniare le difficoltà incontrate fin dai primi anni di vita del parco e gli sforzi fatti per ricercare un accordo con le popolazioni locali. Vi sono, quindi, difficoltà di due tipi, una dovuta alla scarsa chiarezza dei confini, l'altra dovuta all'opposizione delle popolazioni locali.

L'ente, comunque, d'accordo con le regioni Piemonte e Valle d'Aosta, ha già provveduto all'allestimento di un progetto preli-

minare per l'assetto urbanistico di tutto il territorio del parco e, per quanto riguarda i confini, ha pienamente rispettato le indicazioni del regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, del decreto ministeriale 28 maggio 1977 di ripristino dei confini legali e del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979 di ampliamento del parco stesso.

L'ente sta ora provvedendo a riportare anche sul terreno i confini indicati nel piano in parola, previa la effettuazione di tutte le verifiche indispensabili per una approfondita, corretta ed univoca determinazione, dei confini stessi, in piena linea con le indicazioni fornite dal Ministero dopo l'esame del piano medesimo. L'ente ha nell'occasione assicurato che il proprio consiglio di amministrazione provvede a reprimere fermamente ogni tentativo volto a violare le leggi che governano il parco e ad attuare una decisa politica di salvaguardia del patrimonio naturale e dei suoi ecosistemi.

Circa, infine, la mulattiera Degioz-Orvieille, premesso che trattasi di una strada che fa parte dei beni già di proprietà della Real casa gestiti dall'ente parco fin dalla sua istituzione, dell'iniziativa, si è opposto alla trasformazione della strada, attraverso il proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'ente stesso. Il ministero, infatti, è contrario ad ogni modifica arbitraria dello stato attuale della mulattiera, e si riserva di intervenire qualora venissero ripresi i lavori abusivamente iniziati e sospesi a seguito dell'intervento dell'ente parco.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

FIORI, ROCCHI E FAUSTI. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e per la ecologia. — Per conoscere:

1) se siano a conoscenza della denuncia prodotta da varie associazioni protezionistiche contro gli attuali responsabili della conduzione del Parco nazionale Gran Paradiso per gravissime omissioni di atti

d'ufficio, quali la mancata delimitazione degli esatti confini del Parco e la mancata repressione di abusi edilizi e manomissioni;

2) quali provvedimento di vigilanza abbia adottato il Dicastero competente, atteso che, a seguito dell'allontanamento del direttore generale Francesco Framarin, avvenuto nel 1980, si è determinato nell'ente un vuoto di potere amministrativo che incoraggia abusi ed illeciti perpetrati anche a danno della proprietà territoriale dell'ente stesso. (4-02055)

RISPOSTA. — L'ente Parco nazionale Gran Paradiso, in data 6 marzo 1984, ha comunicato che i presidenti dell'ente nazionale per la protezione degli animali e del World Wildlife Fund (Fondo mondiale per la natura) di Torino hanno prodotto denuncia a carico del consiglio di amministrazione dell'ente, per omissione di atti di ufficio, quali la mancata delimitazione dei confini del parco e la mancata repressione di abusi edilizi nel parco stesso. Al riguardo, occorre premettere che, purtroppo, i confini del parco non sono in atto definiti con esattezza, perché sono stati indicati su una carta al 200 mila con un tratto della larghezza di un millimetro, che corrisponde sul terreno ad una fascia di 200 metri.

Per di più, di tale carta, oltre a quella pubblicata con il regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, istitutivo del parco, esiste una seconda versione, depositata presso l'Archivio di Stato, nella quale i confini hanno un andamento diverso, con spostamenti che arrivano fino ad un chilometro rispetto alla prima. Inoltre, fin dall'inizio, e cioè dagli anni 1924-1925, quando furono apposte le tabelle, i confini del parco non furono segnati come riportati sulla carta pubblicata con il citato regio decreto n. 1867 del 1923, ma con spostamenti e introflessioni che escludevano vaste zone dal territorio protetto.

Sia il ritardo con cui venne pubblicata la carta del parco (un anno dopo la legge istitutiva), sia le introflessioni e gli spostamenti, che non furono formalizzati da nessun provvedimento, stanno a testimoniare

le difficoltà incontrate fin dai primi anni di vita del parco e gli sforzi fatti per ricercare un accordo con le popolazioni locali. Vi sono, quindi, difficoltà di due tipi, una dovuta alla scarsa chiarezza dei confini, l'altra dovuta all'opposizione delle popolazioni locali.

L'ente, comunque, d'accordo con le regioni Piemonte e Valle d'Aosta, ha già provveduto all'allestimento di un progetto preliminare per l'assetto urbanistico di tutto il territorio del parco e, per quanto riguarda i confini, ha pienamente rispettato le indicazioni del regio decreto 13 agosto 1923, n. 1867, del decreto ministeriale 28 maggio 1977 di ripristino dei confini legali e del decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979 di ampliamento del parco stesso.

L'ente sta ora provvedendo a riportare anche sul terreno i confini indicati nel piano in parola, previa la effettuazione di tutte le verifiche indispensabili per una approfondita, corretta ed univoca determinazione, dei confini stessi, in piena linea con le indicazioni fornite dal Ministero dopo l'esame del piano medesimo. In ogni caso, l'allontanamento nel 1980 del direttore Francesco Framarin (oggetto di vertenza giudiziaria in corso) non ha prodotto all'interno dell'ente alcun vuoto di potere amministrativo e non sono stati commessi né abusi, né illeciti sul territorio. Il consiglio di amministrazione dell'ente provvede fermamente a reprimere ogni tentativo volto a violare le leggi che governano il Parco e ad attuare una decisa politica di salvaguardia del patrimonio naturale e dei suoi ecosistemi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

FITTANTE, AMBROGIO E FANTÒ. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere —

premessi:

che l'insegnante Parrello, in servizio presso la direzione didattica di Palmi, collaboratore dell'ANSA, è stato sospeso dall'insegnamento a seguito dell'arresto e

del procedimento penale intentato a suo carico sotto l'imputazione di rivelazione di notizie coperte da segreto istruttorio e riguardanti le comunicazioni giudiziarie che sarebbero del tribunale della cittadina calabrese;

che mentre i tre magistrati sono rimasti a loro posto malgrado sia stata confermata a loro carico l'indagine della procura della Repubblica competente e l'inchiesta disposta dal Ministro di grazia e giustizia, nei confronti dell'insegnante Parrello per notizie di agenzia allo stesso addebitate, e che, per altro, pare non siano state da lui diffuse, si è pesantemente intervenuti privandolo del posto e dello stipendio;

considerato:

che il Parrello dopo essere stato interrogato è stato rimesso in libertà, sia pure provvisoria;

che, date le circostanze in cui è stato assunto, il provvedimento della direzione didattica di Palmi appare come un ulteriore tentativo di bloccare ogni tipo di informazione giornalistica su fatti e situazioni che suscitano malessere nell'opinione pubblica —:

se consideri l'iniziativa di sospendere dall'insegnamento l'insegnante Parrello, un eccesso ingiustificato di zelo e se la decisione è stata assunta in piena autonomia dal direttore didattico;

se ritenga necessario, accogliendo il ricorso già inoltrato tramite il provveditore agli studi di Reggio Calabria, reintegrare l'insegnante Parrello nel suo posto di insegnamento, anche in considerazione delle sue particolari condizioni economiche e familiari. (4-02655)

RISPOSTA. — La questione prospettata nell'interrogazione può ritenersi superata, in quanto, questo Ministero con decreto del 16 febbraio 1984 ha riammesso in servizio l'insegnante elementare Parrello. Si precisa al riguardo che il provveditore agli studi di Reggio Calabria aveva correttamente dispo-

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1984

sto, in ottemperanza alle disposizioni vigenti la sospensione cautelare obbligatoria nei confronti del succitato docente. Com'è noto, infatti, la riammissione in servizio è un provvedimento discrezionale che rientra nella esclusiva competenza del Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

FUSARO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

sono molto numerosi gli studenti stranieri nelle università italiane provenienti da paesi in cui vige il numero chiuso;

che non è ben chiaro perché proprio l'Italia debba farsi carico del diritto al suo studio universitario di mezzo mondo —:

quanti siano esattamente gli studenti stranieri iscritti alle nostre università, suddivisi per paese di provenienza, con particolare riferimento agli studenti provenienti da paesi industrializzati con sistema universitario a numero chiuso;

quanto costi mediamente allo Stato e agli altri enti pubblici uno studente universitario e quanto paghino di tasse d'iscrizione gli studenti provenienti dall'estero. (4-01356)

RISPOSTA. — Il numero degli studenti stranieri iscritti alle università italiane si aggira intorno alle 32 mila unità; di cui 11 mila circa provenienti dalla Grecia, paese industrializzato, dove vige il numero chiuso in tutte le facoltà. Il sistema del numero chiuso viene, altresì, applicato, ma limitatamente alle sole facoltà di medicina e chirurgia, negli Stati Uniti d'America e nella Germania, le cui rappresentanze studentesche presso i nostri atenei ammontano, rispettivamente, all'incirca a 220 e a 1500 unità.

Secondo i dati forniti dal Ministero del bilancio — ISCO (Istituto per lo studio della congiuntura) — con la relazione generale sulla situazione economica del paese, il costo medio di uno studente universitario è stato valutato, per l'anno accademico 1981-82, in lire 2.313.525.

Quanto poi alla distribuzione degli studenti stranieri, distinti per paese di provenienza e facoltà, la situazione, relativamente agli anni accademici compresi tra il 1975-1976 ed il 1982-1983, è quella risultante dai prospetti che seguono.

Si precisa, infine, che gli studenti provenienti dall'estero sono tenuti al pagamento delle tasse di iscrizione alle nostre università nella stessa misura di quella dovuta dagli studenti italiani.

TABELLA 1

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI (IN CORSO E FUORI CORSO)
PER AREA GEOGRAFICA DI PROVENIENZA

Area geografica di provenienza	Anno accademico 1975-76		Variazione percentuale	Anno accademico 1977-78		Variazione percentuale	Anno accademico 1978-79		Variazione percentuale	Anno accademico 1979-80		Variazione percentuale	Anno accademico 1980-81		Variazione percentuale	Anno accademico 1981-82		Variazione percentuale
	Numero studenti stranieri	Numero studenti stranieri		Numero studenti stranieri	Numero studenti stranieri		Numero studenti stranieri	Numero studenti stranieri		Numero studenti stranieri	Numero studenti stranieri		Numero studenti stranieri	Numero studenti stranieri		Numero studenti stranieri	Numero studenti stranieri	
Paesi CEE	657	1.148	+74,7	1.338	+16,5	1.319	-1,4	1.591	+20,6	1.832	+15,1	16.045	—					
Altri paesi europei	11.276	17.940	+59,1	16.753	-6,7	15.845	-5,4	13.496	-14,8	13.726*	+1,7	1.467	—					
Africa	875	1.162	+32,8	1.224	+5,3	1.364	+11,4	1.229	-9,9	1.613	+31,2	1.668	+3,8					
America	2.169	2.988	+37,8	2.946	-1,4	3.256	+10,5	2.896	-11,1	3.100	+7,0	2.876	-9,6					
Asia	3.889	5.068	+30,3	4.799	-4,3	4.767	-0,7	4.755	-0,2	7.105	+49,4	8.073	+13,2					
Oceania	31	46	+48,4	47	+2,2	64	+36,2	55	-14,1	72	+30,9	68	-5,5					
Apolidi	24	38	+58,3	29	-23,7	33	+13,8	28	-15,2	33	+17,9	85	+2,9					
Totale	18.921	28.390	+50,0	27.136	-1,8	26.648	-1,8	24.050	-9,8	27.481	+14,3	30.252	+9,3					

(a) Fonte ISTAT.

(b) Fonte: Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, divisione VI.

* Di cui 12.330 studenti provenienti dalla Grecia, che dal 1° gennaio 1981 è entrata a far parte della CEE.

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1984

TABELLA 2

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI (IN CORSO E FUORI CORSO)
PER FACOLTÀ

Facoltà	Anno accademico 1975-76 (a)	Anno accademico 1976-77 (a)	Variazione percentuale	Anno accademico 1977-78 (a)	Variazione percentuale	Anno accademico 1978-79 (a)	Variazione percentuale	Anno accademico 1979-80 (a)	Variazione percentuale	Anno accademico 1980-81 (b)	Variazione percentuale	Anno accademico 1981-82	Variazione percentuale
	Numero studenti stranieri	Numero studenti stranieri		Numero studenti stranieri		Numero studenti stranieri		Numero studenti stranieri		Numero studenti stranieri		Numero studenti stranieri	
Scienze matematiche e naturali	1.147	1.825	+ 59,1	1.799	— 1,4	1.670	— 7,2	1.580	— 5,4	1.637	+ 3,6	2.113	+23,3
Farmacia	2.524	3.266	+ 29,4	3.183	— 2,5	3.095	— 2,8	3.033	— 2,0	3.138	+ 3,5	3.376	+ 7,3
Medicina	6.576	10.642	+ 61,8	10.522	— 1,1	10.241	— 2,7	10.366	+ 1,2	10.831	+ 4,5	11.293	+ 4,2
Ingegneria	2.863	4.085	+ 42,7	3.555	—13,0	3.079	—13,4	2.343	—23,9	3.210	+37,0	3.824	+12,6
Architettura	2.738	4.282	+ 56,4	3.812	—11,0	4.153	+ 9,0	2.339	—43,7	3.745	+60,1	4.014	+ 7,0
Agraria	279	393	+ 40,9	440	+12,0	329	—25,2	318	— 3,3	464	+45,9	581	+25,0
Medicina veterinaria ...	457	591	+ 29,3	560	— 5,2	638	+13,9	592	— 7,2	643	+ 8,6	631	—18,7
Economia e commercio .	515	663	+ 28,7	654	— 1,4	678	+ 3,7	711	+ 4,9	799	+12,4	967	+19,0
Scienze politiche	274	400	+ 46,0	436	+ 9,0	411	— 4,8	437	+ 6,3	430	— 1,6	629	+45,6
Giurisprudenza	248	524	+111,3	488	— 6,9	515	+ 5,5	522	+ 1,4	587	+12,4	739	+24,5
Lettere e filosofia	761	1.104	+ 45,1	1.039	— 5,9	1.115	+ 7,3	1.065	— 4,5	1.220	+14,5	1.383	+13,1
Magistero	297	337	+ 13,5	414	+22,9	490	+18,4	514	+ 4,9	519	+ 0,9	648	+23,7
Altre facoltà	242	278	+ 14,9	234	—15,8	234	—	230	— 1,8	188	—18,2	251	+16,7
Totale	18.921	28.390	+ 50,0	27.136	— 4,4	26.648	— 1,8	24.050	— 9,8	27.481	+14,3	30.252	+ 9,3

(a) Fonte: ISTAT.

(b) Fonte: Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione universitaria, divisione VI.

SITUAZIONE STUDENTI STRANIERI 1982-83
ISCRITTI UNIVERSITÀ ITALIANE

Paesi di provenienza	FACOLTÀ													Totale	
	Agraria	Architettura	Giurisprudenza	Economia Commercio	Farmacia	Ingegneria	Lettere e filosofia	Lingue e letterature straniere	Magistero	Medicina e chirurgia	Medicina veterinaria	Scienze politiche	Scienze e matematica fisica		Odontoiatria
Algeria	—	—	1	—	—	8	—	—	—	1	—	—	—	—	10
Angola	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	3
Argentina	—	1	—	3	—	2	2	—	3	—	—	1	—	—	12
Australia	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4
Austria	—	1	—	2	—	—	2	2	1	—	—	1	—	—	9
Belgio	—	1	—	3	—	1	4	4	1	—	—	—	—	—	14
Benin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Bolivia	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Brasile	3	—	2	2	—	1	1	—	—	5	—	—	1	—	15
Bulgaria	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Canadà	—	—	—	2	—	—	1	1	1	2	—	1	1	—	9
Cecoslovacchia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Ciad	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Cile	—	1	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	6
Cina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3
Cipro	—	9	—	2	3	4	8	3	4	1	—	2	1	—	37

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1984

Segue: *SITUAZIONE STUDENTI STRANIERI 1982-83*
ISCRITTI UNIVERSITÀ ITALIANE

Paesi di provenienza	F A C O L T À														Totale
	Agraria	Architettura	Giurisprudenza	Economia Commercio	Farmacia	Ingegneria	Lettere e filosofia	Lingue e letterature straniere	Magistero	Medicina e chirurgia	Medicina veterinaria	Scienze politiche	Scienze e matematica fisica	Odontoiatria	
Colombia	1	4	—	1	—	1	—	1	—	5	—	—	—	—	13
Congo	—	—	—	—	1	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Corea	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Costa d'Avorio	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Costa Rica	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
Danimarca	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Egitto	—	3	—	7	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1
Ecuador	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eritrea	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Etiopia	3	1	—	—	—	—	—	—	—	8	—	1	3	—	1
Filippine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Finlandia	1	—	—	3	—	—	3	1	3	8	—	1	2	—	2
Francia	—	6	—	4	—	—	24	8	9	4	1	2	5	—	6
Gabon	1	—	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Germania democratica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Germania federale	—	8	6	1	3	1	34	6	12	336	21	3	7	—	46
Ghana	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Giappone	—	2	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—
Giordania	—	65	1	1	11	82	—	2	—	19	6	1	—	—	18
Gran Bretagna	—	—	—	1	—	—	4	4	5	—	—	5	—	—	1
Grecia	65	167	138	145	136	264	199	40	57	322	24	40	297	—	1.89
Guinea	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
India	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	1
Indonesia	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Iran	16	34	4	11	50	22	10	2	10	66	3	5	21	—	25
Iraq	1	13	—	—	4	14	3	—	—	9	—	4	—	—	4
Irlanda	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Israele	—	13	4	1	11	6	2	—	2	60	19	—	4	—	12
Jugoslavia	—	1	—	4	—	—	1	2	—	—	—	2	—	—	1
Libano	1	14	—	—	7	34	—	—	—	26	1	1	4	—	8
Libia	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—
Madagascar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
Malta	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—
Marocco	4	—	—	1	2	—	1	—	1	3	—	—	—	—	1
Messico	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Neo Zelanda	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Nigeria	1	8	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Norvegia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—
Oman	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Paesi Bassi	—	—	—	2	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—
Perù	—	—	1	—	—	—	3	2	3	1	—	2	—	—	1
Portogallo	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Polonia	—	—	—	1	—	3	4	—	1	3	—	—	—	—	1
Rae	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Romania	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Ruanda	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 MAGGIO 1984

Segue: *SITUAZIONE STUDENTI STRANIERI 1982-83*
ISCRITTI UNIVERSITÀ ITALIANE

Paesi di provenienza	FACOLTÀ														Totale
	Agraria	Architettura	Giurisprudenza	Economia Commercio	Farmacia	Ingegneria	Lettere e filosofia	Lingue e letterature straniere	Magistero	Medicina e chirurgia	Medicina veterinaria	Scienze politiche	Scienze e matematica fisica	Odontoiatria	
Santo Domingo	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	3
San Salvador	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Senegal	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Siria	—	6	—	—	4	7	1	—	1	2	1	—	5	—	27
Somalia	—	1	—	3	1	2	—	2	—	2	—	1	2	—	14
Spagna	—	1	—	1	—	—	2	1	1	1	—	—	2	—	9
Srilanca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Sud Africa	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Svezia	—	1	—	—	—	—	2	1	—	1	1	—	—	—	6
Svizzera	3	5	11	1	7	—	14	4	3	13	5	10	13	1	90
Tunisia	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	5
Turchia	—	2	—	1	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	8
Uganda	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	5
Ungheria	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	4
Uruguay	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
URSS	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
USA	1	1	1	2	—	—	12	2	4	20	14	4	4	—	66
Venezuela	1	1	4	—	—	5	2	—	—	5	—	—	2	—	24
Vietnam	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Totale	104	387	176	226	244	475	355	100	134	995	98	94	388	1	3.777

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

FUSARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

non è stata tuttora data risposta all'interrogazione n. 4-00849 del 13 ottobre 1983;

non è stata tuttora data risposta all'interrogazione n. 5-00385 del 13 dicembre 1983;

non è stata tuttora data risposta all'interrogazione n. 5-00453 del 16 gennaio 1984;

con circolare ministeriale n. 68 del 16 febbraio 1984 si autorizzano i provveditorati agli studi ad avviare (anche ad anno scolastico inoltrato) corsi direttamente gestiti per il conseguimento del titolo di specializzazione per il personale docente di ruolo utilizzato nell'attività di sostegno ad allievi portatori di handicap;

il decreto ministeriale del 1977 istituiva corsi biennali di specializzazione disponendo che in ciascun anno fossero effettuate non meno di 300 ore di lezioni teoriche e non meno di 350 ore di esperienze di gruppo e tirocinio guidato —:

secondo quali criteri i provveditorati organizzeranno i corsi (dopo che alcuni corsi erano stati annullati solo due mesi fa, per esempio a Firenze);

cosa i provveditorati potranno fare per garantire da marzo a giugno, cioè in pratica in soli tre mesi, il numero adeguato di ore di lezioni teoriche e pratiche di cui al citato decreto ministeriale. (4-03290)

RISPOSTA. — *Si deve anzitutto confermare — a proposito dell'utilizzazione dei docenti in posti di sostegno a favore degli*

alunni portatori di handicaps — quanto già fatto presente all'interrogazione con la ministeriale n. 01447, in riscontro alla precedente interrogazione n. 4-00849. Si ritiene, altresì, opportuno premettere che la lamentata mancata risposta alle interrogazioni, cui ha fatto riferimento l'interrogante (n. 5-00385 e n. 5-00453), non è certo da attribuire a disinteresse di questa Amministrazione, ma solo agli impegni di lavoro della Commissione istruzione della Camera, che probabilmente non hanno sinora consentito che le interrogazioni medesime fossero poste all'ordine del giorno per la relativa discussione.

In materia, poi, di corsi biennali di specializzazione di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si precisa che, con la circolare telegrafica del 16 febbraio 1984, n. 68, il Ministero non ha autorizzato alcun nuovo corso, ma ha semplicemente disposto la riapertura dei termini di ammissione ai corsi già in precedenza avviati, per facilitarne una maggiore frequenza. Quanto ai criteri per l'organizzazione dei corsi in parola, apposite istruzioni sono state fornite ai provveditori agli studi interessati, oltre che con la succitata circolare anche con il telex del 13 marzo 1984, n. 2128, con il quale è stato, tra l'altro, precisato che gli esami di passaggio relativi al primo e secondo anno di corso possono essere effettuati, nella sessione estiva, entro il 31 luglio e nella sessione autunnale entro il 31 ottobre.

Si fa presente, infine, che nessun corso è stato annullato, tenuto conto che i corsi di Rieti e di Firenze, al quale ultimo ha fatto cenno l'interrogante, sono stati sospesi, dopo essere stati autorizzati, in quanto il numero dei docenti impegnati nella frequenza è risultato alquanto inferiore a quello minimo, fissato dalla predetta circolare in 30 unità.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

GIADRESCO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se ritenga sufficientemente motivata la richiesta avanzata dal comu-

ne di Lugo (unitamente all'amministrazione provinciale e alla camera di commercio di Ravenna) per ottenere la istituzione di una nuova sezione doganale permanente in Romagna, con sede a Lugo stessa;

per conoscere la ragione per la quale, dal 1977, non viene data risosta alla istanza avanzata dall'amministrazione comunale;

per sapere se si intenda accogliere la richiesta di un incontro presso il Ministero con i rappresentanti del comune, dell'amministrazione provinciale, della camera di commercio di Ravenna e della regione Emilia-Romagna onde esaminare il problema e risolverlo. (4-01132)

RISPOSTA. — Già dal 1975 si è ritenuto necessario istituire a Lugo di Romagna un ufficio esportazione stagionale, per venire incontro alle reali necessità degli esportatori della zona, in relazione alla peculiarità dei prodotti trattati, in massima parte deperibili (ortofrutticoli freschi, conservati, trasformati e vino). Nella stagione 1983 l'ufficio, dal 20 giugno al 15 settembre ha effettuato 5.593 operazioni di esportazione, con una media di 75 operazioni per giornata lavorativa e con l'impiego di un funzionario.

Dal 1° gennaio fino a novembre 1983, poi, la dogana di Ravenna, con l'impiego di una o due unità, durante il pomeriggio, ha effettuato circa seimila operazioni domiciliare di vario tipo, con una media di 15,20 operazioni giornaliere.

I dati surriferiti dimostrano che il volume di traffico che interessa la zona, non giustifica l'istituzione a Lugo di una sezione doganale anche perché ad essa dovrebbero essere assegnati da tre a cinque impiegati che, stante l'attuale crisi degli organici doganali, non è certo facile prelevare da altri uffici. A giudizio dell'Amministrazione, quindi, l'ufficio stagionale e il sistema delle operazioni domiciliare effettuate con il personale della dogana di Ravenna sono in grado di soddisfare pienamente le effettive esigenze degli operatori del comprensorio.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

GIANNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

quali siano stati i motivi a base delle contraddittorie disposizioni emanate dal provveditore di Reggio di Calabria in occasione delle recenti elezioni amministrative (novembre 1983) ed in merito alla chiusura delle scuole;

se abbia fondamento l'ipotesi che proprio tale contraddittorietà sia all'origine di notizie di stampa prive di fondamento, che hanno ingenerato tensione ed incertezza nei presidi, nel corpo insegnante e nei discenti;

se sia stata disposta una inchiesta in relazione alla vicenda ed individuate specifiche responsabilità, tenuto conto del fatto che l'attività scolastica in Reggio di Calabria è stata sensibilmente danneggiata in conseguenza delle suddette disposizioni.

(4-02601)

RISPOSTA. — *Il provveditore agli studi di Reggio Calabria, in occasione delle elezioni amministrative svoltesi in quella provincia nei giorni 20 e 21 novembre 1983, ha provveduto a far conoscere tempestivamente ai capi d'istituto interessati le disposizioni al riguardo emanate da questo Ministero con circolare del 27 ottobre 1983, n. 15603, le quali tra l'altro prevedevano che la consegna dei locali scolastici destinati alle sezioni elettorali per l'approntamento delle cabine, avvenisse a partire dal 18 novembre 1983.*

Successivamente, a seguito delle ripetute sollecitazioni rivolte dalle autorità locali ed in particolare dal sub commissario prefettizio di Reggio Calabria, perché detta consegna fosse anticipata al 14 novembre, il provveditore agli studi, ritenute valide le motivazioni addotte, con fonogramma del 12 novembre 1983, n. 1, impartì disposizioni in tale senso.

Poiché alcuni capi di istituto — interpretando non correttamente il fonogramma — ritenevano di dover consegnare l'intero edificio e non soltanto i locali interessati alla ubicazione delle sezioni elettorali il provveditore nella stessa data diramò il fo-

nogramma n. 2 con cui precisava che l'attività didattica doveva ritenersi sospesa solo nelle aule necessarie per l'approntamento delle cabine elettorali, mentre la restante parte dell'edificio doveva continuare ad essere utilizzata per lo svolgimento dei normali compiti istituzionali.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

GORLA E CALAMIDA. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

dal mese di maggio 1983 le autorità dell'Arabia Saudita hanno ritirato il passaporto al geometra di nazionalità italiana Giuseppe Russo di Roma dipendente della «International United Enterprise», società del gruppo dei costruttori romani Sciarozza;

questa iniziativa dell'autorità giudiziaria dell'Arabia Saudita è stata determinata da inadempienze della società italiana di cui sopra in merito ad un appalto relativo alla costruzione di tre scuole e che l'IUE si è totalmente disinteressata della sorte del proprio dipendente, lasciando tra l'altro senza retribuzione;

il geometra Giuseppe Russo non può allontanarsi da Riyadh pena l'arresto e che il 23 maggio 1984, se i due miliardi di risarcimento dei danni per i lavori non effettuati, non saranno pagati dall'IUE, il Russo sarà imprigionato;

il Russo soffre, per lo stato di tensione e di completo abbandono in cui versa, anche da parte della nostra rappresentanza diplomatica, di anoressia nervosa ed è calato di oltre 30 chilogrammi in meno di un anno ed è attualmente ricoverato presso l'ospedale «King Abdulauziz», dopo per altro essere stato sfrattato per l'evidenza impossibilità di pagarsi l'affitto dell'appartamento in cui alloggiava —:

quali provvedimenti intendano mettere in opera per tutelare le condizioni di salute, la libertà e il ritorno in Italia di un

nostro connazionale, colpevole unicamente di avere accettato di lavorare all'estero per conto di una società che non si assume le proprie responsabilità e che si disinteressa della sorte dei propri dipendenti;

quali diretti concrete hanno trasmesso o hanno intenzione di dare alla nostra rappresentanza diplomatica a Riyhad.

(4-03015)

RISPOSTA. — *Il signor Giuseppe Russo, è stato inviato in Arabia Saudita nell'ottobre del 1982 per conto della società responsabilità limitata Internazional United Enterprises di Roma. Dopo un periodo di congedo in Italia, il connazionale è rientrato in Arabia Saudita nel marzo del 1983 per continuare a curare gli interessi della società italiana e, da tale momento, è rimasto coinvolto nella vertenza apertasi tra la International united enterprises e la ditta saudita Al Hassoun Est di Riad.*

Quest'ultima aveva dato in subappalto alla società italiana la costruzione di tre edifici scolastici commissionati dal locale ministero dell'istruzione. Tuttavia, le difficoltà incontrate dalla International united enterprises nell'esecuzione dei lavori, avrebbero indotto la ditta saudita a completare essa stessa le opere ed a richiedere alla società italiana il pagamento di una somma cospicua a titolo di risarcimento del danno.

Le pendenze tra quest'ultima e la ditta saudita sono al momento oggetto di un procedimento aperto presso la corte delle controversie commerciali del ministero del commercio saudita. La prima udienza del procedimento, già fissata per il 20 febbraio 1984, è stata rinviata al 23 maggio 1984, in quanto è stato ritenuto necessario procedere ad un supplemento di istruttoria. L'ambasciata d'Italia a Gedda si è occupata sin dal dicembre 1983 della questione del signor Russo. Infatti in quel periodo la ditta saudita Al Hassoun Est e successivamente lo stesso connazionale si sono rivolti alla nostra rappresentanza per illustrare il difficile stato dei rapporti intrattenuti con la società italiana.

Il signor Russo ha, in questo contesto, lamentato nei confronti della Internation

united enterprises la mancata assistenza finanziaria ed i danni morali e materiali subiti a seguito del suo forzato trattenimento nel paese. Sulla base di tali premesse, l'ambasciata d'Italia in Gedda si è prontamente attivata intervenendo presso le autorità saudite per chiarire la posizione del connazionale e sollecitare la concessione del visto di uscita.

Nel portare avanti l'azione a favore del Russo, l'ambasciata ha sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ditta saudita, il connazionale non poteva essere considerato rappresentante della società italiane e, di conseguenza, non poteva essere chiamato a rispondere dell'operato della Internazional united enterprises in Arabia Saudita.

Questo Ministero, oltre a orientare gli interventi dell'ambasciata, ha svolto l'opportuna opera di persuasione presso la direzione della società italiana a Roma, richiamandola alle sue responsabilità nei confronti del suo dipendente bloccato in Arabia Saudita. È stato in particolare sottolineato lo stato precario di salute del signor Russo (affetto da una forma alquanto grave di anoressia) e la società è stata pertanto invitata a prendere le necessarie iniziative per alleviare le condizioni dell'interessato e accelerarne il ritorno in patria.

A seguito di tali interventi, nel gennaio 1984, la società italiana ha inviato un emissario in Arabia Saudita per definire la questione dei pagamenti arretrati dell'alloggio, delle retribuzioni del signor Russo e per riprendere contatto con la ditta Al Hassoun Est in vista di raggiungere un compromesso. La società italiana ha, poi, inviato un suo rappresentante a Riad all'udienza fissata il 20 febbraio 1984 presso la corte islamica del ministero del commercio saudita, udienza che, come dianzi precisato, è stata rinviata al 23 maggio 1984.

Anche se l'arrivo in Arabia Saudita dei due rappresentanti della Internazional united enterprises ha contribuito a migliorare le condizioni di disagio materiale e psicologico del signor Russo, il suo stato di salute si è andato successivamente aggravando, soprattutto a seguito delle difficoltà ancora fraposte dalle competenti autorità saudite

al suo rientro in Italia. In aggiunti ai numerosi passi svolti presso le autorità di Riad e agli interventi fatti da questo Ministero presso l'ambasciata saudita a Roma, il nostro ambasciatore a Gedda, su precise istruzioni del ministro, si è ultimamente recato in Riad per rappresentare nuovamente al ministero del commercio e al governatore di quella città le ragioni che rendevano impellente il rientro del connazionale in patria e per richiedere ogni loro efficace intervento a tal fine.

Durante la sua presenza a Riad, l'ambasciatore ha reso più volte visita al signor Russo per accertarsi personalmente delle sue condizioni di salute e della adeguatezza delle cure a lui prestate.

Il Ministero degli esteri ha inoltre rivolto ai responsabili della International united enterprises ulteriori pressanti richieste di promuovere prontamente le concrete iniziative che, stanti le indicazioni fornite da parte saudita, fossero in grado di sbloccare la situazione del signor Russo. I rappresentanti della società, interessati da questo Ministero, si sono recati a più riprese, e da ultimo nei giorni scorsi, in Arabia Saudita per concordare con la controparte la soluzione atta a sbollacare la vicenda del connazionale.

A seguito dell'azione in suo favore intrapresa a vari livelli, il geometra Russo ha pertanto potuto ottenere il visto di uscita dall'Arabia Saudita ed è rientrato in Italia il 17 aprile 1984, accompagnato da un medico che il Ministero degli esteri aveva appositamente inviato a Riad per assistere il connazionale durante il viaggio. È infine da osservare che — allo stato attuale — non esistono purtroppo strumenti legislativi e amministrativi atti a controllare direttamente e con efficacia il rispetto delle regole commerciali internazionali da parte dei nostri imprenditori che operano all'estero. In questo campo, quindi, può essere svolta un'azione di indirizzo e — una volta che siano sorti contenziosi di varia natura — di pressione e/o persuasione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: CORTI.

GUERZONI, COLUMBA E BASSANINI.
— Al Ministro della pubblica istruzione. —
Per sapere — premesso che:

A) il disposto degli articoli 9, 113, 114 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ha determinato, a seguito degli intervenuti ritardi nell'espletamento dei giudizi di idoneità dei professori di ruolo della fascia degli associati, l'impossibilità di far ricorso per l'anno accademico 1983-84 al conferimento di insegnanti rimasti vacanti mediante le supplenze di cui all'articolo 114 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ovvero mediante i contratti di insegnamento di cui all'articolo 116 del medesimo decreto n. 382 del 1980;

b) tale situazione legislativa ha creato notevole disagio nelle università, che in molteplici casi si sono trovate nell'impossibilità di ricoprire per l'anno accademico 1983-84 insegnamenti anche fondamentali ed anche per corsi di durata pluriennale, tanto da indurre il Ministro della pubblica istruzione a presentare apposito disegno di legge per la modifica delle precitate disposizioni, assegnato alla Commissione pubblica istruzione del Senato (Atto Senato n. 239);

c) l'approvazione del menzionato disegno di legge rischia di non giungere in tempo per lo svolgimento dei corsi per l'anno accademico 1983-84 —

se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga opportuno, per porre riparo alla grave situazione che rischia di determinarsi in numerosi atenei e in vista dell'approvazione del citato disegno di legge, impartire opportune istruzioni agli atenei — in conformità a quanto già avvenuto per lo scorso anno accademico con la circolare ministeriale n. 4409 del 10 luglio 1982 — affinché siano ricoperti gli insegnamenti rimasti vacanti secondo le procedure previste dalle modifiche legislative in corso di approvazione. (4-01589)

RISPOSTA. — Si conferma quanto già evidenziato dall'interrogante, nel senso che la

possibilità di coprire i posti di insegnamento universitari, rimasti vacanti per qualsiasi causa, è venuta meno con l'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità per professare associato, in conformità di quanto stabilito dagli articoli 114 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Premesso, pertanto, che l'avvenuto espletamento dei suddetti giudizi ha reso impossibile, per l'anno accademico 1983-1984, il ricorso a supplenze o contratti, allo stato attuale non si ravvisano altre possibilità per sbloccare, in via amministrativa, la situazione segnalata.

Si confida, ad ogni modo, che tal situazione possa quanto prima migliorare con la rapida approvazione del disegno di legge cui ha fatto riferimento l'interrogante e che trovasi, com'è noto, all'esame del Parlamento.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

LOPS. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere a che punto è la pratica di pensione di reversibilità della signora Paterra Angiolina, vedova Summo, residente a Ruvo di Puglia (Bari), in via Corato n. 6.

Il signor Summo Vincenzo — coniuge della signora Paterra, deceduto il 26 giugno 1982 — era titolare di assegno di benemerenzia in virtù della legge 24 aprile 1967, n. 261, con il n. di iscrizione 2590866 e con la posizione n. 1780855. (4-02473)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Angiolina Paterra è stato emesso, in data 18 gennaio 1984, decreto ministeriale n. 11074/PP. E ciò in esecuzione della delibera del 17 novembre 1983, n. 70945, della commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, agli internati civili in Germania e loro congiunti.

Con il cennato decreto ministeriale, alla predetta è stata concessa, quale vedova del perseguitato politico Vincenzo Summo, la reversibilità dell'assegno vitalizio di bene-

merenza di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, a decorrere dal 27 giugno 1982, giorno successivo a quello di morte del marito.

Detto decreto è stato trasmesso, con elenco del 24 marzo 1984, n. 9, alla ragioneria centrale di questa Amministrazione per il visto di impegno ed il successivo inoltro alla Corte dei conti per la registrazione.

Si assicura l'interrogante che appena la Corte di conti avrà provveduto a tale adempimento, il suindicato decreto ministeriale verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione n. 2691703, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Bari, per la corrispondenza degli assegni spettanti alla signora Paterra.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

LOPS. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere —

premessi che la signora Grillo Angela nata a Corato (Bari) il 4 marzo 1903 ed ivi residente in via Cairoli n. 5, vedova di Vincenzo Ferrara, perseguitato politico antifascista, ha fatto richiesta per ottenere il diritto all'assegno vitalizio di benemerenzia previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932;

considerato che la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti con deliberazione n. 70569 del 21 aprile 1983 ha accolto favorevolmente la domanda a far epoca dal 1° febbraio 1982

cosa osti all'effettiva liquidazione del vitalizio tenuto conto delle condizioni di bisogno e dell'età avanzata dell'interessata.

(4-02686)

RISPOSTA. — La deliberazione del 21 aprile 1983, n. 70569, della commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti, cui accenna l'interrogante, ha dato luogo alla emissione in data 26 ottobre 1983, del decreto ministeriale n. 10841/PP.

Con il cennato decreto ministeriale, alla predetta è stato concesso, in qualità di vedova del perseguitato politico Vincenzo Ferrara, l'assegno vitalizio di benemerenzza di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, a decorrere dal 1° febbraio 1982, giorno successivo a quello di morte del marito.

Appena la Corte dei conti — ufficio controllo atti tesoro — ha provveduto alla prescritta registrazione del succitato provvedimento, il provvedimento medesimo è stato trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione n. 2592011, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Bari con elenco del 3 marzo 1984, n. 5, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Angela Grillo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

MACERATINI, FINI E RAUTI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere le ragioni in base alle quali, a partire da domenica 30 ottobre 1983, è stato inibito il parcheggio delle vetture private del piazzale antistante il Palazzo della Farnesina, così come sinora era stato sempre consentito in occasione di manifestazioni sportive nel limitrofo stadio Olimpico.

Gli interroganti, nel far presente che l'anzidetta area di parcheggio assicurava un'importanza servizio per l'ordinato e regolare afflusso e deflusso degli sportivi in occasione delle menzionate manifestazioni, mentre la nuova situazione provocherà gravi disagi alla massa degli sportivi e rischi di turbamento dell'ordine pubblico, considerato altresì che l'utilizzo del piazzale di parcheggio da parte degli sportivi, verificandosi normalmente nelle giornate festive, non poteva e non può pregiudicare l'uso del piazzale medesimo da parte degli abituali frequentatori del Ministero degli esteri, chiedono di conoscere se non si ritenga opportuno ripristinare la situazione precedente che rispondeva a criteri di obiettività e generale utilità. (4-01063)

RISPOSTA. — Allo scadere della concessione annuale alla cooperativa Custodi e ausiliari del traffico dell'uso del piazzale antistante il Ministero nei giorni festivi per il parcheggio connesso allo stadio olimpico, si era ritenuto di non rinnovare l'adesione alla competente intendenza di finanza a causa di alcuni lavori da eseguirsi sul piazzale stesso ad opera del genio civile. Salvo questo impedimento e con la salvaguardia della sicurezza dell'edificio ministeriale, non vi sono difficoltà.

Il Ministro per gli affari esteri: ANDREOTTI.

MANCUSO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere:

1) a quale punto è la pratica di concessione della pensione privilegiata ordinaria riguardante il signor Iacona Rosario, nato a Naro (Agrigento) il 30 ottobre 1952, residente a Caltagirone (Catania), viale Mario Milazzo 71. La domanda di riconoscimento della pensione per motivi di servizio, presentata più di due anni fa è stata accolta, dopo oltre un anno, ed inviata, il 26 novembre 1982, al Ministero che l'ha trasmessa al competente Comitato in data 12 febbraio 1983 con posizione numero 914858;

2) se è possibile accelerare l'iter della pratica tenuto conto dello stato di disoccupazione dell'interessato a causa della grave crisi esistente. (4-00800)

RISPOSTA. — All'aviere in congedo Rosario Iacone, nato il 30 ottobre 1952 a Naro, è stato concesso, con decreto in data 21 marzo 1984, n. 32, il trattamento privilegiato ordinario di ottava categoria dell'8 novembre 1973, a vita. Detto decreto è stato trasmesso alla ragioneria centrale, in data 28 marzo 1984, per il successivo inoltrare alla Corte dei conti, per la registrazione.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

MATTEOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi che ostano l'espletamento della pratica di pensione di guerra del signor Gildo Cappé, nato a Carrara il 26 dicembre 1907, pensione n. 1801143/MN. (4-02614)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di guerra n. 1801143/MN, relativa al signor Gildo Cappé, risulta definitiva. Infatti, con determinazione direttoriale del 9 maggio 1978, n. 2619772/Z, all'interessato venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle affezioni gastrica ed ulcera prepilorica e per non constatazione, entro i termini tassativamente prescritti dall'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, degli esiti di ferita alla coscia sinistra e dell'infermità fibrosclerosi apicale destra ed esiti di pleurite basale sinistra.*

Contro la surriferita determinazione direttoriale, il signor Cappé, presentò, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 53290/RI-GE a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica relativa al suindicato ricorrente.

In tale sede, però, il cennato ricorso gerarchico è risultato privo di fondamento e, pertanto, è stato respinto con decreto ministeriale del 3 agosto 1983, n. 040405/RI-GE. E ciò in conformità anche del parere espresso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 844, dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, nell'adunanza collegiale del 22 giugno 1983.

Detto decreto ministeriale — avverso il quale può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti nei modi ed entro i termini di cui all'articolo 25 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 — risulta trasmesso, in data 3 agosto 1983, al comune di Carrara per la notifica alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

MATTEOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere ÷ premesso che la Corte dei conti, con decisione del 23 aprile 1980, ha accolto il ricorso proposto da Nella Boschi contro il decreto del Ministro del tesoro n. 1766950 del 24 aprile 1957, riconoscendole il diritto alla pensione di guerra quale collaterale del defunto militare Mario Boschi, rinviando nel contempo gli atti al Ministero del tesoro per gli ulteriori provvedimenti ÷ i motivi per cui tale pratica non sia stata ancora evasa. (4-02615)

RISPOSTA. — *In esecuzione della decisione del 23 aprile 1980, n. 112907, della Corte dei conti, cui accenna l'interrogante alla signora Nella Boschi è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Mario, pensione indiretta di guerra con determinazione direttoriale del 12 marzo 1984, n. 1365520.*

La suindicata determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Pisa, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Nella Boschi. L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, dell'ulteriore corso della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

MATTEOLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere ÷ premesso che:

nel comune di Chiesina Uzzanese (Pistoia) la famiglia Salco, proprietaria di una fabbrica di confezioni, ha deciso la «serra-

ta» facendo perdere il posto di lavoro a circa 280 dipendenti;

la famiglia Salco ha presentato per ben 19 anni bilanci aziendali in attivo e che soltanto nell'anno 1983, per non aver destinato parte degli utili all'ammodernamento tecnologico, ha chiuso il bilancio in deficit;

il personale della fabbrica Salco è, unanimemente, riconosciuto altamente qualificato —

se intenda intervenire affinché non venga dispersa mano d'opera qualificata e soprattutto per evitare, in primo luogo che la famiglia Salco trasferisca i macchinari indispensabili alla produzione e, successivamente, favorire la surroga a favore di chi intenda continuare l'attività. (4-02616)

RISPOSTA. — *La società per azioni di Salco di Chiesina Uzzanese (Pistoia), esercente la produzione di confezioni, è stata messa in liquidazione a causa del pesante disavanzo accumulato nel corso del 1983, ammontante a circa 700 milioni. Questa situazione si è creata nonostante che i proprietari avessero investito altri 650 milioni nella gestione dell'azienda, durante l'esercizio 1983.*

La direzione aziendale ha valutato che gli ordini del 1984 sarebbero diminuiti di oltre il 60 per cento, tanto da rendere impossibile ogni prospettiva di recupero; di conseguenza, ha deciso lo scioglimento e la contemporanea messa in liquidazione della società. L'amministratore unico ha avuto contatti con i sindacati per esaminare la possibilità di salvare l'azienda; ma tali contatti non hanno approdato ad alcun risultato, atteso che la proprietà proponeva ai sindacati di ridurre il personale a 50 dipendenti mentre la controparte chiedeva il mantenimento di almeno 150 posti di lavoro.

Attualmente il personale della società fruisce del trattamento di disoccupazione speciale dell'INPS in base all'articolo 8 della legge n. 1115 del 1968, per un periodo di sei mesi, percependo quindi circa il 92 per

cento della retribuzione. Questo Ministero segue con attenzione il problema affinché, per quanto possibile, possano essere in parte salvaguardati i livelli occupazionali.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato:
ALTISSIMO.

MATTEOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che con atto n. 1358201 del 28 novembre 1983 del Ministero del tesoro, è stata emessa la determinazione concessiva di trattamento pensionistico di guerra a favore della signora Emanuela Villafranca Soissons, vedova Drugman — i motivi per cui detta pratica, che si trascina da 16 lugni anni, non sia stata ancora evasa. (4-03155)

RISPOSTA. — *Con determinazione direttoriale del 28 novembre 1983, n. 1358201, alla signora Emanuela Villafranca Soissons, vedova dell'ex militare Giambattista Drugnan, è stata concessa, in esecuzione della decisione emessa dalla Corte dei conti il 22 giugno 1981, n. 51103, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 18 dicembre 1967, (giorno successivo alla morte del marito), verso contemporanea cessazione degli assegni di pensione ordinaria di reversibilità alla medesima concessi con decreto ministeriale dell'8 gennaio 1969, n. 625647.*

La suindicata determinazione direttoriale, approvata dal Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra dell'adunanza collegiale del 24 gennaio 1984, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di variazione n. 985522, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Firenze con elenco del 2 aprile 1984, n. 10, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Villafranca Soisson.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

MAZZONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a cono-

scienza delle gravi accuse rivolte dal provveditore agli studi di Napoli, dottor Pasquale Capo, alla Provincia di Napoli che, nonostante le carenze più volte lamentate per lo stato di abbandono di alcuni istituti tecnici e scientifici, non ritiene di provvedere alle più urgenti necessità, quali l'assunzione di bidelli e l'appalto delle pulizie a ditte specializzate, con il rischio di paralisi delle attività didattiche.

Per sapere se non ritenga di chiarire il senso delle affermazioni del provveditore che lamenta esservi «altra logica» per i metodi di assunzione dei bidelli.

Per sapere, infine, quali sono le scuole ove la pulizia non viene effettuata dall'inizio dell'anno scolastico e come si intende tutelare l'igiene e la salute degli alunni purtroppo costretti a frequentare simili istituti. (4-00842)

RISPOSTA. — *Questo Ministero, pur condividendo le preoccupazioni espresse per la situazione di precarietà in cui versano alcuni istituti tecnici e licei scientifici della provincia di Napoli, si trova nell'impossibilità di adottare provvedimenti concreti, atteso che le iniziative per l'eliminazione delle carenze segnalate rientrano, com'è noto, nelle specifiche attribuzioni del competente ente locale.*

In ordine a tali carenze, per altro, il provveditore agli studi di Napoli è più volte intervenuto presso quell'amministrazione provinciale — come rileva anche l'interrogante — affinché alle suddette istituzioni scolastiche fossero assicurate le unità mancanti di personale non docente e le necessarie condizioni igieniche di funzionamento.

Si ricorda che, per una soluzione sia pure parziale e transitoria del problema, questo Ministero, già qualche anno addietro, aveva eccezionalmente autorizzato il suindicato provveditore agli studi a mettere a disposizione dell'amministrazione provinciale le graduatorie del personale non docente, a chè dalle stesse si enucleassero i nominativi degli aspiranti, da destinare temporaneamente, nelle more dell'espletamento dei concorsi, alle scuole che ne avessero particolare urgenza; il predetto ente locale non

ritenne, tuttavia, che esistessero i presupposti per poter dar corso al progetto.

Le questioni segnalate restano comunque alla particolare attenzione di questo Ministero ai fini delle soluzioni che saranno ritenute idonee e possibili.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

MICELI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che l'ex deportato Giuseppe Sparano, a distanza di circa tre anni, non ha ancora ricevuto alcuna notizia sull'esito della domanda che ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio con raccomandata n. 695 del 22 aprile 1981, al fine di ottenere i benefici previsti dalla legge 18 novembre 1981, n. 791 ÷ quali siano i motivi che hanno determinato l'inconcepibile ritardo e quale sia l'attuale stato della pratica. (4-02617)

RISPOSTA. — *Con istanza, per altro non documentata, il signor Giuseppe Sparano ha chiesto di conseguire l'assegno vitalizio di benemerenzza, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale. Alla suindicata istanza, il predetto ha allegato una dichiarazione con cui assume di essere stato rinchiuso nel carcere di Danzica per aver abbandonato il posto di lavoro assegnatogli quale internato militare in Germania e, successivamente, per il cennato motivo, di essere stato condannato e quindi trasferito alla compagnia di disciplina Straflager di Elbing, da dove fu liberato dalle truppe russe.*

Per poter provvedere alla definizione della pratica in questione, si è reso necessario effettuare un supplemento di istruttoria. E ciò al fine di acquisire la necessaria documentazione atta a comprovare la deportazione che l'interessato asserisce di aver subito in un campo di sterminio nazista K.Z. (Konzentration zenter).

Pertanto, in data 17 marzo 1984, è stato chiesto al comitato internazionale della cro-

ce rossa, per il tramite della croce rossa italiana, di far conoscere se risulti che il signor Sparano abbia subito deportazione in un campo di sterminio o di eliminazione nazista e, nell'affermativa, di trasmettere la relativa certificazione. In pari data, inoltre, l'interessato è stato invitato, per il tramite del comune di Salerno, a far pervenire la documentazione probatoria, eventualmente in suo possesso, comprovante quanto dal medesimo asserito.

Si assicura che appena sarà stata acquisita agli atti la certificazione di cui sopra è cenno, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

MOSCHINI E BULLERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che alla Università di Pisa, come in altri atenei, l'alto livello delle immatricolazioni al corso di scienza della informazione ha prodotto una situazione insostenibile rispetto alle esigenze di qualificazione degli studenti ed alle stesse possibilità di insegnamento del corpo docente.

Per sapere se non ritenga che detta situazione dipenda in primo luogo dalla mancanza di una programmazione nazionale, che individui le linee di sviluppo specialmente del settore della informatica e della microelettronica, come scelta strategica di una nuova politica economica ed in secondo luogo, e conseguentemente, dall'assenza di ogni programmazione dei processi di formazione universitaria, in modo più adeguato che non i semplici criteri di incremento percentuale sulla base della situazione esistente, ai quali si è ispirato il decreto ministeriale sull'attribuzione dei posti di docente universitario; nonché dalle caratteristiche degli attuali ordinamenti didattici universitari, ormai inadeguati alle esigenze del paese e ai fenomeni di scolarizzazione di massa, che devono essere profondamente riformati, con particolare attenzione alla programmazione degli accessi

universitari, da orientare attraverso un meccanismo incentivante, fondato sui servizi didattici e le attrezzature di studio, e con riferimento specifico alla tipologica dei titoli conferibili a livello universitario, che devono vedere una articolazione più adeguata dal semplice diploma di laurea; esigenze queste da più parti individuate come ormai indilaziabili.

Gli interroganti chiedono, pertanto, cosa intenda fare per rimuovere tale situazione (4-01383)

RISPOSTA. — *Non sarebbe stato, trattandosi di un corso di laurea istituito nel 1969, a quell'epoca possibile prevedere la notevole entità delle immatricolazioni che esso ha fatto in seguito registrare non solo nell'ateneo di Pisa, ma anche presso le università di Milano e Salerno.*

Questo Ministero comunque è tempestivamente intervenuto sia con l'ampliamento dell'organico del personale docente assegnando all'università di Pisa per il predetto corso di laurea tre posti di professore ordinario e quattro posti di professore associato sia con la concessione di particolari contributi atti a consentire alle università interessate di far fronte, mediante l'acquisizione di nuove strutture, alle esigenze derivanti dal repentino aumento degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze dell'informazione. In particolare, per l'anno 1983, è stata assegnata al predetto ateneo la somma complessiva di 380 milioni di lire per attrezzature didattiche nonché 500 milioni di lire per le esigenze scientifiche del corso di laurea in informatica a valere sul 60 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica ai sensi dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Per quanto riguarda l'auspicata programmazione degli accessi universitari si ritiene opportuno precisare che la soluzione di tale problema, di vasta portata, va ricondotto nell'ambito delle competenze del Parlamento.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

MUNDO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso che i componenti organi dell'ENEL hanno deciso la soppressione del nucleo di intervento ubicato nel comune di Cittanova (Reggio Calabria) con prevedibili conseguenti gravi disagi per gli operatori economici del posto e danni per l'intera economia della zona, permanendo le condotte elettriche in uno stato di grande precarietà — quali iniziative intenda tempestivamente adottare perché l'ENEL soprasseda all'attuazione dell'inopportuno ed ingiusto provvedimento. (4-01206)

RISPOSTA. — *Nel quadro del riordino organizzativo dell'ENEL non è prevista la soppressione del nucleo d'intervento di Cittanova.*

La direzione generale dell'ENEL ha già fornito assicurazione in tal senso al comune interessato.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato:
ALTISSIMO.

NICOTRA. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se dopo aver constatato come manchi un'efficace politica pubblicitaria all'estero dei nostri prodotti agricoli ed in particolare degli agrumi e rilevato che le forme di propaganda adottate dall'ICE (manifesti, locandine, viaggi dispensiosi all'estero, ecc.) sono inutili e servono solamente a dilapidare denaro pubblico, non intendano dare direttive per attuare nuove forme pubblicitarie efficaci, quali quelle di messaggi televisivi attraverso le televisioni attraverso le televisioni estere, esaltanti le qualità dei nostri agrumi.

In particolare lo *short* televisivo dovrebbe far capire al consumatore che la bontà dell'agrume siciliano consiste soprattutto nelle sue qualità organolettiche, esaltando la tipicizzazione dell'arancio a polpa rossa, destinato ad essere mangiato e non ad essere bevuto, come avviene invece per l'arancio a polpa bionda.

L'interrogante rileva con soddisfazione che lo scorso anno il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promosse una efficace azione pubblicitaria in Italia e all'estero (attraverso la RAI) in favore delle mele, e si augura che altrettanto faccia con urgenza per gli agrumi.

L'interrogante si augura inoltre che il Ministro del commercio con l'estero dia una svolta nuova alla propaganza ICE nei termini suggeriti. (4-00302)

RISPOSTA. — *Pur concordando con l'interrogante in merito all'efficacia del messaggio televisivo come valido mezzo promozionale, devo subito sottolineare come il ricorso alla televisione comporti l'impegno di risorse finanziarie notevoli, stante anche la continuità che tale tipo di intervento richiede.*

In ordine ad analoghe possibili azioni nei paesi esteri, nel far presente che sono attualmente in corso iniziative promozionali attraverso l'ICE (istituto per il commercio con l'estero), si rammenta che l'attività svolta è riferita a tutta la vasta gamma dei prodotti del comparto ortofrutticolo, ognuno dei quali necessita di sostegno promozionale, e non ad un solo prodotto, sia pure importante come gli agrumi, per cui le somme poste a disposizione devono essere impiegate tenendo presenti le esigenze dell'intero comparto.

Occorre, inoltre, considerare che pur volendo operare una concentrazione di risorse, non è stato finora possibile far ricorso in modo proficuo alla televisione a causa degli altissimi costi. Uno spot pubblicitario della durata di 30 secondi ripetuto dieci volte sulla televisione della Repubblica Federale di Germania, tempo da ritenersi il minimo indispensabile perché il messaggio abbia rilevanza, costa circa 1.200.000 marchi, cioè circa un miliardo. Si pensi che tale cifra rappresenta il massimo impegno finanziario destinato finora alla realizzazione delle azioni promozionali condotta nel predetto paese in favore dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

Al fine di assicurare comunque una presenza promozionale per i prodotti in que-

stione, si tende ad impiegare quei canali pubblicitari a costi più contenuti ed egualmente idonei, che si concretizzano con azioni ai punti di vendita, degustazioni, inserzionistica, messaggi-radio, distribuzioni di opuscoli, pubbliche relazioni, rapporto con importatori, giornalisti, cartellonistica, eccetera.

Tuttavia, nell'ambito di un programma integrato Ministero dell'agricoltura — Ministero del commercio con l'estero, è probabile che nel corso del 1984, si possa far ricorso anche al mezzo televisivo, specie nella Repubblica Federale di Germania, che, come è noto, è il mercato di sbocco più importante per i nostri prodotti.

Tutto ciò premesso, si fa ad ogni modo presente che questo Ministero ha sempre dedicato particolare attenzione alle attività di incentivazione delle nostre esportazioni di prodotti alimentari con particolare riguardo a quelli ortofrutticoli ed agrumari, pur nel quadro di stanziamenti non rilevanti assegnati alla promotion diretta nel suo complesso.

Il Ministro del commercio
con l'estero: CAPRIA.

NICOTRA. — Al Ministro delle finanze.
— Per conoscere — premesso:

che con l'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le sopresse carriere speciali sono state trasformate in apposite carriere direttive ordinarie;

che ai livelli funzionali sono stati inquadrati gli impiegati aventi qualifica fino a direttore di prima classe aggiunto;

che la disciplina delle funzioni dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, prevede all'articolo 22 che la nomina a primo dirigente si consegue mediante corso di formazione dirigenziale con esami finali ed all'articolo 23 prevede la durata del corso in quattordici mesi;

che nessun corso di formazione è stato espletato e che le promozioni, mediante

apposite leggine, sono state attribuite a seguito di scrutinio per merito comparativo per cui non consentono al personale avente diritto di partecipare al corso di formazione di concorrere alle promozioni, mediante esami finali;

che la maggioranza di detti impiegati è rimasta bloccata in un ruolo ad esaurimento senza possibilità di accedere alla carriera dirigenziale, mortificando la professionalità e la specificità delle funzioni che di fatto vengono svolte da detto personale, tanto più che buona parte sono addetti alla direzione dei vari uffici con notevoli responsabilità anche di natura patrimoniale ed altri alla direzione dei reparti di uffici importanti;

che sia necessaria quindi l'urgente approvazione di una legge onde consentire la possibilità di sviluppo di carriera ad impiegati che svolgono una meritoria opera nell'interesse dello Stato specie in un periodo in cui si rende necessaria una più incisiva lotta all'evasione fiscale;

che altre categorie di impiegati hanno già ottenuto un simile trattamento vedasi al riguardo i vice questori collocati nel ruolo ad esaurimento entro la data del 1° luglio 1980 che con legge 1° aprile 1981, n. 121, articolo 36, n. 23, sono stati inquadrati nella qualifica di primo dirigente in soprannumero) —

quale sia il suo pensiero in ordine alle ingiuste sperequazioni create tra gli impiegati dello Stato ed alla ingiustizia che viene a determinarsi nei confronti di una categoria esposta a grosse responsabilità senza però un adeguato sviluppo di carriera e se non ritenga opportuno porre allo studio apposite iniziative legislative al riguardo. (4-00760)

RISPOSTA. — La situazione di disagio non riguarda esclusivamente gli ex appartenenti alle carriere speciali, ma è propria di tutti i funzionari più anziani dell'Amministrazione finanziaria centrale e periferica.

Il Governo si è recentemente fatto carico di questo problema presentando un apposi-

to disegno di legge (atto Senato n. 433), attualmente all'esame del Senato della Repubblica, per rendere possibile la copertura dei posti vacanti nei ruoli dirigenziali (circa il 40 per cento dell'organico) ed anche per conferire riconoscimenti materiali e morali, sia pur modesti, al personale direttivo al quale viene offerta la possibilità di un avanzamento nei ruoli ad esaurimento.

Si auspica la pronta approvazione del disegno di legge predetto che costituisce il primo passo verso la ricostituzione di una funzionalità accettabile degli uffici IVA e di quelli delle imposte dirette, presupposto indispensabile per ogni seria azione di lotta alla evasione fiscale che va combattuta non solo con lo strumento legislativo, ma anche e soprattutto con una adeguata attività amministrativa di attuazione delle leggi esistenti.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

PAGANELLI. — Al Minisrto del tesoro. — Per sapere — premesso:

che al signor Luigi Fontana, nato a Serravalle Langhe il 21 novembre 1919, residente a Serravalle Langhe, località Villa n. 8, posizione 1022834/D, è stato attribuito assegno di guerra rinnovabile per il periodo 1° gennaio 1975-31 dicembre 1976;

che a seguito di visita effettuata dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Torino il 28 settembre 1979 Luigi Fontana è stato riconosciuto infermo per esiti di congelamento, con proposta di ottava categoria fino al termine del periodo di rinnovabilità, indi ottava categoria Tab. A vitalizia mente della legge n. 915 del 23 dicembre 1978;

che nonostante l'esito della visita il Ministero ha negato l'ulteriore assegno di guerra a Luigi Fontana con motivazioni non convincenti;

che avverso la determinazione del Ministro 23 luglio 1981, notificata il 5 gennaio 1982, il Fontana ha tempestivamente (28 gennaio 1982) proposto ricorso al Ministro;

che a tutt'oggi non è stata data risposta alcuna al ricorso —:

in base a quali disposizioni di legge si è ritenuto di disattendere così vistosamente il giudizio della commissione medica;

se ritenga opportuno esaminare il ricorso, presentato da oltre due anni.

(4-02366)

RISPOSTA. — In conformità della proposta formulata dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Torino nella visita collegiale del 28 settembre 1979, venne omessa, in data 18 settembre 1980, determinazione direttoriale n. 3494212/Z con la quale l'assegno rinnovabile di ottava categoria, concesso al signor Luigi Fontana per esiti di congelamento ai piedi sino al 31 dicembre 1976, veniva convertito in pensione vitalizia.

Detta determinazione direttoriale, però, non ebbe corso. E ciò in quanto il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra — cui il provvedimento era stato trasmesso per l'approvazione, come prescritto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 — deliberò, nell'adunanza collegiale dell'11 dicembre 1980, che gli esiti di congelamento ai piedi, riscontrati nella surriferita visita del 28 settembre 1979, fossero soltanto residui tali da non menomare le attitudini fisiche dell'interessato e, pertanto, non ulteriormente classificabili.

In conformità di tale deliberazione, quindi, venne emessa, in data 23 luglio 1981, nuova determinazione direttoriale n. 2682003/Z con la quale al signor Fontana venne negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico, per non classificabilità dei surriferiti esiti di congelamento.

Contro detta determinazione direttoriale, l'interessato, presentò, ai sensi dell'articolo 115 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, ricorso gerarchico n. 73922/RI-CE, a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica relativa al suindicato ricorrente.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, con decreto ministeriale del 1° febbraio 1984, n. 049529/RI-GE — adottato in conformità del parere formulato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, nella riunione del 2 novembre 1983 — è stato respinto il ricorso gerarchico presentato, dal signor Fontana, contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno.

Il surriferito decreto ministeriale — avverso il quale può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti nei modi ed entro i termini di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 — è stato trasmesso, in data 1° febbraio 1984, al comune di Serravalle Langhe per la notifica alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

PALLANTI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere a che punto si trova ed entro quale tempo si prevede la definizione della pratica di pensione recante la posizione n. 196365/AG, div. ottava, intestata a Gino Morelli, residente in Empoli, via Verrocchio 10. (4-01996)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Gino Morelli è stata emessa, in data 29 febbraio 1984, determinazione direttoriale n. 1365001.

Con il cennato provvedimento, al predetto è stata concessa, in qualità di orfano maggiorenne inabile del caduto civile Giunio, la quota parte della pensione indiretta di guerra al medesimo spettante, in concorso con il fratello Gioberto, a decorrere dal 1° aprile 1979, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. E ciò in applicazione del disposto di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Tale norma, infatti, stabilisce, tra l'altro, che in mancanza della vedova del militare

o del civile deceduto a causa della guerra, la pensione si divide in parti uguali tra gli organi e quando cessa il diritto di alcuni di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

Detta determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra dell'adunanza collegiale del 29 marzo 1984, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 2826779, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Firenze con elenco del 7 aprile 1984, n. 12, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Gino Morelli.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

PALMIERI E BARACETTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che la rivista *L'astrolabio* del 29 gennaio 1984 ha pubblicato, l'elenco di 45 ufficiali dell'esercito, dell'aeronautica, della marina, dell'arma dei carabinieri, iscritti negli elenchi del P2 di Licio Gelli e che risultano tuttora in servizio con responsabilità di comando —:

se tali ufficiali siano stati oggetto di accertamento da parte della commissione a suo tempo predisposta dal Ministero della difesa;

a quale risultanza l'eventuale accertamento della commissione è pervenuta, e quali provvedimenti sono stati assunti.

(4-02523)

RISPOSTA. — I provvedimenti disciplinari a carico del personale militare, tuttora in servizio, che era stato indiziato di affiliazione alla Loggia P2 risultavano già definiti al momento dell'assunzione in carica dell'attuale Ministero della difesa.

Per tale personale erano state instaurate inchieste formali, con ciò avviandosi il procedimento per l'eventuale irrogazione delle più gravi sanzioni disciplinari, compresa la rimozione dal grado.

Con specifico riferimento all'elenco di 45 ufficiali tuttora in servizio, pubblicato dalla

rivista L'astrolabio, si informa che 44 furono sottoposti ad inchiesta formale, mentre per uno di essi il procedimento disciplinare non poté essere disposto, pendendo a suo carico, per il medesimo fatto, un procedimento penale, che non risulta ancora definito.

Nei confronti di detti 44 ufficiali, vagliate le proposte dell'ufficiale inquirente, il ministro pro-tempore dispose, per 24 casi, l'archiviazione, non essendo emerse prove univoche e attendibili circa l'adesione alla loggia, mentre, per gli altri 20 casi, discostandosi talvolta dalla proposta di archiviazione formulata dal già menzionato ufficiale inquirente, la irrogazione del rimprovero scritto, per essere risultato che l'adesione vi era stata, ancorché nella convinzione che si trattasse di una normale loggia massonica.

Tutti gli atti relativi alle inchieste formali svolte a carico dei ripetuti 44 ufficiali vennero trasmessi, in successive tornate, alla Commissione parlamentare sulla P2.

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

PASQUALIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere —*

premessi che:

in base all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente lo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, le spettanze finanziarie delle province autonome di Bolzano e di Trento sono commisurate, secondo i parametri della popolazione e del territorio, alle spese dello Stato nelle materie di competenza provinciale, senza esclusioni settoriali o di altra natura;

la spesa sanitaria rientra nelle competenze statutarie di dette province;

la fonte di finanziamento dell'autonomia di tali enti prevista dal citato articolo 78 dello statuto regionale rappresenta il 90 per cento delle risorse a loro disposizione e che se viene meno l'applicazione di

tale articolo, specialmente con riferimento a settori di rilevanza finanziaria come quello della sanità, si privano le province medesime degli indispensabili mezzi per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge;

ricordato che in sede di discussione e di approvazione della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in particolare per quanto riguarda gli articoli 27, ultimo comma, e 39, l'interrogante aveva sollevato espressa richiesta di garanzia sul rispetto del dettato costituzionale in ordine all'applicazione dei parametri statuari anche sull'ammontare degli stanziamenti del fondo sanitario nazionale, ritenendo per altro irrilevante se la assegnazione alle due province, nella misura dovuta, sia da fare in sede di riparto del fondo sanitario nazionale oppure in altra sede, lasciando quindi al Ministero competente ogni decisione in ordine al cespite da devolvere ed allo stanziamento del bilancio statale a cui attingere;

rilevato, altresì, che, sempre in sede di discussione dell'articolo 39 della legge finanziaria 1984, l'onorevole Giuliano Amato, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a nome del Governo, ha dato assicurazione che il testo di detto articolo, così come sottoposto al vaglio dell'Assemblea, è inteso a « chiarire la volontà del legislatore nei sensi sollecitati dai deputati intervenuti a riguardo » (onorevoli Riz e Pasqualin), dichiarando che comunque il Governo deve rispettare la legge costituzionale e quindi anche l'articolo 78 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

vista la nota (prot. MGB del 18 gennaio 1984) della provincia autonoma di Bolzano indirizzata al Ministro del tesoro intesa ad avere conferma che la spettanza di cui trattasi sarà inclusa nella quota da stabilire ai sensi dell'articolo 78 per l'anno finanziario 1984;

vista la risposta del Ministro del tesoro con nota prot. 30143 di data 8 febbraio 1984 con la quale si esclude l'applicazione dell'articolo 78 per quanto riguarda gli stanziamenti statali per la sanità ai

fini della determinazione della «quota variabile» da devolvere alle province autonome, con l'espressa motivazione che ciò sarebbe in contrasto con la legge finanziaria 1984 —

come intendano assicurare l'applicazione del più volte citato articolo 78 dello statuto regionale relativamente alla spettanza delle due province riferita agli stanziamenti nel bilancio statale per la sanità ravvisando contraddittorietà di comportamento tra quanto dichiarato in Parlamento e quanto comunicato alla richiedente provincia. (4-03347)

RISPOSTA. — *L'articolo 27 della legge 27 dicembre 1983, n. 739, (legge finanziaria), ha abrogato il terzo periodo del primo comma dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che espressamente stabiliva che al finanziamento della spesa sanitaria nelle province autonome di Trento e Bolzano doveva provvedersi secondo le disposizioni ed i parametri previsti dal citato articolo 78 dello Statuto di autonomia.*

Con l'abrogazione della suddetta norma si è inteso ribadire che il finanziamento della spesa sanitaria tramite il fondo sanitario nazionale deve realizzare l'obiettivo di omogeneizzare nel territorio nazionale la prestazione dei servizi sanitari.

A tal fine la distribuzione delle risorse alle regioni ed alla province autonome assume una funzione perequativa che non può essere vanificata dall'applicazione di parametri particolari per le sole province autonome di Trento e di Bolzano.

La stessa legge finanziaria n. 739 del 1983, a conferma del principio suenunciato, ha previsto all'articolo 25, ultimo comma, la possibilità per le regioni e le province autonome di assicurare prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria, la cui spesa dovrà però gravare sui bilanci degli enti medesimi.

Questa Amministrazione ha per altro provveduto, con nota dell'8 febbraio 1984, n. 30143, a rappresentare alla provincia autonoma di Bolzano quanto surriferito.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

PATUELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se ritenga opportuno istituire una sezione permanentemente alla dogana a Lugo di Romagna;

se sussistano ragioni di economicità presenti e di sviluppo potenziale, nonché motivi di opportunità per istituire la dogana in via permanente senza che tale richiesta venga posta in alternativa ad altre.

(4-01034)

RISPOSTA. — *Già dal 1975 si è ritenuto necessario istituire a Lugo di Romagna (Ravenna) un ufficio esportazione stagionale, per venire incontro alle reali necessità degli esportatori della zona, in relazione alla peculiarità dei prodotti trattati, in massima parte deperibili (ortofrutticoli freschi, conservati, trasformati e vino).*

Nella stagione trascorsa l'ufficio, dal 20 giugno 1983 al 15 settembre 1983 ha effettuato 5.593 operazioni di esportazione, con una media di 75 operazioni per giornata lavorativa e con l'impegno di un funzionario.

Dal 1° gennaio 1983 fino a novembre 1983, poi, la dogana di Ravenna, con l'impiego di una o due unità, durante il pomeriggio, ha effettuato circa seimila operazioni domiciliate di vario tipo, con una media di 15/20 operazioni giornaliere.

I dati surriferiti dimostrano che il volume di traffico che interessa la zona, non giustifica l'istituzione a Lugo di una sezione doganale anche perché ad essa dovrebbero essere assegnati da tre a cinque impiegati che, stante l'attuale crisi degli organici doganali, non è certo facile prelevare da altri uffici.

A giudizio dell'Amministrazione, quindi, l'ufficio stagionale e il sistema delle operazioni domiciliate effettuate con personale della dogana di Ravenna sono in grado di soddisfare pienamente le effettive esigenze degli operatori del comprensorio.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

PATUELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premessa l'importanza

dell'evoluzione che si sta sviluppando nel mondo bancario ed in particolare nelle Casse di risparmio interessate all'allargamento della propria operatività —

quali siano gli indirizzi del Ministero del tesoro rispetto all'invito che sarebbe espresso dalla Banca d'Italia di contestuale creazione nelle Casse di risparmio di un comitato esecutivo più ristretto e differenziato dal consiglio di amministrazione.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere ÷ sottolineato che questo invito può essere utilmente seguito dalle Casse di risparmio con struttura di fondazione, prive di assemblea di soci, per far sì che l'organo di gestione di tali istituti sia controllato da un altro organo —

se ritenga, invece, non indispensabile, per le Casse di risparmio con struttura assembleare, la istituzione di comitati esecutivi quando in dette Casse associazioni vi è già l'assemblea dei soci che controlla l'organismo di attuale gestione di tali casse, ovvero il consiglio di amministrazione.

(4-02043)

RISPOSTA. — *Gli indirizzi delineati dalle autorità creditizie sono orientati ad accrescere il carattere di impresa che deve informare l'azione della banche pubbliche, ivi comprese le casse di risparmio, chiamate a svolgere i propri compiti istituzionali nella medesima realtà operativa delle altre aziende di credito dotate di strumenti e modelli organizzativi elastici e meglio adattabili alle forme di intermediazione ed ai bisogni espressi dal mercato.*

In questa ottica, i principali aspetti evolutivi della disciplina sono individuati nell'operatività, nell'organizzazione e nella struttura patrimoniale. In particolare, la maggiore ampiezza delle previsioni riguardanti appunto l'operatività aziendale, postula necessariamente un più efficiente assetto organizzativo interno ed il riconoscimento di una capacità di acquisizione di mezzi patrimoniali mediante il ricorso al mercato in aggiunta alle tradizionali fonti di finanziamento.

L'articolazione degli organi amministrativi in base ad una struttura dualistica che distingue tra organo di indirizzo generale e di controllo di merito — il consiglio — ed organo di amministrazione attiva — il comitato di gestione — è diretta ad assicurare una maggiore dialettica interna ed un efficace sistema di riscontri di merito.

Con tale separazione e con l'incompatibilità tra le cariche di consigliere e di componente il comitato di gestione si è voluto, di conseguenza, attribuire maggiore incisività e funzionalità alle verifiche ed ai controlli di merito della gestione affidati al consiglio di amministrazione.

Si assicura infine che l'adozione delle soluzioni descritte è compatibile con la struttura corporativa o di fondazione degli enti — in quanto riguardante in modo specifico l'attività ed i rapporti degli organi di amministrazione — e non altera la funzionalità dei controlli e le attribuzioni spettanti in materia agli altri organi aziendali e, quindi, la competenza dell'assemblea dei soci.

Per altro tali linee-guida, recepite dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 ottobre 1983, hanno trovato accoglimento, con riferimento agli enti con struttura associativa, nelle modifiche già approvate degli aspetti statutari delle Casse di risparmio di Bologna, Pisa, Prato, Roma, Spoleto e Viterbo.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

PATUELLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per conoscere — premesso che:

l'organico della Guardia di finanza di stanza al porto di Ravenna è costituito da un numero di unità inadeguato a far fronte alle crescenti attività del porto;

l'ostacolo maggiore add un ampliamento del suddetto organico sembra risieda nella difficoltà di reperimento degli alloggiamenti militari —

quali iniziative si intendano adottare per far fronte al problema. (4-02284)

RISPOSTA. — *La vigilanza ai fini doganali nel porto canale di Ravenna è affidata alla prima sezione operativa della prima compagnia di Ravenna che ha una forza organica di:*

- 7 sottufficiali;
- 68 finanzieri.

Egualemente impegnata nella vigilanza al porto canale di Ravenna, contestualmente ad altri compiti istituzionali, è la brigata di marina di Ravenna con un organico di:

- 5 sottufficiali;
- 22 militari di truppa.

La situazione particolare del porto e delle aziende che vi insistono comporta un notevole quotidiano impegno di militari che necessariamente svolgono il loro servizio sparsi in una zona molto ampia, con modalità non dissimili da quanto avviene nei porti dei paesi occidentali.

La inesistenza di recinzione, specie in alcuni settori, rende necessaria l'esecuzione di controlli volanti a scandaglio e non per punti fissi.

Un serio ostacolo al rafforzamento dei reparti ivi impegnati è costituito dalla limitata capienza delle caserme che non consentono ulteriore assegnazione di personale.

Si tratta di un problema di non facile soluzione ma ben presente all'attenzione del comando generale della guardia di finanza che ha incaricato il comandante della zona di Bologna, da cui dipendono i reparti operativi di Ravenna, di valutare esattamente la situazione locale e di adeguare, nei limiti del possibile e secondo criteri di razionale economia di personale, il dispositivo di vigilanza nel porto.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

PATUELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che nel mese di ottobre del 1983 sono stati appaltati i lavori per il completamento del raccordo ferroviario della stazione di Ravenna con il ter-

minal containers, ma che a compimento dei lavori la struttura in questione rischia di non entrare in funzione per carenza di personale delle ferrovie dello Stato —

quali iniziative si intendano adottare per evitare il suddetto pericolo. (4-02286)

RISPOSTA. — *L'organizzazione di personale per l'attivazione dell'esercizio del raccordo ferroviario fra la stazione di Ravenna ed il terminal containers è già stata esaminata dagli organi competenti del compartimento di Bologna e l'azienda delle ferrovie dello Stato assicura che, completati i lavori, il raccordo in parola entrerà regolarmente in funzione.*

Il Ministro dei trasporti: SIGNORILE.

PATUELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali valutazioni si ritiene di esprimere e se si intendono assumere indirizzi in merito alle ipotesi ed alle modalità di forme di collaborazione fra le casse di risparmio e le banche del Monte e fra le banche popolari. (4-02875)

RISPOSTA. — *Si sarà grati all'interrogante se vorrà cortesemente precisare a quali ipotesi e forme di collaborazione tra le casse di risparmio e le banche del monte e tra le banche popolari si sia inteso far riferimento.*

Ciò per consentire all'istituto di vigilanza di fornire ogni utile elemento informativo per le valutazioni richieste.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

PAZZAGLIA, SOSPIRI E RAUTI. — *Al Governo.* — Per conoscere se quanto denunciano all'autorità competente della Associazione nazionale dipendenti ex enti mutualistici casse e gestioni sanitarie, corrisponde al vero.

In particolare se risponde a verità che detto personale sia informato della manca-

ta formazione dei ruoli nominativi regionali, inadempimento che comporta:

1) la paralisi dello sviluppo della carriera;

2) la confisca dei fondi integrativi di previdenza;

3) la mancata corresponsione dell'indennità di fine servizio;

Inoltre gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo non ritenga di assumere iniziative per far cessare la impossibilità per detto personale, a causa di periodici decreti-legge, di poter adire il giudice ordinario e amministrativo. (4-00096)

RISPOSTA. — *La formazione dei ruoli nominativi regionali, prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, rientra nella specifica ed autonoma competenza di ciascuna regione. La inosservanza di tale norma, soprattutto se connessa alla mancata determinazione delle piante organiche delle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto presidenziale, comporta indubbiamente un ritardo nella progressione in carriera del personale di cui trattasi;*

b) il mantenimento della posizione assicurativa, già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, è disciplinato dall'articolo 75 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, che prevede tra l'altro la costituzione presso l'INPS di una gestione speciale con il compito di garantire la continuità delle prestazioni a carico dei fondi stessi;

c) l'eventuale mancata formazione dei ruoli nominativi regionali è ininfluente rispetto alla liquidazione dell'indennità di fine servizio spettante al personale delle unità sanitarie locali che, in applicazione dell'articolo 76 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, viene liquidata dall'INADEL anche per i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza.

Si soggiunge infine che, rientrando la materia di cui trattasi, come dianzi precisa-

to, nella specifica ed autonoma competenza delle Regioni, non è consentita alcuna diretta iniziativa governativa.

Il Ministro del tesoro: **GORIA.**

PICCHETTI E PROIETTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'ACI Italia è proprietaria dell'autostello ACI ubicato sulla via Cristoforo Colombo in Roma;

l'ACI ha deciso di alienare tale proprietà, mettendola in vendita fin dal 1982 con aste peraltro andate deserte, a ciò spinta da esigenze di reperimento fondi;

attualmente, la società R. Tour ha lasciato la stessa gestione, peraltro fallimentare, inducendo i 22 lavoratori esposti alla perdita del posto di lavoro, ad occupare l'autostello;

i lavoratori stessi associatisi in cooperativa si propongono di autogestire l'ostello;

risulterebbe la disponibilità dello stesso comune di Roma a prendere in esame la possibilità di un intervento circa la soluzione della vertenza ÷:

se ritenga necessario un proprio preciso intervento presso l'ACI affinché sospenda la vendita dell'autostello;

se intenda agevolare la soluzione autogestionaria dei lavoratori, soluzione peraltro prevista e auspicata per situazioni di crisi da disegni e proposte di legge che sono davanti al Parlamento;

se reputi necessario verificare con il comune di Roma una soluzione in cui proprietà e gestione si armonizzino per il conseguimento di uno specifico fine sociale proprio nel campo delle attrezzature alberghiere e del turismo della città di Roma.

(4-02429)

RISPOSTA. — *Questo Ministero ha richiesto elementi all'ACI (automobili club d'Ita-*

lia). *L'ente ha reso noto di avere indetto gare per la vendita di:*

— complesso edilizio sito in Caserta — viale Lincola

— autostello di Roma

— autostello di Salto di Fondi (Latina).

Si tratta di immobili in stato di notevole deterioramento, che richiederebbero l'effettuazione di ingenti opere di manutenzione straordinaria, il cui costo risulterebbe sicuramente superiore all'importo del canone di locazione che l'ACI ne ricava o potrebbe ricavarne in futuro e costituirebbe un onere che nell'attuale congiuntura l'ente non è assolutamente in grado di affrontare.

La gravità della situazione dell'ACI impone d'altra parte di far ricorso ad ogni possibile provvedimento che consenta di reperire i fondi necessari non soltanto per assicurare il corretto adempimento dei compiti che l'ente è chiamato a svolgere nell'interesse della Pubblica amministrazione e dell'utenza, ma anche per non penalizzare il personale dipendente con pregiudizievole ritardi nel ripianamento del debito arretrato nei confronti dell'INA (Istituto nazionale assicurazioni) per l'aggiornamento della polizza di quiescenza dei dipendenti e nell'adeguamento delle quote della Cassa di previdenza.

A fronte di tale critica situazione, l'ACI ha ritenuto di non aver al momento altra alternativa se non quella del realizzo di fondi attraverso l'alienazione, di beni, per altro costituenti solo una limitata parte del patrimonio immobiliare dell'ente, che da un lato forniscono un reddito del tutto inadeguato all'entità del relativo immobilizzo di capitali e addirittura inferiore alle spese da sostenere per assicurarne la buona conservazione e dall'altro non sono indispensabili all'espletamento delle attività dell'ente.

Le alienazioni in parola non comprometterebbero, pertanto, in alcun modo la funzionalità dei servizi, si rivelerebbero economicamente convenienti per l'ente e consentirebbero di reperire i fondi indispensabili per far fronte a spese di carattere obbligatorio ed indilazionabile.

Avendo in corso le dette gare di vendita ed essendo estraneo al rapporto di lavoro intercorrente fra la società Erretour ed i dipendenti impiegati dalla stessa, l'ACI non ritiene di potersi impegnare in una eventuale gestione cooperativa, od in una nuova locazione.

Si potranno naturalmente valutare diverse soluzioni qualora le trattative in corso non si concludano in tempi brevi.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:
FARAGUTI.

PIREDDA. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere —*

premessi che il brigadiere di polizia Pittalis Baldassarre, nato il 6 maggio 1919 collocato a riposo a seguito di inabilità fisica dovuta a causa di servizio, al quale con lettera del luglio 1981 del competente ufficio del Ministero dell'interno veniva riconosciuto il diritto all'equo indennizzo;

premessi, altresì, che la pratica di equo indennizzo e di pensione privilegiata veniva inviata alla Corte dei conti con elenco n. 299 del 1° luglio 1982 secondo la comunicazione all'interessato di cui alla lettera della divisione pensioni ed equo indennizzo prot. n. 800/01/05952 sempre del luglio 1982 —

se il fatto corrisponde a verità;

se è vero che agenti collocati in pensione successivamente godono della regolare e completa pensione;

quali provvedimenti intenda adottare per risolvere il caso lamentato oltretutto per migliorare il sistema. (4-02539)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale del 15 marzo 1984 è stata definita la pratica di concessione della pensione privilegiata al signor Baldassarre Pittalis, ex brigadiere di pubblica sicurezza. Il provvedimento sarà quanto prima inviato per il pagamento alla direzione provinciale del Tesoro di Sassari,*

a cura della ragioneria centrale di questo Ministero.

Per quanto riguarda la corresponsione dell'equo indennizzo, nel febbraio 1984 è stato acquisito il prescritto parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie presso la Corte dei conti, che si è espresso favorevolmente alla concessione del beneficio — ottava categoria, misura minima — al signor Pittalis. La liquidazione sarà effettuata allorché, definito ogni ulteriore adempimento, il provvedimento sarà stato registrato dalla Corte dei conti.

La generalizzata difficoltà nel pubblico impiego di definire in tempi brevi le pratiche pensionistiche — specie quando si tratti di concessioni di pensioni privilegiate e dell'equo indennizzo — dipende essenzialmente dalla complessità della normativa vigente in materia.

Per quanto di competenza, questo Ministero non manca di adottare ogni utile accorgimento per ridurre al minimo i tempi occorrenti per soddisfare, nello specifico settore, le legittime aspettative degli appartenenti alla polizia di Stato.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

PIRO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se è a conoscenza dei provvedimenti emessi dal provveditore agli studi di Modena che ha annullato con un decreto l'incarico conferito nel 1977 al professor Giuseppe Trevisi e con un altro decreto ha annullato il servizio dallo stesso prestato come insegnante di ruolo a partire dall'anno scolastico 1978-1979. Ciò in ottemperanza di una sentenza del consiglio di Stato che escludeva il Trevisi dai corsi abilitanti ordinari del 1975, superati a pieno titolo dall'insegnante.

Conosciuta la sentenza, il Trevisi sostenne di nuovo e positivamente gli esami abilitanti in base all'articolo 35 della legge n. 270. In sostanza, un insegnante, cui è stato conferito dal 1975 un incarico a tempo indeterminato, si trova assurdamente licenziato. (4-01567)

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti, in ordine al caso prospettato è risultato che il docente Giuseppe Trevisi non ha potuto conseguire l'abilitazione e la conseguente immissione che in ruolo, per l'insegnamento di scienze umane e storia, per difetto di requisiti all'occorrenza prescritti.

Si fa presente, al riguardo, che, con provvedimento dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna del 29 maggio 1975, n. 5252, il suddetto docente era stato, in un primo tempo, escluso dai corsi abilitanti ordinari, indetti per l'anno scolastico 1974-75, in quanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, non era risultato in possesso del prescritto titolo di studio.

Il provvedimento di esclusione come sopra disposto, a seguito di ricorso gerarchico proposto dall'interessamento, venne, in effetti, confermato da questo Ministero con decisione del 17 luglio 1975.

Tuttavia, l'interessato, avendo impugnato tale decisione con ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, fu ammesso — in attesa del relativo giudizio — a partecipare al corso in questione con riserva ed ebbe, quindi, la possibilità di sostenere le prove finali con esito positivo.

Nonostante l'accoglimento del ricorso giurisdizionale, avvenuto con sentenza, del 20 dicembre 1977, n. 578, la riserva non poté essere sciolta in senso favorevole, in quanto a seguito dell'appello nel frattempo proposto da questo Ministero, il Consiglio di Stato, con decisione del 16 gennaio 1982, n. 9/82, ebbe ad annullare la sentenza suddetta, riconoscendo fondate le ragioni poste alla base dell'originale provvedimento di esclusione.

Né è stato in seguito possibile ritenere valida la speciale abilitazione, che il professor Trevisi aveva conseguito ai sensi dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1982, n. 270, tenuto conto che l'interessato è risultato sfornito del requisito richiesto dall'ultimo comma di tale articolo — incarico di insegnamento conseguito nell'anno scolastico 1980-81).

Premesso, infine, che, in presenza delle disposizioni vigenti, non si sono ravvisate le

condizioni di diritto e di fatto per procedere ad una sanatoria della situazione del docente, si fa presente che lo stesso è stato mantenuto in servizio, in qualità di supplente annuale, per l'insegnamento di italiano e storia presso l'istituto tecnico commerciale Luosi di Mirandola.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

POLI BORTONE, RALLO E ALOI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere ÷ premesso che:

da ormai 15 anni il comune di Matera chiede insistentemente al capoluogo l'apertura di un liceo artistico o di un istituto d'arte;

in Basilicata solamente la provincia di Potenza dispone di alcune strutture didattiche di tipo artistico, mentre tutti gli allievi di scuole di indirizzo artistico di Matera gravitano negli istituti della Puglia;

il comune di Matera ha già messo a disposizione locali e attrezzature idonee ÷

se ritenga che sia giunto il momento di dotare Matera dell'istituto artistico richiesto, offrendo, così, ai giovani della zona la possibilità di compiere i propri studi artistici. (4-03265)

RISPOSTA. — Il comune di Matera negli ultimi anni non ha presentato alcuna richiesta per l'istituzione di un liceo artistico o di un istituto d'arte.

È pervenuta, invece, a questo Ministero la proposta avanzata da alcuni capi di istituto di scuola secondaria di secondo grado di quella città, per l'attuazione di un progetto di attività di sperimentazione ad indirizzo artistico, ex articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419 ed ai sensi della circolare ministeriale del 12 dicembre 1983 n. 341, per l'anno scolastico 1984-85.

La proposta in questione è attualmente in corso di esame e di valutazione.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

POLLICE, RUSSO FRANCO E TAMINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che ai docenti vincitori di concorso assegnati alle dotazioni organiche aggiuntive, che hanno effettuato la scelta della sede di servizio, è stata ufficialmente notificata l'assegnazione della sede in parola con la precisazione che essa ha valore solo per l'anno scolastico in corso — se si tratta di disposizione ministeriale, ovvero di iniziative dei singoli provveditori, e in ogni caso su quali fondamenti giuridici e logici si basa tale notifica, considerato che, in base alla legge n. 270 del 20 maggio 1982, che istituisce le dotazioni organiche aggiuntive dei docenti, e in base alla stessa logica, non si vede perché tali docenti debbano essere riconvocati di anno in anno, in quanto anche l'organico aggiuntivo è una realtà continuativa della scuola e perché convocati dovrebbero essere soltanto i docenti perdenti posto dell'organico di fatto, nonché i docenti dell'organico aggiuntivo, in caso di contrazione dell'organico di fatto che si rifletta anche sull'organico aggiuntivo. (4-01359)

RISPOSTA. — L'utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive, sui posti disponibili nell'organico di fatto e per l'espletamento di altre attività, è stata regolamentata, per l'anno scolastico 1983-84, con l'ordinanza ministeriale del 30 luglio 1983.

Tale regolamentazione non poteva che essere limitata ad un solo anno scolastico, tenuto conto che l'impiego del suindicato personale è finalizzato, in conformità di quanto stabilito dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ad assicurare, in via prioritaria, il soddisfacimento di esigenze, dallo stesso articolo indicate, che possono presentarsi e variare di anno in anno e che attengono sia alla copertura di posti di effettivo insegnamento ancora disponibili sia allo svolgimento di attività para ed extra scolastiche.

Da ciò discende la necessità che all'inizio di ciascun anno scolastico il provveditore agli studi formuli un piano organico e programmato di utilizzazione del personale che sia il più possibile aderente alla realtà

provinciale ed alle esigenze emerse per quell'anno.

Qualora nel successivo anno si procedesse alla utilizzazione soltanto dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive perdenti posto nell'organico di fatto — e quindi già utilizzati in posti di insegnamento curricolare — si avrebbe minore elasticità operativa, nonché possibilità di lesione delle aspettative dei docenti con titoli potiori che dovrebbero essere destinati a scuole e posti residuali.

D'altra parte i docenti delle dotazioni organiche aggiuntive qualora aspirino alla titolarità di una sede, vale a dire di un posto o di una cattedra previsti dall'organico di diritto di una scuola, hanno la possibilità di accedervi nei limiti delle vacanze di posti previa presentazione di domanda di trasferimento.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

POLLICE E TAMINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se è a conoscenza dei seguenti fatti:

a Palermo a seguito della mobilitazione per la pace degli studenti medi, coincidenti con il dibattito parlamentare sull'installazione dei missili *Cruise* a Comiso, si è avuta una irrazionale risposta espressiva da parte dei presidi di diversi istituti secondari superiori;

i giovani, impegnati nel movimento per la pace, le classi che hanno aderito all'invito a manifestare contro le scelte guerrafondaie del Governo Craxi, sono stati colpiti da diversi provvedimenti disciplinari, intimidazioni, ricatti; in particolare si citano le sospensioni dalle lezioni di tre studenti del liceo Garibaldi: Francesco Mastranga, Davide Ficarra e Davide Camarone, per una durata di cinque giorni, suscettibili di promulgamento, come verbalmente dichiarato dal preside, ciò a causa dell'ostinazione della presidenza nel considerare occupazione un'assemblea perma-

nente, che peraltro non ostacolava l'attività didattica delle classi;

con altrettanta gravità si procedeva alla sospensione in massa degli studenti, come all'ITI Vittorio Emanuele II e alla intimidazione degli studenti pacifisti con la minaccia di ritirare i buoni libro già stanziati dal consiglio d'istituto. Pare quantomeno sospetta la coincidenza di tali risposte repressive che si inseriscono nel più generale quadro di restrizione degli spazi di democrazia, conseguenti alla crescente militarizzazione del territorio in atto in Sicilia;

gli interroganti chiedono, altresì, di sapere se non intenda appurare un eventuale collegamento tra questi fatti, accertando responsabilità dei singoli presidi di Palermo e di chi ne avesse coperto atteggiamenti antidemocratici, prendendo in tale eventualità i dovuti provvedimenti.

(4-01560)

RISPOSTA. — Gli elementi acquisiti escludono che i presidi degli istituti secondari superiori di Palermo avrebbero posto in essere atteggiamenti repressivi, in occasione della manifestazione per la pace cui ha fatto riferimento l'interrogante.

Dai suddetti elementi è risultato, in particolare, che i tre studenti del liceo classico Garibaldi di Palermo sono stati sospesi (per cinque giorni) non certo per aver manifestato a favore della pace, ma esclusivamente per il comportamento riprovevole ed antidemocratico che gli stessi ebbero a tenere, nella circostanza, contro la volontà della stragrande maggioranza dei 1.248 allievi del liceo.

Gli studenti in questione (Camarrone, Mastranga e Ficarra) si sono resi, tra l'altro, responsabili non solo di aver introdotto furtivamente ed illegalmente all'aula magna dell'istituto elementi estranei alla scuola, ma anche di aver esercitato violenza nei confronti dei professori Grasso, Gioia e Mirto, ingiuriandoli con scritte volgari.

Si è trattato, in sostanza, di una semplice sanzione disciplinare, ritenuta necessaria per il corretto andamento dell'attività didat-

tica, approvata e condivisa dalla stragrande maggioranza dei docenti e degli alunni, ed in particolare, dai competenti consigli di classe.

Dal proprio canto, il preside dell'istituto tecnico Vittorio Emanuele III di Palermo ha fermamente smentito che in quella scuola si sarebbe proceduto alla sospensione in massa degli studenti o alla minaccia di ritirare i buoni-libri nei confronti degli studenti che avrebbero manifestato per la pace.

Si ritiene, pertanto, che la questione vada opportunamente ridimensionata, non essendo stati rilevati, nei fatti segnalati, elementi atti a comprovare presunti atteggiamenti irresponsabili delle autorità scolastiche chiamate in causa.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

PRETI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali e quanti titoli pubblici delle varie specie erano in circolazione il 31

dicembre 1983 e quale somma di interessi è stata pagata nel corso dell'ultimo anno. (4-02715)

RISPOSTA. — Si comunica l'ammontare dei titoli, amministrativi dalla Direzione generale del Tesoro, in circolazione al 31 dicembre 1983, nonché l'importo degli interessi corrisposti nel 1983 sui titoli stessi:

— buoni ordinari del Tesoro:

— in circolazione al 31 dicembre 1983: lire 151.212 miliardi;

— interessi corrisposti nel 1983: lire 24.848 miliardi;

— certificati di credito:

— in circolazione al 31 dicembre 1983: lire 139.561 miliardi;

— interessi corrisposti nel 1983: lire 15.478 miliardi.

Si invia inoltre il prospetto in cui sono riportati i dati richiesti relativi ai prestiti consolidati, redimibili ed ai buoni del Tesoro poliennali, amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico.

Importi degli interessi relativi al 1983

	Titoli in circolazione al 31 dicembre 1983	Consistenza al 31 dicembre 1983	Importi degli interessi relativi al 1983		
			Stanziamenti	Pagamenti in conto competenza	Pagamenti in conto residui
Consolidati	385.689	42.111.499.200	2.109.550.000	1.906.851.365	99.485.850
Redimibili	100.754	415.006.000.000	5.154.108.000	4.345.937.905	69.172.695
B.T.P.	9.034.705	23.439.494.860.000	2.993.594.290.000	2.976.396.279.355	38.872.752.315
Totale	9.521.148	23.896.612.359.200	3.000.857.948.000	2.983.189.068.625	39.041.410.860

Il Ministro del tesoro: GORIA.

RALLO. — Al Ministro del commercio con l'estero. — Per sapere se è stato dato il permesso di importazione del pistacchio dall'estero negli anni dal 1980 ad oggi, a quali ditte e per quale importo, tenuto conto che, in conseguenza di queste importazioni, sono stati danneggiati pesantemente i produttori italiani, quasi tutti della zo-

na di Bronte, i quali, dopo avere affrontato le spese per la coltura, sempre più lievitate dai costi di produzione, non hanno più potuto collocare il prodotto, giacché i mercati risultavano saturati dal pistacchio importato pare dalla Siria e da Israele; se tutto questo è accaduto, quali urgenti provvedimenti intende adottare perché sia

difeso il prodotto italiano e non siano ulteriormente danneggiati i coltivatori di pistacchio italiani. (4-02155)

RISPOSTA. — Nessuna agevolazione risulta a questa Amministrazione essere stata concessa nei confronti della Siria e di Israele per agevolare le loro esportazioni di pistacchio verso la CEE e nessuna importazione, fino ad ora, è stata effettuato — secondo dati ISTAT — dagli stessi paesi; si precisa quindi che il medesimo prodotto è sottoposto all'organizzazione comune di mercato nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento CEE 1035/72.

Pertanto, essendo il prodotto in esame sottoposto al regime comune degli scambi con paesi terzi, notoriamente basato sulla libera importazione e sull'applicazione del dazio e tariffa esterna comune (TEC) nella misura del 2 per cento, non esistono autorizzazioni alla importazione.

Eventuali provvedimenti, volti alla tutela del prodotto italiano, dovrebbero essere giustificati da concreti elementi che consentano di adottare in sede CEE le opportune iniziative di salvaguardia della produzione nazionale.

Tutto ciò premesso, giova comunque rammentare, che l'Italia ha mantenuto nel tempo il ruolo d'importante esportatore di pistacchio, registrando un notevole saldo attivo nella sua bilancia commerciale del settore anche in questi ultimi anni.

Il Ministro del commercio
con l'estero: CAPRIA.

RALLO. — Al Governo. — Per sapere se è a conoscenza dell'assurda situazione che si è venuta a creare nel nostro paese, dove da anni si assiste alla grave crisi commerciale degli agrumicoltori i quali non riescono a trovare i mercati di sbocco per i loro prodotti che finiscono, dopo l'ammasso all'AIMA, macerati sotto i trattori.

Quest'anno tale situazione è esplosa ancor più violentemente del pasato e di converso si apprende contemporaneamente che

vengono importate dalla Corsica grossi quantitativi di clementine; mentre questo prima avveniva in modo sommo (vedi decreto ministeriale 11 luglio 1980 e successive modifiche e decreto ministeriale del 17 novembre 1982, firmato Bartolomei) come «opportunità di anticipo della importazione», poi, apertamente, con decreto ministeriale del 15 novembre 1983, a firma Pandolfi, si dice che «l'importazione dei frutti clementine viene ancora anticipata, stavolta definitivamente, al 15 novembre di ogni anno», ponendo un'ipotesi per il futuro senza limiti di tempo e la certezza di un'«opportunità» non solo opinabile, ma sicuramente dannosa per l'agrumicoltura italiana e siciliana in modo particolare.

Per sapere:

come intenda spiegare i suddetti decreti, distruttivi per l'economia italiana e che gravano sulla bilancia commerciale in senso pesantemente negativo, ancor più condannabili, se si tiene conto che non è la Corsica a produrre clementine, ma che i frutti provengono da una produzione fuori dalla CEE e che il tutto risulta un escamotage per eludere le precise norme comunitarie al riguardo;

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per far cessare il danno evidente e pesante che i decreti suicidi provocano all'economia italiana e agli agrumicoltori siciliani in particolare. (4-02529)

RISPOSTA. — La crisi degli agrumi italiani deve essere collegata alla profonda modificazione dei mercati internazionali per quanto riguarda sia la produzione sia il consumo.

I nuovi paesi produttori immettono sui mercati, nord ed est europei, varietà di prodotto molto più rispondenti ai gusti dei consumatori di quanto non lo siano le nostre varietà. Gran parte delle nostre produzioni è ottenuta da varietà ormai superate sotto il profilo mercantile e, sotto questo aspetto, la nostra agrumicoltura ha bisogno di essere radicalmente rinnovata.

Il problema del rinnovo non interessa solo le varietà coltivate, ma anche i sistemi di commercializzazione.

L'attuale tipo di formazione dell'offerta, in particolare consente una programmazione per quanto attiene alla trasformazione industriale, come ad esempio avviene negli Stati Uniti d'America, dove percentuali predeterminate di prodotto sono avviate all'industria di trasformazione ed è, quindi, possibile regolare l'afflusso sui mercati e garantire approvvigionamenti costanti all'industria.

Per favorire il collocamento dei nostri agrumi (arance, limoni, mandarini e clementine di categoria extra e prima) nei paesi membri della CEE, sono concessi i cosiddetti premi di penetrazione; mentre il collocamento di arance, limoni e mandarini delle categorie extra, prima e seconda, sui mercati dei paesi terzi è agevolato mediante la concessione di restituzioni all'esportazione.

Ora, la preferenza comunitaria, di fronte a specifiche preferenze qualitative di prodotto da parte dei consumatori della Comunità economica europea, non può essere imposta se non si è in grado di soddisfare le esigenze di chi acquista il prodotto.

Quella attuale è una crisi strutturale della nostra agrumicoltura. In relazione a ciò, l'intervento del Ministero dell'agricoltura è ormai da tempo volta alla sostituzione delle varietà di agrumi che non rispondono alle esigenze dei consumatori specialmente esteri, nonchè ad una serie di interventi atti ad incidere nelle strutture produttive e di mercato.

A tal fine il Ministero, d'intesa con la commissione delle Comunità europee, ha predisposto un provvedimento di intervento nel settore agrumicolo nazionale, in coerenza con quanto previsto dal regolamento CEE 1204/82 che modifica ed integra il regolamento CEE 2511/69.

Tale provvedimento di adattamento al piano di attuazione delle misure per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi (decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 25 gennaio 1984 n. 21 comporta

un impegno di spesa, a carico della Comunità e del nostro paese, di 680 miliardi di lire nell'arco di un quinquennio.

È chiaro, però, che la modificazione delle strutture produttive e di mercato della nostra agrumicoltura passa attraverso l'impegno delle amministrazioni regionali interessate e, prima ancora, attraverso la presa di coscienza del problema da parte dei produttori.

Per quanto riguarda specificatamente il problema delle importazioni di clementine dalla Corsica, è da premettere che la Francia importa annualmente dal nostro paese circa centomila tonnellate di agrumi e, pur potendo porre un divieto nei confronti di agrumi italiani in base alla direttiva CEE 77/93 del 21 dicembre 1976 (concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali), non ha adottato finora alcuna misura restrittiva in questo settore, a differenza del nostro paese, che importa dalla Francia solo i frutti di clementine della Corsica e in un periodo limitato.

Questo Ministero non è in grado di accertare se dette quantità siano state effettivamente prodotte in aziende agrumicole della Corsica, e se, in realtà, siano state raccolte in paesi terzi del bacino mediterraneo e fatte passare per francesi.

C'è soltanto da considerare che gli operatori francesi che commerciano le clementine di paesi terzi (Marocco, Tunisia, eccetera) non dovrebbero trovare la convenienza economica a spacciare per clementine corse quelle provenienti da tali paesi, in quanto le clementine dei paesi stessi, grazie alla qualità superiore (pezzatura maggiore, eccetera) spuntano prezzi più elevati.

Inoltre, poichè i servizi fitosanitari francesi dovrebbero dichiarare sul certificato fitopatologico che accompagna la merce l'origine del paese produttore, qualora si trattasse di paese terzo, non sarebbe consentita l'entrata in Italia delle clementine di detta origine.

Da molti anni la Francia chiedeva al nostro paese un'anticipazione del calendario di importazione; un eventuale nostro irridimento di fronte a tale richiesta avrebbe po-

tuto comportare un mutamento nell'atteggiamento francese nei confronti dell'esportazione degli agrumi italiani, arrecando in questo modo danni economici ben più gravi rispetto a quelli prodotti dalla limitata importazione delle clementine corse.

Inoltre, una visita di tecnici fitopatologici italiani in Corsica aveva anche accertato un buono stato fitosanitario delle coltivazioni delle clementine.

Per questi motivi, il Ministero ha concesso alla Francia quindici giorni in più rispetto al mese richiesto come anticipazione, ritenendo, in tal modo, di salvaguardare l'esportazione dei nostri agrumi nel detto paese.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

RAUTI. Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere le sue determinazioni circa quanto sta accadendo in provincia di Latina ma che riguarda tutto il Lazio e, in prospettiva, l'agricoltura nazionale.

Secondo una nota della Confcoltivatori e della Coldiretti della provincia pontina, l'Osservatorio per le malattie delle piante per il Lazio ha avocato a sé, dal 1° gennaio scorso, con riferimento ad una legge del 1931, la competenza di controllo e certificazione per i prodotti vegetali destinati alla esportazione, sin qui delegata dalla Regione stessa ai settori provinciali decentrati.

Quanto si sappia che nella sola provincia di Latina eseguivano tale incombenza otto funzionari e che l'Osservatorio invece dispone di solo cinque «tecnici» che dovrebbero «controllare» tutto il Lazio si hanno chiari i termini del problema che, ove non affrontato subito, è destinato a penalizzare pesantemente l'intero comparto agricolo già in gravi difficoltà nella competizione con le più efficienti, e meglio «assistite», strutture agricole straniere, con ritardi burocratici di eccezionale rilievo e dalle conseguenze pesantissime nell'intera regione laziale. (4-02277)

RISPOSTA. — Ai sensi della legge 18 giugno 1931, N. 987, gli osservatori per le malattie delle piante sono gli organi preposti ai controlli fitosanitari sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, esportazione e transito.

Ciò è stato riaffermato anche dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 aprile 1978, emanato a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per assicurare uniformità nell'esercizio delle funzioni delegate alle regioni relativamente ai controlli fitosanitari.

L'osservatorio per le malattie delle piante per il Lazio, organo preposto ai controlli fitosanitari e alla relativa certificazione nella predetta Regione, nel 1981, a causa della carenza dei propri quadri tecnici, richiese la collaborazione di alcuni funzionari tecnici dei settori decentrati, proponendoli a questo Ministero, che li delegò a svolgere i compiti relativi ai controlli fitosanitari solamente per i prodotti ortoflorofrutticoli in esportazione.

Recentemente, il prodotto osservatorio, nel comunicare il potenziamento dei propri quadri tecnici e la ripresa totale dei propri compiti d'istituto, non ha ritenuto più opportuno, anche ai fini dell'uniformità del servizio, far effettuare dai funzionari dei settori decentrati di Latina i controlli fitosanitari.

Non risulta a questo Ministero che vi siano stati finora danni per i prodotti agricoli del Lazio e in particolare per quelli pontini, anche perchè l'osservatorio ha posto a disposizione delle aziende esportatrici di Latina un congruo numero di tecnici, i quali, attraverso un prestabilito itinerario reso noto a tutte le ditte esportatrici e cooperative, assicurano le visite e i controlli fitosanitari, senza che i produttori ne facciano richiesta di volta in volta come per il passato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

RAUTI. Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — in relazione alle recenti noti-

zie riportate dalla stampa in merito alla nota vicenda del fallimento della ditta Montepelmo e alle accuse rivolte dall'amministratore Gino Bianchini, nonché alle notizie di conseguenti comunicazioni giudiziarie ai vertici di varie banche, fra le quali il Banco di Santo Spirito e il Banco Ambrosiano — se siano svolti gli opportuni accertamenti da parte della Banca d'Italia e quali siano i margini di attendibilità delle notizie apparse su *Panorama* del 3 e 10 ottobre 1983 e *Repubblica* del 1° dicembre 1983.

Per sapere, infine — considerata la delicatissima posizione rivestita dai presidenti dei citati tenendo conto della legittima e comprensibile preoccupazione tra i risparmiatori per l'immagine di probità e correttezza delle banche e valutando lo stato d'animo dei lavoratori del credito che vedono coincidere lo sviluppo di nuove torbide nelle proprie aziende con un periodo di pesantissimi sacrifici economici loro imposti e di «selvaggia» ristrutturazione organizzativa pseudo-efficientistica tutta a loro discapito — se non ritiene sia il caso di procedere quanto meno alla sospensione dei tre presidenti dai rispettivi incarichi.

(4-02353)

RISPOSTA. — *Alla Banca d'Italia sono affidati compiti di vigilanza sul sistema creditizio italiano e conseguentemente, esula da questa specifica competenza ogni forma di controllo sulle imprese operanti in altri settori economici, anche quando esse intrattengono rapporti con il sistema bancario. Il controllo di vigilanza, finalizzato alla tutela del risparmio ed alla disciplina dell'esercizio del credito, si sostanzia in interventi amministrativi che, senza interferire nell'autonomia di gestione delle istituzioni creditizie, coerentemente demandata ai rispettivi organi sociali, attengono principalmente alla stabilità del sistema.*

In relazione all'obiettivo di stabilità, l'organo di vigilanza, avvalendosi degli strumenti a disposizione (cartolari ed ispettivi) prende in esame gli impieghi aziendali allo scopo di valutare la qualità, la mobilità, il grado di frazionamento, la recuperabilità e,

quindi, l'incidenza delle previsioni di perdita sullo stato patrimoniale.

In particolare, nel caso segnalato la Banca d'Italia, a seguito delle notizie sulla crisi della Montepelmo, ha provveduto a valutare la possibile incidenza del dissesto di tale società sulla situazione tecnico-patrimoniale delle singole banche creditrici. L'analisi ha escluso riflessi negativi sulla stabilità delle aziende finanziatrici, in rapporto all'ammontare dei crediti singolarmente concessi dalle varie banche, per altro contenuti in relazione alla loro dimensione ed alla loro consistenza patrimoniale.

Infatti, l'esposizione complessiva del sistema bancario (in totale 20 aziende di credito) nei confronti della Montepelmo ammontava, al 31 luglio 1983, a lire 25.512 milioni, di cui lire 38 milioni relative a garanzie prestate.

I rapporti singolarmente intrattenuti dalle aziende creditrici vanno da un minimo di lire 41 milioni ad un massimo di lire 6.085 milioni. Le esposizioni riferite al totale degli impieghi di ciascuna banca interessata non superano l'1,5 per cento ed in rapporto al patrimonio di vigilanza il 5 per cento; soltanto per una filiale di primaria banca estera tale ultimo rapporto sale al 14,9 per cento.

Giova rammentare, inoltre, che in occasione di fallimenti di una certa risonanza le aziende di credito, in adempimento del dovere di informativa nei confronti dell'organo di vigilanza, sono tenute a fornire riferimenti che, integrando il quadro conoscitivo già a disposizione dell'organo medesimo, consentano di delineare la situazione del dissesto. Dalle informazioni ricevute sul caso in esame, risulta che la cennata esposizione di lire 25,5 miliardi è in parte conseguenza della espansione di crediti instaurati a seguito di una operazione in pool di circa 4 milioni di dollari USA, organizzata dalla società «La centrale finanziaria» agli inizi del 1982. Tale società, infatti, aveva contattato un gruppo di banche da associare alla operazione in parola, le quali, nel periodo gennaio-febbraio 1982, deliberarono di partecipare al pool. L'operazione, con il Nuovo banco ambrosiano capofila, ebbe concreta attuazione nel settembre 1982. Ai

primi segnali di crisi, le aziende interessate si sono attivate per un recupero dei loro crediti, provocando la dichiarazione di fallimento della società in Italia ed ottenendo analogo provvedimento negli Stati Uniti nei confronti dell'ingegner Bianchini, amministratore unico della Montepelmo e dalla Enercons Virginia.

Si soggiunge infine che, in relazione alle indagini in corso da parte dell'autorità giudiziaria per l'accertamento delle eventuali responsabilità, la banca d'Italia collaborerà positivamente, nelle forme consentite, alle richieste avanzate dalla magistratura.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

RAUTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere — premesso che:*

la camera di commercio di Frosinone è da circa cinque anni in gestione commissariale affidata all'ex prefetto di Frosinone, da alcuni mesi trasferito ad un altro incarico presso il Ministero dell'interno;

pertanto l'ente camerale opera unicamente in condizione di ordinaria amministrazione, tanto più che lo stesso commissario non può assicurare continuità alla sua presenza;

tale situazione si ripercuote negativamente sulle iniziative di incentivazione e di coordinamento tra i vari settori economici, in una provincia che, nonostante la crisi, vanta un apparato industriale, commerciale e terziario di notevole consistenza;

Tutto ciò, come denuncia la RSA della CISNAL, influisce negativamente anche sull'efficienza della burocrazia che, accanto ai problemi causati dall'incerto stato giuridico ed economico in cui versa la categoria, lamenta l'assenza di iniziative che possono qualificare l'attività camerale come adeguata alle necessità della situazione —

quali siano i tempi tecnici per giungere alla più sollecita nomina del presidente della camera di commercio di Frosinone.

Una soluzione è estremamente necessaria per i motivi obiettivi già espressi, ma soprattutto per stroncare una degenerata mentalità lottizzatrice che, per il controllo politico di quell'ente, ha visto per lungo periodo contrapposti PSI e PSDI ed ora esponenti di quest'ultimo, cui sembra essere stata «aggiudicata» la carica in oggetto. Tutto ciò mentre l'apparato economico della provincia di Frosinone perde continuamente efficacia e troverebbe estremo giovamento dalle iniziative di un'efficiente camera di commercio. (4-02962)

RISPOSTA. — *Si precisa che a tutt'oggi non ha potuto provvedere alla nomina del nuovo presidente della camera di commercio di Frosinone a causa della mancata intesa con la presidenza della giunta regionale del Lazio. Ciò ha comportato necessariamente la nomina del commissario straordinario per garantire l'ordinaria amministrazione.*

Per attuare il rinnovo degli organi camerale, dato il persistente silenzio della presidenza della giunta regionale del Lazio e l'inesistenza di strumenti giuridici atti a risolvere il problema della nomina stessa, come previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, quest'Amministrazione ha invitato il prefetto a rinnovare le consultazioni con le categorie economiche interessate.

Si stanno ora esaminando i nominativi indicati per la candidatura alla presidenza della CCIAA (Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura) di cui trattasi.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato:
ALTISSIMO.

RAUTI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici. — Per conoscere il parere del Governo, i suoi orientamenti, le sue eventuali iniziative e decisioni sulla «guerra» in atto fra comune di Anagni e la provincia di Frosinone a proposito della costruenda sede dell'istituto tecnico.*

I lavori sono stati bloccati dal sindaco di Anagni e il Consiglio provinciale è stato investito del problema con una lunga e documentata interrogazione dell'avvocato Romano Misserville. Tanto per precisare i termini economici della «vertenza», si fa notare che per la sede dell'istituto era stata prevista, a suo tempo, la spesa di poco più di un miliardo, che si era giunti per via del solito meccanismo della revisione prezzi, a sette miliardi e che adesso tutto è fermo, bloccato per una questione di abusi edilizi che sarebbero stati commessi da un'amministrazione pubblica e che un'altra amministrazione pubblica sta denunciando.

(4-03048)

RISPOSTA. — L'adozione di iniziative, volte ad accelerare i lavori della costruenda sede dell'istituto tecnico di Anagni (Frosinone), non rientra nelle attribuzioni di questo Ministero, atteso che, a norma delle disposizioni vigenti, la questione è rimessa alle determinazioni dei competenti enti locali.

Da informazioni assunte presso le amministrazioni interessate (comune di Anagni e provincia di Frosinone) è emerso che la lamentata sospensione dei lavori sarebbe stata originata da difficoltà interpretative, connesse all'applicazione della normativa in atto disciplinante le procedure per il rilascio della connessione edilizia.

Allo stato attuale, per altro, tali difficoltà risulterebbero già superate attraverso la riattivazione dell'iter procedurale per l'emanazione del provvedimento relativo alla predetta concessione, tanto che i lavori dovrebbero riprendere al più presto.

Questo Ministero, comunque, per il tramite del provveditore agli studi di Frosinone, non mancherà di seguire gli ulteriori sviluppi della questione.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ROCCHI, CORREALI E LENOCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere i motivi per i quali il comi-*

tato esecutivo dell'UNIRE non ha sottoposto al consiglio di amministrazione dello stesso ente il bilancio preventivo 1984 i cui termini scadevano il 31 ottobre scorso;

per conoscere inoltre se risulti al Ministro che la Corte dei conti abbia rilevato l'incompatibilità del presidente del collegio sindacale dell'UNIRE con le sue funzioni di avvocato dello Stato;

per conoscere infine se risulti al Ministro che lo stesso presidente del collegio sindacale, contro le prerogative e le proprie funzioni, abbia gestito, con gli altri componenti, il rinnovo delle convenzioni con l'UNIRE.

(4-01312)

RISPOSTA. — Il progetto di bilancio preventivo dell'UNIRE (Unione nazionale per l'incremento delle razze equine) per l'anno 1984, proposto dal comitato esecutivo dell'ente, è stato presentato il 28 ottobre 1983 al consiglio di amministrazione per l'esame di competenza.

Per altro, non è stato possibile esaurire l'esame del documento nella stessa seduta, in quanto il consiglio ha ritenuto di acquisire, ai fini della migliore attendibilità dei dati, precisi elementi di valutazione dei possibili incrementi delle uscite, connessi al rinnovo, in corso di istruttoria, di numerose convenzioni con società di corse e, in genere, di elementi sui riflessi economici derivanti dall'emanando schema-tipo di convenzione.

Esaurita la fase di approfondimento, il consiglio di amministrazione si è riunito il 30 novembre 1983, approvando, tra l'altro, il bilancio preventivo dell'ente per il 1984.

Relativamente, poi, all'incompatibilità del presidente del collegio sindacale dell'ente, si fa presente che, a seguito della determinazione della Corte dei conti del 6 dicembre 1983, n. 1741, si è provveduto, con decreto ministeriale del 23 febbraio 1984, a sostituire, con personale dei ruoli organici dell'Amministrazione dell'agricoltura, il presidente e i componenti del predetto organo di controllo, a suo tempo nominati in rappresentanza dell'Amministrazione stessa ma ad essa estranei.

Quanto, infine, al rilievo mosso nell'ultima parte dell'interrogazione, si precisa che, a norma dell'articolo 15 dello statuto dell'UNIRE, i componenti del collegio sindacale devono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e, ove lo ritengano opportuno, possono assistere a quelle del comitato esecutivo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere —

premessi che l'articolo 85 della legge n. 312 del 1980 prevede l'inquadramento del personale nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte a prescindere dal possesso del titolo di studio;

considerato che alla data odierna, mancando i corsi di qualificazione professionale, soltanto il titolo di studio è il titolo valido a stabilire la preparazione culturale del personale;

considerato, altresì, che si sarebbe dovuto preferire, per svolgere mansioni superiori, personale in possesso del titolo di studio idoneo e che si verifica il caso che personale che ha svolto mansioni superiori al titolo di studio sarà inquadrato in un livello superiore del personale che non ha svolto tali mansioni pur possedendo, invece, il titolo di studio idoneo;

tenuto conto che la normativa finora emanata, compresa la legge n. 775 del 1970 concernente l'inquadramento nei ruoli organici dello Stato del personale avventizio universitario, prende in considerazione le mansioni svolte e il titolo di studio posseduto dagli interessati —

se non ritenga di esaminare il problema alla luce di quanto sopra e di adottare le soluzioni che tengano conto anche del personale in possesso del titolo di studio.

(4-01252)

RISPOSTA. — Questo Ministero non può disattendere le disposizioni contenute nell'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che prevedono, nei confronti del personale non docente universitario, l'inquadramento nelle varie qualifiche funzionali, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio.

Al riguardo, le vigenti disposizioni consentono eccezioni solo per quei casi, espressamente previsti da norme di carattere generale, che comportino l'espletamento di un particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale, quale può essere considerata, a titolo esemplificativo, quella svolta dagli ingegneri e dalle ostetriche.

Allo stato attuale, pertanto, soltanto un'adeguata modifica della normativa regolante la materia potrebbe indurre l'amministrazione a prescrivere, ai fini degli inquadramenti di cui trattasi, il possesso di un determinato titolo di studio.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premessi che:

l'articolo 5 della legge n. 808 del 1977 prevede la costituzione della commissione permanente presso le università sia per il personale docente che per il personale non docente;

in molte università detta commissione una volta costituita non è stata più rinnovata —

quali iniziative intenda adottare per regolamentare, con circolare ministeriale, la durata di dette commissioni e disporre che i rettori delle università italiane provvedano a rinnovare tutte le commissioni, che hanno superato il triennio di attività, in correlazione alla durata di tutti gli altri organi collegiali. (4-01585)

RISPOSTA. — La commissione per il personale, prevista dall'articolo 5 della legge

del 25 ottobre 1977, n. 808, non è suscettibile di regolamento, per considerazione che contrasterebbero con la determinazione della durata triennale della stessa commissione.

Occorre, infatti, tener presente che il rettore ed il direttore amministrativo, i quali sono membri dell'organo collegiale suddetto in quanto titolari dei rispettivi uffici, hanno titolo a partecipare alle relative sedute per tutta la durata di tale loro funzione.

Uguualmente svincolati da una durata prestabilita nella carica dei componenti della commissione in parola sono da ritenere, poi, anche i rappresentanti del personale docente e non docente, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; costoro partecipano, com'è noto, alla commissione medesima, fino a quando l'organizzazione che li ha designati non revochi tale designazione e, sussistendo tale designazione, fino a quando rivestono, rispettivamente, lo status di docente o di non docente.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

RUSSO FERDINANDO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per conoscere — premesso che in seguito alle buone prospettive di esportazione che si presentano per ficodindia, specialmente in Canada ed in altri paesi americani, occorre migliorarne la qualità — quali studi vengono in atto effettuati dagli appositi centri di ricerca promossi o collegati con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la valorizzazione dei ficodindietti e per migliorare le varietà e quali iniziative sono state prese per includere i ficodindietti tra le colture da difendere contro la mosca della frutta e le altre malattie delle piante. (4-02823)

RISPOSTA. — *Attualmente, nell'ambito degli istituti sperimentali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non si effettuano ricerche sul ficodindia. In effetti, pe-*

rò, l'istituto sperimentale per la frutticoltura desidera da tempo avviare ricerche su tale specie e su specie minori, proprie nell'ambiente meridionale e siciliano in particolare; ma la possibilità di tale istituto di condurre una fattiva, attività in materia sono attualmente molto scarse, in quanto l'istituto medesimo manca di sezioni operative periferiche a sud di Caserta e, con il limitato personale attuale, già si interessa di numerose specie arboree da frutto, tutte di notevole importanza.

Questo Ministero, comunque, nel quadro della verifica dei primi risultati del piano finalizzato di ricerca nel settore frutticolo e del conseguente aggiornamento delle linee di ricerca, esaminerà l'opportunità di inserire sperimentazioni riguardanti le particolari specie, eventualmente facendo riferimento anche ad istituzioni esterne alla rete degli istituti sperimentali che fanno capo al Ministero stesso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

SANGALLI, SANZA, SANTUZ, ARMATO, SCARLATO, MASTELLA, COBELLIS, CIRINO POMICINO, VISCARDI, GRIPPO E VENTRE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

«l'abusivismo» commerciale è un fenomeno che arreca gravissimo pregiudizio all'applicazione della vigente disciplina dell'attività commerciale e al perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'apparato distributivo soprattutto nel Mezzogiorno;

il Ministero dell'industria con circolare n. 2769/C del 3 maggio 1980 ha richiamato l'attenzione delle prefetture sulla esigenza che gli organi di vigilanza operino il più rigorosamente possibile per il rispetto delle norme contenute nella legge n. 426 del 1971 e nella legge n. 398 del 197 che, nel caso specifico del commercio ambulante svolto senza autorizzazione, prevede «l'immediata confisca degli impianti di vendita e della merce»;

il fenomeno dell'abusivismo commerciale è particolarmente diffuso nel Mezzogiorno è comporta, anche per il vasto fenomeno delle cosiddette «vendite a casa», implicazioni notevoli nella tutela dell'ordine pubblico e della prevenzione della criminalità comune —

quali iniziative intenda assumere in particolare presso le prefetture delle regioni meridionali per combattere soprattutto le vendite in casa e quelle effettuate dai cosiddetti «marocchini». (4-01295)

RISPOSTA. — *L'articolo 14 della legge 16 maggio 1976, n. 398 ha abrogato l'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte relativa all'obbligo di iscrizione dei venditori ambulanti in apposito registro tenuto dall'autorità di pubblica sicurezza.*

L'esercizio del commercio ambulante è pertanto subordinato unicamente all'iscrizione in una speciale sezione del registro istituito presso le camere di commercio, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed al possesso di una autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 398 citata. In base alle suddette leggi spetta anche alle autorità comunali provvedere alla vigilanza nel settore.

Se l'iscrizione nell'apposito registro è richiesta da stranieri, le camere di commercio devono preliminarmente verificare che i richiedenti siano in possesso di un permesso di soggiorno e che sussista il requisito della reciprocità con lo Stato di appartenenza dello straniero. Spetta poi al comune, ai sensi dell'articolo 19, n. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, rilasciare l'apposita licenza prevista dall'articolo 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Non è raro, purtroppo, il caso che i comuni accordino la licenza senza accertarsi della regolarità della presenza in Italia degli stranieri che la richiedono.

Si è constatato, infatti, che molti stranieri dediti al commercio ambulante — in particolare quelli provenienti dai paesi nordafricani — risultano entrati in Italia elu-

dendo i controlli degli uffici di polizia di frontiera.

Al fine di contrastare il fenomeno — che ha assunto particolare rilevanza sulla sicurezza pubblica, soprattutto nelle grandi città e in località balneari e turistiche — è stata richiamata l'attenzione delle autorità locali di pubblica sicurezza sull'opportunità di una più intensa vigilanza per evitare dannose conseguenze per il turismo ed il commercio locale.

Si assicura, comunque, che gli stranieri sorpresi ad esercitare la vendita ambulante abusiva vengono immediatamente allontanati dal territorio nazionale, secondo le modalità previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

SCARAMUCCI GUAITINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica prodotta in data 11 luglio 1981 dalla signora Anita Rosignoli, residente a Perugia, via della Pallotta 36, e tendente ad ottenere il trattamento pensionistico quale organa di guerra.

Detta pratica è stata trasmessa in data 12 agosto 1981 con nota n. 13144 dalla direzione provinciale del tesoro di Perugia alla direzione generale per le pensioni di guerra. (4-02191)

RISPOSTA. — *Nei riguardi della signora Annita (e non Anita) Rosignoli è stata emessa, in data 21 marzo 1984, determinazione direttoriale n. 1366022.*

Con il cennato provvedimento, alla predetta è stata concessa, in qualità di orfana maggiorenne inabile dell'ex militare Giuseppe, la quota parte della pensione indiretta di guerra alla medesima spettante, in concorso con i fratelli Marsilio ed Antonio, a decorrere dal-1° agosto 1981, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. E ciò in applicazione del disposto di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Tale norma, infatti, stabilisce, tra l'altro, che, in mancanza della vedova del militare deceduto a causa della guerra, la pensione si divide in parti uguali tra gli orfani e quando cessa il diritto di alcuni di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

Detta determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, opportunamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Perugia, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Annita Rosignoli. L'interessa, comunque, verrà tempestivamente informata da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SERVELLO. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere — in relazione alla fermata della cartiera Burgo di Mantova decisa dalla direzione centrale del gruppo, che ha determinato la perdita del lavoro per oltre 500 persone —:

quali accordi siano stati raggiunti tra la Burgo, le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti dei consigli di fabbrica interessati in occasione dell'incontro svoltosi in data 28 dicembre 1982 presso il Ministero del lavoro;

quale sia la reale situazione produttiva dello stabilimento mantovano e dell'intero gruppo Burgo, società d'importanza essenziale nel settore cartario italiano;

quali iniziative siano state assunte in sede locale e nazionale per consentire la rapida ripresa dell'attività della cartiera, la

cui sosta forzata incide pesantemente sull'economia di Mantova, e per garantire il rilancio produttivo ed occupazione del gruppo. (4-01367)

RISPOSTA. — L'attività della cartiera Burgo di Mantova è rimasta sospesa per soli quattro giorni, nel mese di gennaio 1983, a seguito di agitazioni sindacali. Non risulta che tale sospensione abbia determinato licenziamenti nello stabilimento suddetto.

In risposta poi alla domanda circa gli accordi raggiunti il 28 novembre 1982 tra i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali di categoria, si fa presente che essi prevedevano la revoca delle procedure di licenziamento già avviate, la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori interessati ai licenziamenti stessi per effetto della crisi aziendale, e la possibilità di usufruire delle provvidenze previste dalla legge del 23 aprile 1981 n. 155. Si stabiliva altresì l'effettuazione di incontri, a livello aziendale, per concordare le modalità operative e temporali di attuazione dell'intesa.

Dette modalità sono state effettivamente concordate in tutti gli stabilimenti Burgo, ad eccezione di quello di Mantova, nonostante i ripetuti incontri avvenuti a tutti i livelli, anche con i rappresentanti sindacali nazionali. A seguito di ciò nel mese di dicembre 1983 è stato presentato un piano finalizzato a rendere competitiva la produzione, chiedendo nel contempo al consiglio di fabbrica il riesame degli organici del personale necessario e sufficiente per il funzionamento dello stabilimento. Il consiglio di fabbrica non si è ancora pronunciato sulla questione.

Questo Ministero segue con attenzione l'evolversi della situazione al fine di ogni possibile intervento.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato: ALTISSIMO.

SOSPURI. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di ripristino della

pensione di guerra (iscrizione n. 1355485) in favore dell'organo maggiorenne Delio Pacifici, nato il 12 gennaio 1922, e residente in Gagliano Aterno (L'Aquila).

La pratica in oggetto trovasi attualmente presso la direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.

(4-02069)

RISPOSTA. — *Con istanza del 10 novembre 1983, qui fatta pervenire dalla direzione provinciale del Tesoro de L'Aquila il 17 dicembre 1983 il signor Delio Pacifici ha chiesto di conseguire pensione indiretta di guerra in qualità di orfano maggiorenne dell'ex militare Sabatino.*

Per poter provvedere alla definizione di detta istanza, si è reso necessario effettuare un supplemento di istruttoria per stabilire se il suindicato richiedente sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro, requisito, questo, tassativamente richiesto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per la concessione del cennato beneficio pensionistico.

A tal fine, quindi, in data 31 marzo 1984 sono stati disposti, nei riguardi del signor Pacifici, i prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Chieti. In pari data, inoltre, l'interessato è stato invitato a presentare una attestazione da cui risulta la sua posizione reddituale aggiornata al 1983. E ciò per l'eventuale attribuzione dei maggiori benefici di legge previsti per i casi di orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico.

Si assicura l'interrogante che appena sarà stata completata la documentazione di cui sopra è cenno, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione del ricorso n.

867138 prodotta da Vinicio Michele Rico, nato a Vittorio il 23 febbraio 1933 e residente in Vasto (Chieti), giacente presso la Corte dei conti fin dall'aprile 1982, nonché quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitarne l'esame. (4-02158)

RISPOSTA. — *Il ricorso giurisdizionale presentato alla Corte di conti il 9 aprile 1982, n. 867138, dal signor Vinicio (e non Vinicio) Michele Rico contro il decreto ministeriale del 6 aprile 1951, n. 1190224, è tuttora pendente presso la Corte stessa.*

Da notizie assunte, nelle vie brevi, è risultato che il ricorso di cui trattasi non è stato ancora assegnato al magistrato per la trattazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di pensione di reversibilità (posizione n. 804008/I) intestata a Antonio Di Bacco, nato il 9 agosto 1912 in Pratola Peligna (L'Aquila) ed ivi residente, orfano di Salvatore, deceduto in guerra. (4-02252)

RISPOSTA. — *Nei riguardi del signor Antonio Di Bacco è stata emessa, in data 9 marzo 1984, determinazione direttoriale n. 1365303.*

Con il cennato provvedimento, al predetto è stata attribuita, in qualità di orfano maggiorenne inabile dell'ex militare Salvatore, pensione indiretta di guerra nella misura di cui alla tabella I a decorrere dal 1° giugno 1979, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

La suindicata determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 2 aprile 1984, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 2131509, alla competente direzione provin-

ciale del tesoro de L'Aquila con elenco del 12 aprile 1984, n. 7, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Di Bacco.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SOSPURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che con deliberazione n. 73 del 16 maggio 1983 il Consiglio provinciale di Teramo, a maggioranza, ha affidato alla società CALMIC-CISA, con sede in Pomezia (Roma), le forniture delle apparecchiature scientifiche occorrenti al Centro sociale polivalente per l'importo complessivo di lire 820 milioni —:

1) se sia a conoscenza dei motivi per i quali l'amministrazione non abbia ritenuto opportuno indire regolare asta;

2) come giudichi il fatto che l'amministrazione stesa, con propria delibera n. 1464 del 21 ottobre 1983, abbia deciso l'emissione di un mandato di pagamento di lire 100 milioni in anticipo, più 2 milioni di IVA, in favore della citata società CALMIC-CISA, nonostante questa, pur dichiarandosi disposta a farlo entro il mese di agosto 1983, non avesse provveduto alla consegna dei materiali in oggetto; e ciò in quanto l'amministrazione provinciale di cui trattasi non era, ed ancora non è, nelle condizioni di collocarli, così contraddicendo le motivazioni di urgenza addotte a giustificazione della mancata indizione dell'asta. (4-02430)

RISPOSTA. — *L'ultimo comma dell'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, modificato dall'articolo 1 della legge 9 giugno 1947, n. 530, prevede che i comuni e le provincie possano aggiudicare lavori o forniture mediante trattativa privata allorché ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza.*

L'Amministrazione provinciale di Teramo si è avvalsa di tale facoltà nell'affidare alla società CALMIC-CISA la fornitura delle apparecchiature indicate dall'interrogante

(camere iperbariche differenziate e corredata di impianti di depurazione di aria) in considerazione della scarsità sul mercato internazionale di ditte specializzate.

Prima del formale affidamento alla società per azioni CALMIC-CISA — avvenuto con deliberazione consiliare del 16 maggio 1983, esaminata senza rilievi dal comitato regionale di controllo — sono state invitate a presentare offerte le uniche tre ditte nazionali ad elevato livello o specializzazione nella produzione delle apparecchiature anzidette.

Con lo stesso provvedimento, successivamente modificato ed integrato con deliberazione di giunta del 4 agosto 1983, l'ente ha fissato le modalità per l'erogazione della complessiva spesa di lire 820 milioni più IVA.

È stato così altresì stabilito di far ricorso ad una operazione di leasing per 720 milioni di lire e di pagare i rimanenti cento milioni con fondi di bilancio, contemporaneamente alla prima fornitura di un impianto di compressione e stoccaggio gas, stralciato dal complesso delle attrezzature ordinate.

Al momento della consegna ci si è resi conto, però, che tale impianto non poteva essere messo in opera se prima non fossero state montate le camere iperbariche, la cui fornitura era, a sua volta, subordinata al perfezionamento del previsto contratto di leasing.

Per evitare maggiorazioni di costi e corresponsione di interessi per ritardati pagamenti, l'ente ha quindi ritenuto opportuno perfezionare l'acquisto del materiale ed ha invitato la società per azioni CALMIC-CISA a trattenere, franco di spese, il materiale presso i propri cantieri, in attesa del perfezionamento della pratica di leasing. Tutte le attrezzature sono state poi regolarmente consegnate il 29 marzo 1984.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ritardano l'esame del ricorso giurisdizionale numero 78752 inoltrato in data 14 ennaio 1983 av-

verso la determinazione negativa numero 3490763 del 10 luglio 1982, da Pasquale Adorante, nato a Guardiagrele (Chieti) il 2 gennaio 1914 ed ivi residente, il quale chiede il riconoscimento a trattamento pensionistico per infermità contratte a causa di guerra. (4-02761)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di guerra n. 1213950/D, concernente il signor Pasquale Adorante, risulta definita da questa Amministrazione in relazione al ricorso gerarchico (e non giurisdizionale) n. 78752/RI-GE cui accenna l'interrogante.*

Infatti, con determinazione direttoriale del 10 luglio 1982, n. 2807142, al predetto — già titolare di pensione di settima categoria per marcati disturbi funzionali cardiaci — venne negato diritto a più favorevole trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento della cennata infermità.

Contro il suindicato provvedimento, il signor Adorante presentò, ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ricorso gerarchico n. 78752/RI-GE a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica di detto ricorrente. In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.

Pertanto, con decreto ministeriale del 7 aprile 1984 n. 051553/RI-GE — adottato in conformità del parere formulato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 7 febbraio 1984 — è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal signor Adorante contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno.

Il suindicato decreto ministeriale — avverso il quale può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti alla Corte dei conti nei modi ed entro i termini di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica succitato n. 834 del 1981 — è stato trasmesso, in data 9 aprile 1984, al comune

di Guardiagrele per la notifica alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SPINI, FINCATO GRIGOLETTO E FIAN-DOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere onde garantire agli insegnanti di ruolo delle scuole statali che abbiano vinto il concorso per il dottorato di ricerca di poter svolgere questa attività senza compromettere il posto di lavoro e quindi in posizione di esonero dall'insegnamento.

Gli interroganti sottolineano quanto sia giusto ed importante garantire l'agibilità di meccanismi di accesso e di mobilità verso l'università da parte degli insegnamenti della scuola secondaria superiore. (4-02718)

RISPOSTA. — *La questione prospettata — circa l'esigenza di consentire ai docenti interessati l'espletamento dei compiti derivanti dalla vincita del concorso per il dottorato di ricerca — è ben presente all'attenzione dell'amministrazione scolastica che, al fine di pervenire ad adeguate soluzioni, si è fatta promotrice, com'è noto, di apposito disegno di legge (n. 240) che trovasi tuttora all'esame del Parlamento.*

Nell'attesa che l'iniziativa legislativa in corso abbia a completare il proprio iter, questo Ministero, con telex, dell'8 maggio 1984 n. 3353, ha intanto invitato i rettori delle università ed i provveditori agli studi ad agevolare, nei limiti del possibile, l'addestramento dei docenti delle scuole secondarie superiori ammessi al dottorato di cui trattasi.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

TANCREDI. — *Ai Ministri del tesoro e del commercio con l'estero.* — Per sapere quali iniziative intendano assumere dopo la

sentenza della Corte di giustizia della CEE, che ha dichiarato non conformi alla normativa comunitaria le norme italiane sul cosiddetto «Plafond valutario», istituito con decreto ministeriale del 12 marzo 1981 all. «A», causale 49 a) ed attualmente disciplinato dalla circolare Ufficio italiano dei cambi n. 1 del 3 agosto 1981 in base alla quale si può procedere ad assegnazioni di valuta a «residenti» per spese di viaggio e soggiorno a scopo di turismo fino ad un controvalore di lire 1.100.000 (unmilione-centomila) elevato recentemente a lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila) allo scopo di rendere conforme alla normativa CEE l'ordinamento giuridico italiano, abolendo le disposizioni, che:

1) impediscono il pagamento di servizi, quali i viaggi turistici, d'affari e per cure mediche all'estero, che secondo le norme CEE sono liberalizzate;

2) limitano la libera circolazione all'estero di cittadini italiani, attraverso un atto amministrativo, che non appare fondato su alcun atto amministrativo primario, giacché l'attuale legislazione valutaria, pur sommamente restrittiva, si limita a prescrivere limitazioni e controlli per la sola circolazione di capitali e non anche delle persone. (4-02515)

RISPOSTA. — *La normativa relativa al plafond turistico-valutario, cui fa riferimento l'interrogante, ha subito di recente sostanziali modifiche a seguito della emanazione di un recente decreto, destinato ad entrare in vigore il 2 maggio 1984.*

In effetti il precedente limite valutario di un milione e ottocentomila lire annue complessive, disposto nei confronti del cittadino italiano in occasione di viaggi all'estero per scopi turistici, è stato abolito, e sono stati introdotti, sempre attraverso il provvedimento in esame, nuovi strumenti di controllo valutario.

Più in particolare, il cittadino che intende recarsi all'estero per scopi turistici potrà recare con sé mezzi di pagamento in valuta fino alla concorrenza di un milione e seicentomila lire a viaggio, oltre a duecento-

mila lire italiane liquide. Le somme superiori che si assumeranno destinate all'acquisto di servizi dovranno essere documentate e potranno essere trasferite per via bancaria.

Qualora nel corso dell'anno il singolo cittadino recatosi all'estero abbia superato la somma di cinque milioni di lire, dovrà conservare la documentazione relativa al 75 per cento delle somme eccedenti.

Per quanto riguarda i richiamati controlli è stata prevista l'indicazione nel modulo valutario del numero di codice fiscale del richiedente e la possibilità da parte dell'ufficio italiano cambi di un controllo sulla maggiore spesa eventualmente sostenuta sempre per ragioni turistiche.

Il provvedimento, emanato anche a seguito del noto orientamento giurisprudenziale della corte di giustizia ed inteso ad adeguare la normativa italiana ai principi comunitari, si inquadra comunque in una politica di progressiva e graduale liberalizzazione della normativa valutaria, testimoniata anche dalle proposte legislative di complessiva riforma della normativa stessa attualmente all'esame del Parlamento.

Il Ministro del commercio
con l'estero; CAPRIA.

TASSI. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere se non si ritenga opportuno porre allo studio, presso gli uffici dei Ministeri competenti, il conglobamento nella imposta sui prodotti petroliferi per autotrazione, anche delle somme necessarie per l'assicurazione sulla circolazione dei veicoli e della imposta di circolazione quanto meno per le autovetture a trazione a gasolio (cosiddetta soprattassa *diesel*) posto che, ormai, la imposta di bollo di circolazione è diventata una vera e propria imposta patrimoniale sul possesso e disponibilità dei veicoli. (4-00422)

RISPOSTA. — *La proposta di cui l'interrogante si fa portavoce presuppone un con-*

gruo aumento dell'imposta di fabbricazione sufficiente ad assorbire il carico globale dell'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile e della tassa di circolazione per gli autoveicoli; in tal modo ogni automobilista all'atto dell'acquisto, alla pompa, di ciascun litro di benzina pagherebbe anche una quota di premio di assicurazione e della tassa di circolazione. Tale manovra, che in linea teorica è possibile, non sembra però opportuna per i motivi appresso indicati.

Innanzitutto essa danneggerebbe tutti coloro che si servono largamente, per motivi di lavoro, di autoveicoli e quindi consumano notevoli quantitativi di carburante favorendo invece chi si serve meno frequentemente, per diporto, di detti automezzi; tutto ciò potrebbe comportare difficoltà ed aumento dei costi alle categorie produttive.

Si soggiunge che, data la struttura delle imposte di fabbricazione, non sarebbe più possibile concedere trattamenti particolari a favore di determinate categorie di automezzi ed in relazione al loro impiego (come avviene attualmente per il bollo di circolazione); l'aumento dell'imposta, infatti, investirebbe necessariamente tutta la benzina immessa in consumo non potendosi praticare presso i distributori stradali prezzi differenziati per lo stesso prodotto.

Le suesposte considerazioni valgono anche, ed in maggior misura, per il premio di assicurazione che viene attualmente determinato sulla base di criteri che comportano commisurazioni diverse e variabili anche nel tempo.

La proposta in argomento comporterebbe poi il ripristino di aliquote differenziate tra il gasolio utilizzato per l'autotrazione e quello destinato al riscaldamento con la conseguenza di far risorgere il problema delle frodi in questo settore; inoltre si avrebbe un aggravio dei costi di esercizio per le imprese industriali e di trasporto che utilizzano autoveicoli funzionanti con motori diesel, attualmente non soggetti al superbollo e sarebbe praticamente impossibile fare una separata tassazione tra il gasolio destinato all'autotrazione e quello destinato al funzionamento di motori fissi, che trovano largo impiego nei settori operativi industriali.

Per quanto attiene poi, in particolare, alla tassa di circolazione vi è da considerare che circa il 35 per cento del gettito complessivo attuale è costituito dalla tassa di circolazione regionale, tributo proprio delle regioni a statuto ordinario le quali, ove si realizzasse l'ipotizzata modifica, verrebbero automaticamente private di una cospicua fonte di entrata, che dovrebbe essere altrimenti compensata.

Si soggiunge che, unitamente alle tasse automobilistiche e con le modalità e nei termini per queste stabiliti, viene anche corrisposto l'abbonamento all'autoradio (gettito annuo 25 miliardi circa), che dovrebbe essere riscosso, in appresso, con altri criteri meno pratici e più onerosi dell'attuale.

Occorre infine tenere conto delle ripercussioni che la soppressione del tributo avrebbe nei rapporti con gli Stati membri della Comunità economica europea. In sede CEE infatti è in avanzata fase di studio una proposta di direttiva per il riordino dei sistemi nazionali di tassazione degli autoveicoli industriali, la cui attuazione comporterà un criterio di tassazione uniforme per tutti i veicoli di tale tipo immatricolati nei paesi aderenti al trattato di Roma. Il tributo, unitamente all'imposta sui carburanti, dovrebbe tendere al recupero del costo dell'uso delle infrastrutture e ad eliminare le cause di disparità nella concorrenza tra i vari tipi di trasporto e tra i trasportatori dei paesi comunitari. Ne deriva che, almeno per i veicoli industriali, le tasse automobilistiche dovrebbero continuare a sussistere, in ottemperanza agli impegni internazionali.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

TASSI. — Ai Ministri della difesa e del tesoro. — Per sapere che cosa osti alla proposta concessione della pensione privilegiata di guerra a favore di Achille Pisciuti da Ponte dell'Olio (Piacenza), con numero di posizione 77132 RIGE, che giace da decenni in qualche ufficio del Ministero del tesoro. (4-01515)

RISPOSTA. — *Con determinazione direttoriale del 15 ottobre 1981, n. 2686777/Z al signor Achille Pisciuati venne negato diritto al trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio dell'infermità duodenite su probabile base ulcerativa.*

Contro la surriferita determinazione direttoriale l'interessato presentò, ai sensi dell'articolo 115 — comma primo — del decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ricorso gerarchico n. 77732/RIGE (e non n. 777132/RI-GE che si riferisce ad altra persona).

In tale conseguenza, si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica del suddetto ricorrente. In tal senso, non sono emersi elementi di giudizio che non fossero stati in precedenza valutati e, per altro, lo stesso interessato non è stato in grado di produrre idonea certificazione probatoria per l'accoglimento del suo gravame.

Pertanto, con decreto ministeriale del 1° febbraio 1984, n. 051552/RI-GE, è stato respinto il ricorso presentato dal signor Pisciuati contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno. E ciò in conformità anche del parere espresso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, nell'adunanza collegiale del 24 gennaio 1984.

Detto decreto ministeriale — avverso il quale può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti alla Corte dei conti nei modi ed entro i termini di cui all'articolo 25 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 — è stato trasmesso, in data 9 aprile 1984 al comune di Ponte dell'Olio per la notifica alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia.*

— *Per sapere se siano a conoscenza che la Cassa di risparmio delle province lombarde, sede centrale di Milano, non ha provveduto nelle giornate del 16 o 17 o 18 giugno 1983 al protesto, per mancato pagamento, dell'assegno di lire 150 milioni n. 225.453.511 Cariplo emesso il 10 giugno 1983 sul conto di Eriberto d'Accessio di Milano e in tale data depositato in una banca di Piacenza e pervenuto alla Cariplo il 16 giugno 1983, cioè con ben tre giorni per il necessario e doveroso protesto per mancato pagamento.*

Per sapere se, in merito all'omissione già denunciata dalla Cariplo, esista istruttoria penale e se sia caso di provvedere all'ispezione d'iverosa da parte della Banca d'Italia e della Guardia di finanza.

(4-01762)

RISPOSTA. — *In ordine all'episodio lamentato dall'interrogante è stata interessata la Banca d'Italia.*

Si è, per altro, dovuto constatare che tale episodio, esulando dagli aspetti di rilevanza pubblicistica dell'attività creditizia, non può costituire oggetto di indagine da parte degli organi preposti istituzionalmente alla funzione di vigilanza. Tale funzione invero si attua, nei confronti degli istituti di credito di diritto pubblico, secondo le norme contenute nel titolo quinto del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, (legge bancaria), con particolare riguardo alle materie espressamente indicate negli articoli 28, 31, 32, 35 e 39, nessuna delle quali concerne il caso di cui trattasi, che rientra nelle competenze istituzionali delle singole aziende di credito.

Si fa comunque presente che, in relazione a quanto segnalato dall'interrogante il Ministero di grazia e giustizia ha riferito che il procuratore della Repubblica di Milano ha incaricato il nucleo regionale di polizia tributaria della guardia di finanza di svolgere indagini.

Acquisito il rapporto concernente gli accertamenti svolti, il procuratore della Repubblica ha trasmesso, in data 24 marzo

1984, il fascicolo degli atti alla pretura di Milano, per le eventuali iniziative di competenza.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

TASSI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, delle finanze, del bilancio e programmazione economica e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere che cosa intendano fare e come intendano urgentemente intervenire a favore dei parchi nazionali, alla cui amministrazione mancano i fondi anche per il regolare pagamento degli stipendi ai pochi e benemeriti agenti addetti alla custodia e alla tutela del patrimonio faunistico e forestale.

Per sapere, in particolare, cosa intendono fare per il Parco nazionale del Gran Paradiso e per quello del Gran Sasso, nei quali sono custoditi e preservati ultimi esemplari della fauna e flora tipicamente alpina e appenninica e, per certi aspetti, europea.

Per sapere se non sarebbe caso di studiare una forma di reperimento di fondi dalle stesse risorse naturali dei parchi, quali l'abbattimento dei capi da eliminare offerente, in regola, ovviamente, con le norme per l'esercizio della caccia. Con tale accorgimento, senza alcun danno al patrimonio faunistico si potrebbe reperire, *in loco* e annualmente, ingentissime somme, utili e necessari a una corretta conduzione dei parchi stessi, e alla loro doverosa salvaguardia. (4-02998)

RISPOSTA. — *Attualmente non risulta che gli enti parchi nazionale incontrino difficoltà per il pagamento regolare del loro personale. Ogni anno, tuttavia, si rendono necessari notevoli sforzi per reperire i fondi necessari.*

Il parco nazionale del Gran Sasso non esiste. Presumibilmente, l'interrogante intende riferirsi al parco nazionale d'Abruzzo, il Lazio e il Molise.

L'autofinanziamento dei parchi attraverso l'abbattimento dei capi da eliminare a

pagamento è improponibile. Tra l'altro, è in contrasto con l'articolo 20 della legge 27 dicembre 1968, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia, che, alla lettera b), vieta l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, regionali e nelle riserve naturali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: PANDOLFI.

TOMA. — *Al Ministero del tesoro.* — Per sapere quali sono i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Quintino Rossetto di Melissano (Lecce), congiunto dell'ex soldato Giovanni Rossetto.

La pratica ha n. 58132/RIGE di protocollo ed è stata trasmessa al Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, con liquidazione della pensione di guerra, con il n. 260084 per acquisizione parere.

(4-02973)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di guerra n. 15577/G, concernente il signor Quintino Rossetto, risulta definita anche in relazione al ricorso gerarchico n. 58132/RIGE, cui accenna l'interrogante.*

Infatti, con decreto emesso dalla direzione provinciale del Tesoro di Lecce il 12 gennaio 1979, n. 18407, al predetto venne negato, in qualità di collaterale maggiorenne dell'ex militare Giovanni, diritto a pensione indiretta di guerra in quanto il medesimo, sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto, non fu riconosciuto inabile a proficuo lavoro, come tassativamente richiesto dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ricorso gerarchico assunto a protocollo con il n. 58132/RIGE.

In conseguenza furono avviati i relativi adempimenti e, tra l'altro, venne interpellata la commissione medica superiore la quale, nella seduta dell'8 marzo 1983, ebbe ad esprimere l'avviso che il predetto istante,

per la natura ed il grado delle infermità riscontrategli, fosse da ritenere temporaneamente inabile a proficuo lavoro per anni quattro a far tempo, presumibilmente, dal 1° gennaio 1982. Dalla ulteriore documentazione acquisita al fascicolo degli atti è risultato, però, che il signor Rossetto, alla suindicata data del 1° gennaio 1982, era in possesso di un reddito complessivo annuo — determinato ai sensi dell'articolo 88/bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 — di importo superiore a quello massimo di lire 5 milioni 200 mila previsto dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834) per il conferimento del surriferito beneficio pensionistico.

Per tali motivi, il ricorso gerarchico sopra menzionato è stato respinto con decreto ministeriale del 1° febbraio 1984, n. 050499/RI-GE. E ciò in conformità anche del parere espresso, ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in sezione speciale.

Detto decreto — avverso il quale può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti alla Corte dei conti nei modi ed entro i termini di cui all'articolo 25 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 — è stato trasmesso, il 1° febbraio 1984, al comune di Melissano per la notifica alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TREMAGLIA. — Al Ministero del tesoro. — Per sapere quando verrà concessa ad Antonio Di Marzio, nato a Casacanditella (Chieti) il 14 gennaio 1914, la rivesibilità della pensione di guerra già intestata alla madre D'Alessandro Maria Nicola il cui ruolo di iscrizione n. 744755 fu trasferito alla Direzione provinciale del tesoro di Roma, Reparto estero, in data 16 dicembre 1965. (4-00305)

RISPOSTA. — Presso la Direzione generale delle pensioni di guerra non sono stati rintracciati precedenti pensionistici di guerra che si riferiscano al signor Antonio Di Marzio, orfano dell'ex militare Giovanni, deceduto nel conflitto 1915-18.

Risulta, invece, pratica di pensione n. 311054/I Ser. intestata alla signora Maria Nicola D'Alessandro — madre del signor Antonio Di Marzio — alla quale, con decreto ministeriale del 24 novembre 1920, n. 152574, venne concessa pensione indiretta di guerra in qualità di vedova di Giovanni Di Marzio. Tale partita di pensione, iscrizione n. 744755 (posizione pagamenti n. 566062), fu trasferita il 19 gennaio 1966 dalla direzione provinciale del Tesoro di Chieti a quella di Roma — reparto estero, a seguito dell'emigrazione in Belgio della beneficiaria. La direzione provinciale del Tesoro di Roma, all'uopo interessata, ha comunicato di non aver acquisito agli atti alcuna istanza di rivesibilità a favore del menzionato Antonio Di Marzio.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TRINGALI. — Al Ministero del tesoro. — Per conoscere i motivi che ancora ostacolano la liquidazione della pensione privilegiata richiesta in data 14 aprile 1982, dagli eredi dell'insegnante di educazione fisica professor Filetti Paolo, nato il 24 novembre 1923 e deceduto il 22 febbraio 1982.

Eredi: signora Roggi Ines, vedova Filetti, nato il 15 luglio 1932 e Filetti Mauro e Rita, figli.

Il provveditorato agli studi di Siracusa ha trasmesso gli atti al Ministero della pubblica istruzione sin dal 3 maggio 1983 — sez. 2°/Uff. pensioni, prot. 13817/CIX/82. (4-02530)

RISPOSTA. — In merito alla richiesta di pensione privilegiata avanzata dalla vedova del professor Filetti sia la commissione medica dell'infermeria autonoma MM di Augusta, sia il provveditorato agli studi di Sira-

cusa, hanno espresso il loro parere contrario al riconoscimento della malattia come dipendente da causa di servizio.

Analogo parere negativo è stato espresso nella seduta del 18 ottobre 1983 dal consiglio di amministrazione che ha tenuto conto dei pareri già forniti dai succitati organi.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

TRIVA, BRUZZANI, AULETA, BELLOCCHIO, SARTI ARMANDO, ANTONIO BRINA, DARDINI E UMIDI SALA. — *Ai Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari regionali. — Per sapere — premesso:*

che il rapporto di lavoro dei giovani assunti con la ex legge 1° giugno 1977, n. 285, è estremamente precario;

che lo Stato provvede ed erogare le somme necessarie per le retribuzioni dei predetti giovani con ritardo ed in qualità insufficiente;

che le regioni e gli enti locali territoriali hanno già anticipato rilevanti inporti per soddisfare, in parte, le giuste spettanze dei giovani «duecentottancinquisti»;

che allo stato attuale, in una pluralità di situazioni, ai predetti giovani non sono state corrisposte varie mensilità per indisponibilità dei fondi;

che non è più oltre tollerabile che i giovani assunti con la legge n. 285, il cui lavoro è stato ed è riconosciuto da tutti socialmente ed economicamente utile, siano ancora lasciati in uno stato di insicurezza, non corrispondendo tra l'altro agli stessi le dovute retribuzioni, e che si continui nella politica di alimentare speranze di inquadramenti definiti salvo poi, impedimenti con i divieti imposti agli enti locali e con l'assenza di ogni copertura finanziaria: —

quali provvedimenti si intendano adottare affinché siano rispettati i tempi nella erogazione dei flussi finanziari alle regioni

ed agli uffici periferici della Stato per far fronte alle incombenze loro derivanti dall'applicazione della legge n. 285;

quali iniziative si intendono assumere per giungere ad una sollecita definizione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle regioni, province, comunità montane, comuni ed uffici periferici dello Stato assunti con la legge 1° giugno 1977, n. 285.

(4-02477)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione ha regolarmente provveduto a concedere, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le autorizzazioni per il pagamento, in conto sospeso, delle retribuzioni a favore dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285.*

Al riguardo giova per altro precisare che misure intese a sistemare i suindicati giovani sono previste nel disegno di legge, di iniziativa governativa, in corso di esame al Parlamento (atto Senato n. 523), con il quale vengono stabilite le modalità per la definitiva immissione in ruolo dei giovani occupati risultati idonei agli esami di cui all'articolo 26 ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Ai relativi oneri finanziari (valutati in lire 1.330 miliardi per l'anno 1984, lire 1.977 miliardi per il 1985 e lire 2.477 miliardi per il 1986) si provvederà a carico degli appositi accantonamenti all'uopo preordinati nel bilancio dello Stato, in sede di legge finanziaria per l'anno 1984.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

USELLINI, SANGALLI E ORSENIGO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'industria, commercio e artigianato, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni e del commercio con l'estero. — Per sapere — premesso:*

che il prossimo 5 maggio scade la data ultima per l'adesione dell'Italia a Expo '86, l'esposizione mondiale sui trasporti e le comunicazioni che si volgerà a Vancou-

ver (Canada) dal 2 maggio al 13 ottobre 1986;

che già tutti i paesi industrializzati del mondo (tra cui USA, URSS, Cina, Giappone, Germania, Olanda, Francia, Gran Bretania, Australia, Singapore, ecc.) e decine di altri paesi hanno dato la loro adesione alla manifestazione;

che altri paesi emergenti si preparano ad occupare il posto lasciato «libero» dall'Italia;

che *Expo '86* si presenta come la più importante rassegna mondiale del settore degli ultimi decenni (l'ultima analoga si è svolta a Monaco nel 1960);

che l'esposizione, organizzata sotto il patrocinio del Bureau International des Expositions (BIE) di Parigi, ha già ottenuto dal Governo federale del Canada e dal Governo provinciale della British Columbia (Canada) uno stanziamento di un miliardo di dollari canadesi pari a circa 1.300 miliardi di lire;

che l'imponente rassegna estesa su 52 ettari nel centro della città di Vancouver vedrà la partecipazione di 20 milioni di visitatori, 1.600.000 tecnici, operatori economici, industriali, governanti, scienziati e di decine di migliaia di giornalisti scientifici, economici, dei grandi *massmedia*;

che *Expo '86* rappresenta la vetrina ideale per la presentazione della produzione italiana nel settore dei trasporti e delle telecomunicazioni (ad esempio l'Italia è prima nel mondo nella costruzione di aliscafi e tra le più avanzate nel campo dei trasporti ferroviari, su strada e delle telecomunicazioni);

che questo fa logicamente presupporre grandi vantaggi economici e di immagine per l'industria italiana e l'intero paese;

che durante la presentazione di *Expo '86*, avvenuta a Bologna il 27 febbraio 1984, il commissario generale di *Expo '86*, l'ambasciatore canadese Patrick Raid, ha manifestato il suo stupore perché l'Italia non ha ancora dato la sua adesione ufficiale, o almeno una lettera di impegno per la

partecipazione alla manifestazione, unico tra i paesi industrializzati, come si è detto

quali iniziative intenda assumere il Governo per assicurare una presenza ufficiale italiana, che salvaguardi gli interessi della nostra industria, della nostra tecnologia della nostra immagine interna ed internazionale avvalorata da scienziati e da ricerche note in tutto il mondo, rendendo concorrenziale il mercato italiano con l'acquisizione di commesse incentivanti la ripresa economica e tali da garantire la creazione di nuovi posti di lavoro.

(4-03144)

RISPOSTA. — In data 3 marzo 1984 è stato dato incarico al nostro ambasciatore ad Ottawa di comunicare al governo canadese la nostra intenzione di partecipare all'EXPO '86 di Vancouver, dedicata ai trasporti e alle comunicazioni. In data 8 marzo 1984 tale intenzione è stata confermata dall'ambasciatore del Canada a Roma.

La partecipazione dell'Italia all'Expo '86 può ritenersi pertanto assicurata e diverrà operativa non appena approvato il relativo disegno predisposto dal Ministero degli affari esteri. Il disegno di legge stesso prevede uno stanziamento di cinque miliardi di lire oltre all'istituzione di un commissariato generale, preposto alla gestione dell'intervento italiano.

Il Ministro del commercio con l'estero: CAPRIA.

VIGNOLA. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

in data 15 ottobre 1981 l'interrogante presentò in ordine alla questione SIPPIC (Società per le imprese pubbliche e private Ischia e Capri) interrogazione a risposta scritta (n. 4-10563), cui il Ministero in carica rispose in data 19 novembre 1982, protocollo n. 19878;

sulla base di accertamenti effettuati a seguito di tale risposta l'interrogante è in grado di precisare che:

a) di dissalatore costruito dalla SIPPIC con il contributo della Cassa per il Meggionzo ed entrato in funzione nel luglio 1975 non ha, come si affermava nella risposta ministeriale, «sempre funzionato con carattere di continuità» sino al settembre 1978. Esso ha bensì avuto, già per tutto questo periodo, soltanto carattere integrativo nell'approvvigionamento idrico dell'isola di Capri che è stato invece operato prevalentemente mediante navi cisterna. Dai dati rilevati dai registri dell'acquedotto municipale infatti che l'approvvigionamento ha avuto luogo (in tonnellate di acqua) per ciascun anno:

	Da dissalatore	Da navi cisterna
	—	—
1975	46.270	619.510
1976	127.860	590.200
1977	226.640	621.760
1978	138.360	242.190

b) dal settembre 1978 è entrata in funzione la condotta sottomarina, e che da tale data, contrariamente a quanto si afferma nella risposta ministeriale, il dissalatore non ha assunto alcun carattere integrativo ma ha semplicemente cessato del tutto di funzionare. Tale impianto è quindi inoperante da ben cinque anni e si può perciò ragionevolmente ritenere quanto meno difficile ogni suo possibile ulteriore utilizzo qualora si dovessero malauguratamente creare difficoltà temporanee di approvvigionamento idrico tramite la condotta sottomarina;

c) sono pertanto da ritenersi da tempo decadute le condizioni che indusse il Consiglio di Stato ad annullare il decreto del Ministero dell'industria del 15 dicembre 1971 che disponeva il trasferimento all'ENEL dell'impresa elettrica SIPPIC e cioè le condizioni previste dall'articolo 12, comma secondo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

d) la SIPPIC produce energia elettrica da una centrale termoelettrica costituita da motori *diesel* di elevata potenza, il cui alto costo di produzione è integrato annualmente dalla cassa conguaglio per alcuni miliardi di lire, e ciò certo contraddice alle necessità affermate di risparmio energetico. Tali costi possono tra l'altro ampiamente compensare quelli necessari al collegamento con gli impianti ENEL di terra ferma;

e) la centrale SIPPIC è localizzata in località Marina Grande di Capri ed è facile immaginare, anche per chi non è mai stato a Capri, il grave danno all'ambiente e l'alto tasso di inquinamento acustico ed atmosferico che per anni si è scandalosamente perpetrato e si continua a perpetrare. E ciò anche se adottassero tutte le misure protettive. Tuttavia è bene sottolineare che la SIPPIC non ha mai attuato tali misure, e ciò in dipregio del bene pubblico e delle stesse lodevoli contestazioni degli uffici comunali;

f) la SIPPIC non presta un adeguato servizio all'utenza, sia essa quella privata che quella alberghiera e turistica. La notevole obsolescenza e degrado dell'impianto di distribuzione è chiaramente visibile. Le cadute di tensione che si verificano sono superiori ai limiti previsti dalla legge e producono danni notevoli agli impianti degli utenti;

g) dovrebbe essere universalmente riconosciuto che per la sua natura stessa l'impianto termoelettrico è da escludere del tutto per un'isola come Capri. Appare quindi di tutta evidenza, per tutte le ragioni esposte, che l'unica soluzione pregiudicabile e realmente rispondente alle esigenze locali è il trasferimento all'ENEL della fornitura di energia elettrica all'isola di Capri (ovviamente con il conseguente assorbimento del personale SIPPIC per la parte che presta servizio nel settore elettrico);

h) altre soluzioni quali quelle comunali o consortili-comunali oltre ad essere chiaramente inadeguate e necessariamente collegate all'assurdo e costoso mantenimento dell'impianto termoelettrico, possono es-

sere anche maliziosamente prospetate per prolungare di fatto ancora per molto tempo alla SIPPIC l'esercizio della produzione dell'energia elettrica e della distribuzione

se a tali conclusioni sia giunto anche il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo di aver effettuato nel corso degli ultimi mesi, ulteriori, ravvicinati accertamenti e, in particolare, se sia finalmente iniziata la procedura necessaria per assicurare il trasferimento all'ENEL della fornitura di energia elettrica dell'isola di Capri, e per sapere infine quali tempi, auspicabilmente brevi, siano richiesti per tale trasferimento.

(4-00531)

RISPOSTA. — Questo Ministero, rispondendo all'interrogazione del 19 novembre 1982 n. 4/10563, ha comunicato che il dissalatore della società SIPPIC ha funzionato con carattere di continuità dal 1975 al 1978; ma non ha affermato che per lo stesso periodo tale impianto abbia soddisfatto interamente il fabbisogno idrico dell'isola.

A seguito dell'entrata in funzione dell'acquedotto sottomarino, l'impianto di dissalazione non ha effettuato alcuna erogazione di acqua potabile; ma la predetta società ha ugualmente mantenuto in efficienza l'impianto per far fronte ad eventuali richieste di approvvigionamento idrico a carattere integrativo, anche in conformità di quanto espressamente richiesto dal Comune di Capri (Napoli), con lettera in data 27 luglio 1983 e da ultimo con delibera della giunta del 27 febbraio 1984 n. 219.

Il motivo dell'esistenza della SIPPIC nella sua forma giuridica di impresa privata, è da ricercarsi nella normativa della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in base alla quale si è ritenuto, tra l'altro, tecnicamente ed economicamente utile che imprese private, in particolar modo se localizzate su piccole isole, esercissero le attività di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica.

Comunque non è da escludersi che il mutare di alcuni parametri di valutazione, tra cui l'attuale costo del combustibile, l'alto consumo specifico dei generatori diesel-

elettrici, la collaudata capacità dell'ENEL, eccetera possa portare alla concretizzazione di presupposti che potrebbero far riesaminare le considerazioni espresse dalla legge di nazionalizzazione delle imprese esercenti le industrie elettriche.

Per quanto concerne lo stato degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica della predetta società, questo Ministero ha disposto, a seguito delle segnalazioni pervenute dal comune di Capri e dalla locale associazione degli albergatori, apposita visita ispettiva da parte di una commissione composta da tecnici del Ministero stesso e dell'ENEL.

La predetta commissione ha concluso i suoi lavori ed ha già presentato un rapporto sullo stato tecnico degli impianti. Da tale rapporto si evince la necessità di apportare all'impianto di produzione dei correttivi atti a migliorarne l'affidabilità; infatti è stato rilevato che il fattore di disponibilità, calcolato con metodo statistico su rilevazione degli ultimi sette anni di attività della centrale, non consentirebbe di soddisfare, in condizione di totale sicurezza, le previste punte di carico estivo. In relazione alla qualità del servizio sono state anche eseguite registrazioni della tensione in particolari punti critici della rete, oltre ad ispezioni di un congruo numero di cabine di distribuzione ed alcuni chilometri di linee a media tensione. Gli impianti sono stati trovati in buono stato di manutenzione e sono state rilevate eccessive cadute di tensione solo presso gli utenti alimentati dall'estremità delle linee radiali più lontane dalla centrale, e nei periodi di punta.

Ciò premesso, e tenuto conto degli interventi che la società SIPPIC sta eseguendo e programmando, si può ritenere che, per quanto riguarda la distribuzione, siano da condurre nei limiti della norma le deficienze riscontrate.

Per quanto riguarda gli aspetti di impatto ambientali, che per altro non sono di competenza di questo Ministero, è arduo pensare che un qualsiasi insediamento industriale possa essere inserito nell'ambiente circostante senza riflessi di sorta, riflessi che giustamente devono essere tenuti sotto controllo dalle competenti autorità.

Si deve ritenere pertanto che i presupposti per procedere al trasferimento all'ENEL delle attività elettriche esercitate dalla società SIPPIC siano da ricercarsi essenzialmente nell'accertamento della conformità o meno della situazione attuale relativa all'esercizio dell'impianto di dissalazione alla previsione normativa che disponeva l'esonero dal trasferimento (articolo 12 legge 6 ottobre 1971 n. 853).

Su tale questione questo Ministero è in attesa di conoscere il parere dell'Avvocatura generale dello Stato. Una volta acquisito detto parere questa Amministrazione adotterà le opportune determinazioni sul calcolo in esame.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato:
ALTISSIMO.

VIRGILI. — *Al Ministero del tesoro. — Per sapere — considerato che:*

in data 21 maggio 1982 il Ministro della difesa, rispondendo ad interrogazione n. 4-12726 del 16 febbraio 1982, informava che «la domanda di assegno vitalizio richiesto dalla signora Armida Tavernini (figlia dell'ex soldato dell'esercito austro-ungarico Bonifacio nato nel 1983 e deceduto nel 1973) di Arco (Trento) è stata già trasmessa dal consiglio dell'ordine di Vittorio Veneto alla direzione provinciale del tesoro di Roma competente alla liquidazione e al pagamento di quanto dovuto all'interessata», e che l'ufficio anzidetto ha richiesto alla Tavernini nel maggio 1982 altri documenti regolarmente trasmessi nell'agosto dello stesso anno ma senza che a tutt'oggi pervenisse all'interessata alcuna notizia in merito;

in data 19 dicembre 1981 la signora Candida Pellegrini di Riva del Garda (Trento) ha presentato domanda di assegno vitalizio di benemerenzia (numero di posizione 28922 P.P.) in qualità di vedova del perseguitato politico antifascista Luciano Santorum (deceduto nel luglio 1978) e che a tutt'oggi non se ne conoscono gli esiti;

la signora Daria Pichler in Segalla di Trento già in data 28 maggio 1983 ha provveduto a versare la somma di lire 355.269 alla divisione CPDEL del Ministero del tesoro a titolo di contributo per la ricongiunzione di servizio senza che a tutt'oggi si sia proceduto alla riliquidazione della pensione spettante —

se ritenga di dover sollecitare l'iter conclusivo delle domande sopra richiamate. (4-01765)

RISPOSTA. — *La direzione provinciale del Tesoro di Roma ha comunicato di aver sollecitato, in data 23 febbraio 1984, l'invio da parte della agenzia consolare d'Italia di Olavarria, dei certificati di cittadinanza, penale e di morte del signor Bonifacio Tavernini, tradotti in lingua italiana ed autenticati, necessari per la definizione della domanda di assegno vitalizio presentata dalla signora Armida TAVERNINI.*

A favore della signora Daria Pichler è stato riliquidato il trattamento di quiescenza, a suo tempo conferito, per la valutazione di maggior retribuzioni, nonché per la maggiorazione della anzianità di servizio di cinque mesi ricongiunti ex lege n. 29 del 1979.

A seguito di tale provvedimento, la pensione annua lorda è stata elevata da lire 3.861.500 a lire 4.408.000 a decorrere dal 2 maggio 1980, oltre l'indennità integrativa speciale.

Appena ultimati, gli atti di conferimento e di pagamento della nuova pensione saranno spediti, rispettivamente, al comune di Trento ed alla direzione provinciale del Tesoro della stessa città.

Alla signora Candida Pellegrini, con decreto ministeriale dell'8 giugno 1983, n. 10784/PP è stato concesso, in qualità di vedova del perseguitato politico Luciano SANTORUM, lo assegno vitalizio di benemerenzia di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, a decorrere dal 1° luglio 1981, primo giorno del mese successivo a quelle della presentazione della domanda.

Appena la Corte dei conti avrà restituito debitamente registrato il provvedimento, lo

stesso verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Trento, per la corresponsione degli assegni spettanti alla beneficiaria.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

VIRGILI. — *Al Ministero del tesoro.* — Per sapere:

1) lo stato della pratica della signora Iolanda Moratelli, dipendente del Consiglio provinciale di Trento, che in data 5 ottobre 1983 ha richiesto — la ricongiunzione nella CPDEL del periodo assicurativo 1° ottobre 1959-31 maggio 1960;

2) i motivi per i quali, nonostante la deliberazione 60180 espressa il 21 ottobre 1982 dalla Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e con la quale veniva accolta la domanda della signora Ester Torboli (vedova del perseguitato politico Perini Francesco) riconoscendole il diritto all'assegno vitalizio di benemerenda previsto dall'articolo 3 della legge n. 932 del 1980 nella misura pari al minimo della pensione della previdenza sociale a decorrere dal 1° maggio 1981, alla stessa signora non è stato a tutt'oggi corrisposto l'assegno in questione. (4-03383)

RISPOSTA. — *A completamento della risposta già fornita con la nota del 12 aprile 1984 n. D/665 si comunica che alla signora Ester Torboli, quale vedova del perseguitato politico Francesco Perini, è stata concessa, con decreto ministeriale del 25 marzo 1983 n. 10412/PP posizione n. 1783528/PP — la reversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenda previsto dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, a decorrere dal 1° maggio 1981.*

Il provvedimento è stato trasmesso, con elenco del 27 marzo 1984, n. 17 alla ragioneria centrale per il successivo inoltramento alla Corte dei conti ai fini della registrazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

ZANFAGNA. — *Al Ministero del tesoro.* — Per sapere —

considerati i malumori delle migliaia di risparmiatori nei confronti della GEDECO Investimenti SpA di Milano, ditributrice in Italia del programma di investimenti immobiliari intitolato al «Fondo Europrogramme International — Serie 1969»;

considerato ancora che il suddetto titolo è quotato in Borsa e che la società agisce sotto il controllo della Banca d'Italia e della CONSOB;

premesso che i contratti sono unilaterali e quindi vessatori nei confronti dei sottoscrittori, molti dei quali richiedono la liquidazione delle quote senza poterle ottenere e senza ricevere nemmeno risposte alle proprie richieste —

se non ritenga di intervenire con urgenza sia nei confronti della suddetta società che presso la Banca d'Italia e la CONSOB, al fine di tutelare i sacrosanti diritti dei risparmiatori. (4-02148)

RISPOSTA. — *La legge 23 marzo 1983, n. 77, conferisce alla Banca d'Italia (articolo 11) ed alla CONSOB (articolo 12) poteri volti da un lato al controllo dei flussi finanziari e, dall'altro, alla verifica della trasparenza delle informazioni che gli operatori del settore sono tenuti a fornire al pubblico dei sottoscrittori, con esclusione di alcuna valutazione in ordine alla solvibilità dell'emittente ed alla convenienza del titolo.*

In particolare, la Banca d'Italia ha fatto presente che le comunicazioni di cui al citato articolo 11 sono state effettuate dalla società per azioni GE.DE.CO INVESTIMENTI, di Milano, la quale, per quanto già detto, non opera sotto il controllo della banca medesima.

L'istituto di emissione ha altresì soggiunto che sia la società di gestione dei fondi Europrogramme — la IFI — Interfininvest s.a. di Lugano — (denominata dalla legislazione elvetica: società di direzione) —, che la società per azioni GE.DE.CO investimenti, si sono uniformate all'obbligo di

segnalare all'istituto medesimo, fin dalla entrata in vigore della legge n. 77 del 1983, l'attività di collocamento di detti fondi, fornendo dati quantitativi sui collocamenti già effettuati e i prezzi delle relative quote e che, nell'ambito degli specifici poteri sopraindicati, la Banca d'Italia non ha riscontrato gli estremi per alcun intervento restrittivo.

Dal canto suo, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al quale compete la vigilanza sulle società fiduciarie, ha rilevato di non essere in grado di fornire valutazioni sulla politica gestionale del gruppo, cui fanno capo i fondi Europragrame o sulla redditività degli investimenti da questo promossi.

Lo stesso Ministero dell'Industria, ha inoltre osservato che, dagli atti trasmessi dalla società per azioni Europragrame fiduciaria di Milano, risulta che la direzione del fondo in oggetto è attribuita alla IFI — Interfininvest sa la quale, autorizzata alla distribuzione del fondo serie 69 in Italia, ha stipulato, per la promozione del fondo e per il collocamento delle sue quote, un contratto di agenzia in esclusiva con la società per azioni GEDECO investimenti di Milano, che agisce, quindi, su istruzioni della IFI — Interfininvest sa. L'investitore che aderisce all'operazione proposta dalla GEDECO sottoscrive pertanto un contratto con la società per azioni Europragrame Fiduciaria conferendole l'incarico di sottoscrivere od acquistare per suo conto le quote suddette, e, tramite la intestazione fiduciaria, di provvedere alla loro successiva amministrazione.

A sua volta, la CONSOB ha informato questo Ministero che, dopo aver ricevuto, in data 31 marzo 1983, da parte della IFI — Interfininvest sa promotrice, e dalla società per azioni GEDECO investimenti, distributrice, la comunicazione relativa al collocamento, autorizzato fino al 31 marzo 1984 dal Ministero del commercio con l'estero con foglio del 12 marzo 1983, n. V/801804/F/11 delle quote parti del fondo Europragrame International serie 1969, ha promosso una approfondita istruttoria in merito, ai sensi della richiamata legge 23 marzo 1983, n. 77, conclusasi il 4 luglio 1983 con la pubblicazione

del prospetto informativo, predisposto dalla stessa IFI — Interfininvest sa relativo al fondo in oggetto.

La CONSOB ha poi soggiunto che la la IFI — Interfininvest si impegnava a produrre il rapporto di gestione al 30 giugno 1983, corredato da apposita relazione di certificazione redatta da una delle società di revisione iscritte all'Albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, (relazione in un primo tempo non pervenuta).

Il suddetto rapporto di gestione, comprendente la composizione degli immobili del patrimonio, il conto patrimoniale, il conto economico e l'inventario al 30 giugno 1983 è attualmente al vaglio degli uffici della commissione, con la relazione di certificazione sopra ricordata che risulta ora essere pervenuta alla commissione stessa. Sulla base delle risultanze dell'esame del suddetto rapporto di gestione la IFI Interfininvest dovrà redigere un nuovo prospetto informativo ai sensi dell'articolo 1/18 legge n. 216 del 1974.

La commissione medesima ha infine precisato che ulteriori elementi di chiarificazione sono stati chiesti alla IFI-Interfininvest, alla società per azione GEDECO Investimenti ed alla commissione federale della banche svizzere, organo di vigilanza sui fondi ai sensi della legislazione elvetica, affinché quest'ultima fornisca opportuni elementi di valutazione atti a chiarire quale sia la reale situazione gestionale del menzionato fondo.

A completamento del quadro generale va soggiunto che il Ministero del commercio con l'estero, che ha rilasciato le autorizzazioni valutarie occorrenti, ha comunicato che l'attività dello stesso Dicastero in materia va inquadrata nel processo di progressiva liberalizzazione dei movimenti di capitale sulla base degli impegni assunti dall'Italia in sede OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico).

Ciò stante il predetto Ministero, esercitando la facoltà derivantegli dall'articolo 2 del decreto legge giugno 1956, n. 476 (convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786) ritenne opportuno regolamentare in via am-

ministrativa la materia stabilendo, in particolare una procedura autorizzativa in base alla quale, dopo aver sentito la Banca di Italia e l'ufficio italiano cambi, si è consentito il collocamento in Italia di fondi di investimento esteri, condizionando per altro il provvedimento all'osservanza di una serie di adempimenti tra cui:

— la costituzione in Italia da parte della società di gestione estera di una sede secondaria con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2506, 2507, 2508 del codice civile;

— l'obbligo di pubblicizzare presso tale sede secondaria lo statuto ed il regolamento di gestione del fondo nonché una sempre aggiornata situazione patrimoniale del fondo stesso;

— l'impegno ad investire in Italia le somme qui ricavate con il collocamento delle parti, impegno che — sulla base della disciplina oggi vigente — assorbe in pratica il 100 per cento della raccolta;

— la limitazione per un anno della validità dell'autorizzazione che viene rinnovata per uguale periodo dopo che l'Ufficio italiano cambi abbia controllato la regolarità delle operazioni poste in essere (sempre sotto il profilo valutario) e una volta che l'interessato abbia provveduto ad esibire una attestazione delle competenti autorità certificante la regolare operatività del fondo estero nel paese di origine.

Con specifico riferimento, poi, alle richieste dell'interrogante si soggiunge che:

a) le quote di partecipazione ai fondi Europrogramme non sono quotate in borsa;

b) dall'esame dei modelli di contratti di gestione fiduciaria, predisposti dalla Europrogramme fiduciaria, il Ministero dell'industria non ha rilevato elementi di particolare importanza per ciò che attiene alla compatibilità delle clausole in essi contenute con la normativa vigente in materia di attività fiduciaria;

c) non esistono, allo stato attuale, i presupposti normativi per un intervento del ministro del Tesoro nei confronti della Ban-

ca d'Italia e della CONSOB relativamente ai fondi in parola.

Ciò premesso in via informativa, va precisato che l'ordinamento vigente non ha ancora, come è noto, provveduto a disciplinare la materia dei fondi immobiliari. Nè il ministro del Tesoro dispone di alcun diretto od indiretto potere di indagine circa la attendibilità e la veridicità delle comunicazioni che gli enti interessati sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 12 della legge n. 77 del 1983.

Tale situazione normativa impedisce dunque al Governo ogni giudizio circa i criteri che hanno guidato gli amministratori del fondo nella valutazione dei beni immobili costituenti il patrimonio dello stesso.

Anche in relazione a ciò il Governo ritiene indilazionabile la disciplina dei fondi di investimento immobiliare ed è impegnato ad assumere, coordinandosi con le proposte parlamentari in corso di cui si auspica il rapido esame, le iniziative necessarie per sottoporre a controlli incisivi e determinanti i fondi immobiliari esteri attualmente operanti in Italia.

Va infatti tenuto presente che i fondi immobiliari esteri attualmente operanti nel nostro paese appartengono alla categoria dei cosiddetti fondi aperti, i quali consentono come è noto, un costante flusso di nuovi partecipanti ed una altrettanto costante possibilità di uscita dal fondo attraverso il rimborso della partecipazione.

La trasformazione di un organismo siffatto in fondo chiuso comporta per altro l'esigenza di salvaguardare le posizioni acquisite dai sottoscrittori delle quote del fondo aperto.

In altri termini, poiché nello schema organizzativo del fondo chiuso, il fondo altro non è che il patrimonio della società, mentre le parti altro non sono che quote di partecipazione, sotto forma di azioni alla società stessa, risulta evidente la sostanziale diversità della posizione soggettiva del sottoscrittore.

Sicchè, ogni eventuale intervento legislativo volto ad incidere su tale posizione, modificando di conseguenza la natura del rapporto negoziale liberamente stipulato tra le

parti, non può darsi carico di garantire l'assoluto rispetto dei diritti acquisiti.

Di qui la particolare attenzione che dovrà essere dedicata alla normativa transitoria, per evitare l'ingiustificata compressione delle legittime aspettative dei molti risparmiatori non interessati a trasformare le loro ragioni di credito in titoli di partecipazione.

Il Ministro del tesoro: GORIA

ZOPPETTI. — Al Ministero del tesoro. — Per sapere quando verrà data definitiva evasione alla richiesta di voltura della pensione di guerra, inoltrata dalla sorella, inabile al lavoro, di Zanaboni Remo Giulio — classe 1894 — deceduto in Bolzano l'11 aprile 1916 nella prima guerra mondiale.

L'interessata Zanaboni Bice, nata il 20 febbraio 1903, residente a Terranova dei Passerini (Milano), ha ricevuto in data 1° agosto 1979 dalla direzione generale delle pensioni di guerra una lettera — protocollo n. 780896 II — con la quale si sollecitava l'invio di attestazioni e documenti dai quali

risulti la situazione tributaria dell'interessata.

La richiesta è stata esaudita, con la trasmissione dei documenti il 4 novembre 1981. Da quella data l'interessata non ha ricevuto più alcun riscontro circa l'iter della pratica in oggetto. (4-02741)

RISPOSTA. — con determinazione direttoriale del 16 novembre 1983, n. 1357050 approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 18 gennaio 1984, alla signora Bice Zanaboni è stata concessa, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Remo Giulio, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° novembre 1975, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Detto provvedimento è stato trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione n. 705377, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Milano con elenco del 26 marzo 1984, n. 11 per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Zanaboni.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.